

**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 28 GIUGNO 2013**

L'anno duemilatredici, addì 28 del mese di giugno, alle ore 9,00, presso la sala riunioni del Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 45407 pos. II/8 del 21giugno 2013 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 29 marzo 2013
 - 2) Comunicazioni del Presidente
 - 3) Relazione del Presidente del Museo di Storia Naturale
 - 4) Proposte di Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e Corsi di Aggiornamento professionale per l'a.a. 2013/2014
 - 5) Manifesto degli studi anno accademico 2013/2014
 - 6) Regolamenti interni delle scuole di Ateneo
 - 7) Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti e Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti
 - 8) Regolamento generale di Ateneo
 - 9) Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo
 - 10) Nomina rappresentanti dell'Università di Firenze nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato scientifico e nel Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione "Prato Ricerche – Istituto per la Ricerca ambientale e la mitigazione dei rischi" – Modifiche allo statuto della Fondazione
 - 11) Commissioni miste istruttorie, sostituzione rappresentanti studenti
 - 12) Regolamento del Dipartimento di Architettura – modifiche
 - 13) Nomina rappresentante dell'Università di Firenze nella Fondazione Toscana Life Sciences
 - 14) Modifiche allo Statuto del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'accesso - CISIA
 - 15) Nomina dei Rappresentanti dell'Università nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario di Risonanze Magnetiche di Metalloproteine Paramagnetiche – CIRMMMP
 - 16) Adesione al "Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica"
 - 17) Titolazione dei Laboratori didattici di Biologia al prof. Aldo Becciolini
 - 18) Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore – Modifica
 - 19) Regolamento sul Servizio Ispettivo di Ateneo
 - 20) Personale: trattenimento in servizio Professori e Ricercatori. Criteri
 - 21) Richiesta attivazione due posti di Ricercatore a tempo determinato, tipologia a), su fondi esterni - Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali - Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 3
 - 23) Programmazione del Personale: proposta di chiamata di un Ricercatore a tempo determinato su fondi del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
 - 24) Programmazione del Personale: proposta di chiamata di un Ricercatore a tempo determinato su fondi del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale
 - 25) Programmazione del Personale: proposta di chiamata di un Ricercatore a tempo determinato su fondi di Ateneo - Dipartimento di Scienze della Terra
 - 26) Programmazione del Personale: proposta di chiamata di un Ricercatore a tempo determinato su fondi di Ateneo - Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"
 - 27) Fondi relativi al trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo e dirigenti - Anno 2013
 - 28) Richiesta attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, tipologia a), su fondi esterni - Dipartimento di Fisica e Astronomia - Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 3
 - 29) Attribuzione del Fondo per la Ricerca di Ateneo - Anno 2012
 - 31) Regolamento per l'accreditamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze
 - 32) Assestamento bilancio preventivo 2013
 - 33) Modifica importi impegni residui su fondi con vincolo di destinazione
 - 34) Riordino funzionale, restauro ed interventi conservativi del complesso di S. Teresa, per le esigenze del Dipartimento di Progettazione e della Facoltà di Architettura – Approvazione 1° perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva
 - 35) Restauro e adeguamento funzionale del complesso universitario dell'Orbatello in via della Pergola Firenze per
-

le esigenze delle facoltà dell'area umanistica del centro storico - Approvazione 1° perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva

- 36) Concessione ARDSU per Residenze universitarie - Variazione stanziamento per: Via Romana – Mezzetta – Padiglione 38 - Contestuale variazione - Programma triennale 2013/2015 – Anno 2013
- 37) Perizia di variante variata distribuzione di spesa N. 1. Lavori di realizzazione di un Parco con valenza di area di laminazione delle acque meteoriche dell'insediamento universitario del Polo Scientifico Universitario di Sesto Fiorentino
- 38) Rinnovo del contratto con l'editore Elsevier per il quinquennio 2013-2017 e convenzione con la CRUI

O M I S S I S

Sul punto 1 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 29/3/2013**»

Il Consiglio di amministrazione approva il verbale del 29 marzo 2013.

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**»

O M I S S I S

Sul punto 3 dell'O.D.G. «**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL MUSEO DI STORIA NATURALE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione prende atto della relazione del Presidente del Museo di Storia Naturale.

Sul punto 4 dell'O.D.G. «**PROPOSTE DI MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA E CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER L' A.A. 2013/14**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la rettorale Protocollo n. 15077 del 22/02/2013 con la quale i Dipartimenti sono stati chiamati a presentare le proposte di Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e Corsi di Formazione e aggiornamento professionale per l'a.a. 2013/14;
 - viste le proposte in parola approvate dai Dipartimenti di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA), di Gestione Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF), di Ingegneria dell'Informazione (DINFO), di Architettura (DIDA), di Ingegneria Industriale (DIEF), di Ingegneria civile e ambientale (DICEA), di Lettere e Filosofia (DILEF), di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), di Scienze della Formazione e Psicologia (SCIFOPSI), di Lingue, Letterature e Studi Interculturali, di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI), di Scienze Politiche e Sociali (DSPS), di Scienze Giuridiche (DSG), di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DISIA), di Biologia (BIO), di Chirurgia e Medicina Traslazionale (DCMT), di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche (SBSC), di Scienze della Salute (DSS), di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) e di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA);
 - visto il parere espresso dalla Commissione Didattica, in merito alle proposte presentate dai Dipartimenti, nelle sedute del 20 maggio 2013 e 3 giugno 2013 riportato in descrittiva;
 - preso atto della delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 12 giugno 2013;
 - preso atto in particolare:
 - ✓ dell'auspicio espresso in merito all'opportunità che, nella progettazione dei corsi della programmazione 2014/15, si tenga conto della coerenza tra obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico disciplinari riportati, procedendo alla preventiva consultazione con i dipartimenti referenti di settore che, indipendentemente dalle procedure per il conferimento degli incarichi di docenza, hanno le competenze scientifiche per valutare la congruità dei progetti;
 - ✓ dell'invito del Senato Accademico agli Uffici competenti a ridefinire la procedura di presentazione dei master;
 - ritenuto di far proprio quanto espresso dal Senato;
 - rilevato che le quote di iscrizione indicate nelle proposte relative ai master:
 - ✓ *Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente (ABITA)*, coordinatore prof. Sala, 6.000 euro;
 - ✓ *Scienze per il Made in Italy*, coordinatore prof.ssa Cianfanelli, 5.000 euro;
 - ✓ *Multimedia Content Design*, coordinatore Prof. Del Bimbo, 7.000 euro;risultano superiori ai limiti fissati dai relativi Regolamenti, che stabiliscono altresì che tali limiti possono essere superati in presenza di idonee motivazioni;
 - atteso che la Commissione Didattica, sulla base delle analisi dei costi presentata dai proponenti e delle relative relazioni finanziarie, ha ritenuto motivate e congrue le quote di iscrizione in parola;
 - visti i testi delle convenzioni con istituzioni pubbliche e private che collaborano all'attivazione dei corsi, illustrate in descrittiva;
 - preso atto altresì che tra i master proposti dai Dipartimenti ve ne sono alcuni che implicano la stipula di atti convenzionali, non ancora perfezionati, che saranno portati in approvazione degli organi di Governo non appena definiti, come illustrato in descrittiva;
-

- ritenuto pertanto opportuno esprimere parere favorevole all'istituzione dei corsi oggetto delle convenzioni non ancora perfezionate riservandosi un parere definitivo in sede di esame della convenzione;
- letto quanto riportato in narrativa in ordine alla descrizione dei corsi, sulla base della quale sono stati compilati gli elenchi dei master, dei corsi di perfezionamento post laurea e dei corsi di aggiornamento professionale;
- preso atto della richiesta avanzata in data 21 giugno u.s. dal Dirigente del Polo Biomedico e tecnologico, dott.ssa Marigrazia Catania, con la quale la stessa chiede di prevedere posti aggiuntivi per i master, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento anche per il personale delle Aziende Ospedaliere universitarie di Careggi e del Meyer, così come già avviene per il personale dell'Ateneo;
- considerato che la questione sopra indicata, pur condivisibile nella sostanza, non è stata oggetto di valutazione da parte della Commissione didattica;
- visti il *Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale*, emanato con Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011 e il *Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari* emanato con Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio 2011 e successive modificazioni;
- visto il vigente *Regolamento Didattico di Ateneo*;
- visto il vigente *Statuto*,

delibera

- a) di approvare l'attivazione per l'a.a. 2013/14 dei master proposti dai Dipartimenti dell'Ateneo come riportati nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante, (All. A), con particolare riferimento alla determinazione delle quote di iscrizione come riportate nell'allegato medesimo, che saranno comprensive della quota per la copertura assicurativa;
- b) di approvare l'attivazione per l'a.a. 2013/14 dei corsi di perfezionamento proposti dai Dipartimenti dell'Ateneo come riportato nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. B), con particolare riferimento alla determinazione delle quote di iscrizione come riportate nell'allegato medesimo, che saranno comprensive della quota per la copertura assicurativa;
- c) di approvare l'attivazione per l'a.a. 2013/14 dei corsi di aggiornamento professionale proposti dai Dipartimenti dell'Ateneo come risulta dal testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. C), con particolare riferimento alla determinazione delle quote di iscrizione come riportate nell'allegato medesimo, che saranno comprensive della quota per la copertura assicurativa.

I corsi di cui ai precedenti punti a), b) e c) si potranno svolgere nei locali indicati negli elenchi suddetti – ove diversi da quelli in uso all'Ateneo - solo a condizione che sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente concedente gli spazi una dichiarazione conforme al modello predisposto dall'Ateneo.

- d) di approvare la stipula delle seguenti convenzioni:
 - *Convenzione con l'Università di Pisa per la realizzazione del master di I livello in Gestione dei conflitti e mediazione* nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 1)
 - *Convenzione con la Fondazione CRUI e Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici per la realizzazione del Master Universitario Nazionale di II livello per la Dirigenza degli Istituti Scolastici* nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 2),dando mandato al Rettore di procedere alla relativa sottoscrizione apportando le eventuali modifiche tecniche che si dovessero rendere necessarie;
- e) di esprimere parere favorevole a che nei master, nei corsi di perfezionamento e nei corsi di aggiornamento professionale istituiti dall'Ateneo per l'a.a. 2013/14 siano previsti posti aggiuntivi riservati al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo a titolo gratuito e nel numero che l'Amministrazione concorderà con il coordinatore/direttore del corso, eventualmente già indicato nel decreto istitutivo del corso medesimo; l'iscrizione avverrà in ogni caso previa autorizzazione del responsabile della struttura di afferenza, secondo le procedure di legge;
- f) di esprimere parere favorevole a che nei corsi di perfezionamento e nei ai corsi di aggiornamento si possano iscrivere anche assegnisti, ricercatori e professori dei dipartimenti coinvolti;
- g) di esprimere parere favorevole a che l'art. 10 comma 1 del *Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale* venga esteso anche ai dottorandi dell'Ateneo fermo restando che l'iscrizione del dottorando ad un corso di perfezionamento/aggiornamento deve essere autorizzata dal collegio dei docenti del dottorato cui lo studente è iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione fa proprio l'auspicio espresso dalla Commissione Didattica in merito all'opportunità che, nella progettazione dei corsi della programmazione 2014/15, si tenga conto della coerenza tra obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico disciplinari riportati, procedendo alla preventiva consultazione con i dipartimenti referenti di settore che, indipendentemente dalle procedure per il conferimento degli incarichi di

docenza, hanno le competenze scientifiche per valutare la congruità dei progetti.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre impegna gli Uffici competenti a ridefinire la procedura di presentazione dei master.

Il Consiglio di amministrazione, infine, ritenendo condivisibile il principio di estendere la riserva di posti, di cui al punto e) della presente delibera, anche al personale delle Aziende Ospedaliere Universitarie di Careggi e del Meyer, dà mandato alla Commissione didattica di valutare la questione per l'anno accademico 2014/2015.

Sul punto 5 dell'O.D.G. «**MANIFESTO DEGLI STUDI ANNO ACCADEMICO 2013/2014**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letto quanto riportato in narrativa;
- vista la bozza di Manifesto degli studi anno accademico 2013/2014 elaborata con il contributo di tutti gli uffici interessati dell'Area della Didattica e di SIAF [gruppo di lavoro determinato con nota del D.G. prot. 30196-VII/4 del 22/4/2013], alla luce delle linee strategiche definite dai Prorettori Prof. Poggi e Prof.ssa Nozzoli ed approvata dalla Commissione Didattica nelle sedute del 16 maggio 2013 (limitatamente alle sezioni 1-12) e del 3 giugno 2013 (sezione 13) e dalla Commissione Risorse nella seduta del 28 maggio 2013 (limitatamente alla sezione 13);
- vista la delibera del Senato Accademico nella seduta del 12 giugno 2013, che ha approvato la bozza di Manifesto degli studi proposta relativamente alle sezioni 1-12 ed ha espresso parere positivo in relazione alla sezione 13;
- considerato che nel consuntivo 2012, secondo i dati forniti dal Dirigente dell'Area dei Servizi finanziari gli incassi accertati per tasse e contributi studenteschi, al netto dei rimborsi effettuati e dei contributi per i corsi di master, sono stati determinati in Euro 48.252.602,42, circa il 10% del FFO determinato sulla base degli studenti iscritti in corso e pari al 19,18% del FFO determinato sulla base di tutti gli studenti iscritti;
- considerato che dal bilancio preventivo 2013 dell'ateneo risultano i seguenti dati:
 - o Previsione di incasso per tasse e contributi studenteschi: € 46.700.000,00;
 - o Previsione rimborsi agli studenti: € 2.500.000,00;
 - o Previsione FFO: € 220.000.000,00;
 - o Rapporto tasse e contributi al netto dei rimborsi/FFO: 20%;
- avuto riguardo altresì delle eventuali conseguenze sul bilancio d'Ateneo dell'anno 2013, nonché degli esercizi a seguire, in termini di gettito finanziario derivante dalle tasse e contributi degli studenti;
- viste le sezioni del Manifesto degli studi anno accademico 2013/2014 in cui si prevede l'attivazione di appositi "Punti immatricolazione e raccolta ISEEU" per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - o raccolta della documentazione cartacea successiva all'immatricolazione online ai corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico non a numero programmato a livello nazionale o locale (periodo dal 16 settembre al 28 novembre 2013);
 - o raccolta della documentazione cartacea successiva all'immatricolazione online ai corsi di laurea magistrale non a numero programmato a livello nazionale o locale dei laureati dell'ateneo fiorentino (periodo dal 29 agosto al 30 dicembre 2013);
 - o determinazione del valore ISEEU per gli immatricolandi e gli iscritti agli anni successivi al primo, soggetti ISEEU, al fine di determinare, rispettivamente, l'importo della tassa di immatricolazione e di iscrizione (periodo dal 29 agosto al 30 dicembre 2013) e l'eventuale richiesta dei benefici di cui alle sez. 13.8 e 13.9 che prevedono, per l'attribuzione, limiti del valore ISEEU di € 150.000,00;
- considerato che per detti "Punti immatricolazione e raccolta ISEEU" si prevede nel suddetto Manifesto un periodo di apertura al pubblico dal 29 agosto al 30 dicembre 2013, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30, per un totale di 390 ore per punto;
- avuto riguardo che il valore ISEEU deve essere determinato dall'Università, come previsto dall'art.3, comma 1, del D.Lgs. 109/98, secondo il quale deve essere calcolato dall'Ente che prevede modalità integrative di valutazione delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari da apportare ai valori ISEE;
- ritenuto necessario garantire l'acquisizione del dato relativo alle dichiarazioni ISEEU già in fase di immatricolazione, per tutti coloro che hanno un reddito inferiore a quello corrispondente alla fascia massima e la necessità di raccogliere la documentazione cartacea successiva all'immatricolazione online;
- atteso che, alla luce dei dati degli anni precedenti e della novità del limite introdotto del valore ISEEU per la richiesta dei benefici di cui alle sez. 13.8 e 13.9, per l'a.a. 2012/13 si prevede un numero di immatricolazioni attraverso la procedura online di circa 8.000 studenti ai corsi di laurea di primo livello e ai corsi di laurea magistrale, oltre a circa 2.700 soggetti ISEEU;
- ritenuto opportuno organizzare tre distinti "Punti immatricolazione e raccolta ISEEU", con almeno due sportelli ciascuno, presso sedi da individuare da parte del Dirigente dell'Area della didattica e servizi agli studenti, nei luoghi di maggiore affluenza studentesca, in particolare:

- nel Centro storico;
- nel plesso didattico di Novoli;
- nel plesso didattico del Viale Morgagni;
- ritenuto opportuno che ogni “*Punto immatricolazione e raccolta ISEEU*”, sia gestito da personale esterno fornito da una società di servizi da individuare tramite idonea procedura ad evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa;
- tenuto conto che il numero complessivo di ore previste per l'intero periodo (29 agosto 2013 - 30 dicembre 2013) per le 6 unità esterne sopra indicate ammonta a n. 2.340 ore di front office [390*6], a cui si ritiene opportuno aggiungere un monte ore complessivo di 160 ore per il back office, da ripartire nei tre Punti raccolta, per la gestione delle pratiche consequenziale all'attività di raccolta, determinando così un totale complessivo di ore 2.500 [2.340+160] che, ad un costo lordo di mercato di circa € 18,00 orari, comporta un costo complessivo presunto di € 45.000,00 IVA inclusa;
- verificata la disponibilità del capitolo F.S. 1.03.01.05 “*Servizi a studenti e supporto alla didattica*” del Bilancio dell'Ateneo 2013 per un importo massimo di € 45.000,00 IVA inclusa;
- visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001 rubricato “*Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*”;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 rubricato “*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.*” (G.U. n. 126 del 31-5-2012);
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, di emanazione del Regolamento recante disciplina in materia di Contributi Universitari;
- considerato che la decisione in merito alla determinazione degli importi relativi alla Tassa regionale per il diritto allo studio universitario spetta alla Regione Toscana salvo l'applicazione dell'art. 18, comma 8 del suddetto decreto legislativo che dispone “*..qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato*”;
- visto il Decreto Ministeriale 26 marzo 2013, n. 221 rubricato “*Tassa minima iscrizione per l'anno accademico 2013/2014*”;
- visto il D.M. 24 aprile 2013, n. 334, rubricato “*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014*”;
- visto l'avviso del MIUR n. 3188 del 14 febbraio 2013, con il quale definiva le date di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di studio a programmazione nazionale e la successiva comunicazione, pubblicata sul sito del MIUR in data 7 giugno 2013, nella quale è anticipata la modifica di detto calendario;
- vista la proposta della Commissione didattica del 17 giugno 2013, in relazione alla sez. 2.1 “*Immatricolazione ai corsi di studio: calendario dei test di autovalutazione e delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato locale e nazionale*” del Manifesto degli studi anno accademico 2013-2014. Proposta redatta in relazione allo specifico mandato del Senato Accademico del 12 giugno 2013;
- visto il D.M. 12 giugno 2013, n. 449, rubricato “*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014*”;
- visto il vigente Statuto dell'Università e in particolare l'art. 14, comma 1, lettera q, dove si legge che il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Senato Accademico, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti;
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l'art. 22, comma 4 [termini immatricolazione ed iscrizioni], comma 5 [documentazione tasse e contributi], l'art. 23, comma 3 [trasferimenti e passaggi], nonché l'art. 33, comma 4 [corsi singoli];
- visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- considerata l'esigenza di garantire la pubblicazione del Manifesto entro il 30 giugno 2013, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo,

DELIBERA

- A. di approvare il Manifesto degli studi per l'anno accademico 2013/2014 nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante della presente delibera (All. D);
- B. di sospendere ogni indicazione in relazione alla tassa regionale restando in attesa delle decisioni della Regione Toscana in merito all'applicazione dell'art. 18, comma 8, del Decreto legislativo n. 68/2012, e fatto salvo che, in mancanza di tali decisioni, dovrà essere indicato nel Manifesto degli studi a.a.2013/14 l'importo di € 140,00 aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato, come stabilito dal citato art. 18, comma 8 che dispone “*qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della*

tassa e' aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato."

C. di acconsentire all'attivazione di tre "Punti immatricolazione e calcolo ISEEU", con almeno due sportelli ciascuno, a partire dal 29 agosto 2013 e fino al 30 dicembre 2013, presso i tre seguenti ambiti territoriali:

1. Centro storico;
2. Plesso didattico di Novoli;
3. Plesso didattico del Viale Morgagni

con il seguente orario di apertura al pubblico:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30.

I "Punti immatricolazione e calcolo ISEEU" saranno coordinati dall'Ufficio coordinamento carriere studenti dell'Area Didattica e Servizi agli studenti, con la presenza fissa di almeno due unità di personale fornito da una società di servizi da individuare tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa.

In detti "Punti immatricolazione e calcolo ISEEU" si provvederà:

- 1) all'acquisizione della dichiarazione ISEE e dell'ulteriore documentazione ai fini della determinazione del valore ISEEU esclusivamente per gli immatricolandi e per gli iscritti soggetti ISEEU ai sensi dell'art. 5 del DPCM 9/4/2001;
- 2) alla determinazione del valore ISEEU partendo dalla documentazione presentata dallo studente con l'ausilio del simulatore online messo a disposizione dall'INPS;
- 3) alla raccolta della documentazione cartacea relativa alle immatricolazioni online;
- 4) al rilascio allo studente del libretto universitario a seguito del controllo amministrativo della documentazione presentata per l'immatricolazione online;
- 5) alla registrazione nell'applicativo GISS delle carriere studenti del valore ISEEU.

Dette attività saranno coordinate a cura dell'Ufficio coordinamento carriere studenti dell'Ateneo.

Per l'attivazione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione della società di servizi di cui sopra, è stanziata la somma massima di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00), IVA inclusa, sul capitolo F.S. 1.03.01.05 "Servizi a studenti e supporto alla didattica" del Bilancio di Ateneo 2013.

Sul punto 6 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTI INTERNI DELLE SCUOLE DI ATENE0**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la delibera assunta il 17 maggio 2012 dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta, con la quale vengono stabiliti tempi e modalità di costituzione degli Organi centrali di Ateneo, dei Dipartimenti e delle Scuole, ai sensi dell'art. 54 comma 1 dello Statuto;
- visto lo schema di Regolamento interno delle Scuole proposto dal gruppo di lavoro costituito dal Rettore alla Didattica e per i servizi agli studenti, prof.ssa Anna Nozzoli, dai Presidenti delle dieci Scuole di Ateneo e da due dirigenti dell'amministrazione, dott. Massimo Benedetti e dott. Vincenzo De Marco;
- viste le delibere dei Consigli delle Scuole con le quali è stata proposta la bozza di Regolamento interno delle rispettive Scuole redatta nel rispetto dello schema suddetto;
- tenuto conto del parere del Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 21 giugno 2013;
- visto il regolamento di Ateneo delle Scuole, emanato con Decreto rettorale 16 ottobre 2012, n. 952 – prot. n. 112263;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze ed in particolare gli articoli 30 e 31;
- tenuto conto della necessità, segnalata dalla prof.ssa Nozzoli, di correggere alcuni refusi individuati nelle bozze dei singoli regolamenti,

esprime parere favorevole

all'approvazione dei regolamenti interni delle seguenti scuole, dando mandato alla prof.ssa Nozzoli di procedere alla revisione formale delle bozze dei predetti regolamenti prima di trasmetterle all'approvazione del Senato accademico:

- Scuola di Agraria;
- Scuola di Architettura;
- Scuola di Economia e Management;
- Scuola di Giurisprudenza;
- Scuola di Ingegneria;
- Scuola di Psicologia;
- Scuola di Scienze della Salute Umana;
- Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;
- Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri";
- Scuola di Studi Umanistici e della Formazione.

Sul punto 7 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO DI ATENE0 DEI DIPARTIMENTI E REGOLAMENTO**

RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COSTITUZIONE DEI DIPARTIMENTI»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- visti i testi elaborati con le proposte di modifica al Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti e al Regolamento per la costituzione dei Dipartimenti, dal gruppo di lavoro nominato con decreto rettorale n. 310 – prot. n. 17947, del 6 marzo 2013;
- preso atto delle osservazioni e suggerimenti proposti dal Comitato tecnico amministrativo riunitosi in data 5-6 giugno 2013;
- tenuto conto della necessità di procedere ad un coordinamento formale dei testi dei regolamenti;
- tenuto conto altresì di quanto deliberato dal Senato accademico nella seduta del 12 giugno 2013,
- preso atto dell'intervento della prof.ssa Petrucci a favore della proposta del Comitato Tecnico Amministrativo circa l'inserimento nel regolamento di Ateneo dei Dipartimenti della obbligatorietà del riferimento al settore concorsuale;
- ritenuto opportuno accogliere la suddetta indicazione,

delibera

I. in merito al Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti:

di accogliere le osservazioni del Comitato tecnico amministrativo, relativamente alle seguenti disposizioni:

- a) art.24 bis comma 1: si aggiunge “dal 1 Novembre al 30 giugno di ogni anno accademico”;
- b) art.24 bis comma 4: si aggiungono all'ultimo periodo del comma le espressioni: “esclusivamente” e “già”;
- c) art.24 ter comma 3: si aggiunge “il parere è reso da parte del C.U.N. entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Entro i 30 giorni successivi al ricevimento del parere del C.U.N., ...”.
- d) In ordine all'osservazione relativa alla introduzione del Capo III bis, si ritiene invece preferibile l'inserimento della specifica disciplina, in punto di mobilità interna all'Ateneo, nel regolamento sui Dipartimenti, dal momento che il precedente regolamento in materia, “Regolamento recante norme per i trasferimenti e la mobilità interna dei professori e ricercatori universitari” (D.R. 20 aprile 2007, n.321), disciplinava contemporaneamente i trasferimenti da altri Atenei e la mobilità interna.

A seguito della mutata cornice normativa, con l'entrata in vigore della L.240/2010, l'Ateneo si è già dotato di un'apposita disciplina per i trasferimenti di professori ordinari ed associati (Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (D.R. 1 giugno 2012, n.480); mentre è allo studio un regolamento per disciplinare le ipotesi di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 29 comma 10 della L.240/2010.

La mobilità interna segue quindi un percorso normativo ormai definitivamente separato dai trasferimenti da altri Atenei. Di qui, conseguentemente, anche la diversità dei rispettivi regolamenti chiamati a disciplinare ipotesi di mobilità interna ed esterna non più assimilabili.

Di accogliere parzialmente le osservazioni del CTA riguardo all'art. 24 ter comma 1su:

- e) art. 24 ter comma 1: dopo disciplinare “e/o da un settore concorsuale”;
- f) in ordine all'osservazione relativa all'art. 24 bis del regolamento, si ritiene di raccogliere il merito del suggerimento proposto dal C.T.A., con le integrazioni, sopra ricordate, all' art.24 bis comma 4.

Il Consiglio di amministrazione inoltre approva la seguente modifica:

- all'articolo 24ter c.1 riformulare la frase: “I Consigli valutano sia il profilo scientifico-didattico del docente sia l'oggettiva affinità dei settori.” come segue “I Consigli valutano il profilo scientifico-didattico del docente tenendo eventualmente conto dell'oggettiva affinità dei settori.”

Il Consiglio inoltre, in relazione a quanto previsto all'articolo 24bis, c.2, sottolinea che il passaggio di Professori e Ricercatori a un Dipartimento non referente del settore scientifico disciplinare di appartenenza deve intendersi come caso necessariamente eccezionale e, comunque, non deve confliggere con le “Linee guida per la definizione della nuova struttura Dipartimentale” approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di amministrazione nella seduta congiunta del 29 aprile 2011.

Il Consiglio di amministrazione approva, quindi, il regolamento di Ateneo dei Dipartimenti nel testo di seguito riportato.

“Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti”

CAPO I

Principi

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “Statuto”, il testo dello Statuto dell’Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale – n. 95 del 23 aprile 2012;
- b) per “Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti”, il Decreto del Rettore dell’Università degli studi di Firenze 21 settembre 2011, n. 890 (prot. 57557) «Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti»;
- c) per “corsi di studio” i corsi di laurea e laurea magistrale ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto;
- d) per “Dipartimento referente”, il Dipartimento che esercita le funzioni stabilite nel “Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti”;
- e) per “Dipartimento promotore” il Dipartimento che contribuisce in maniera significativa all’offerta formativa di un corso di studio secondo criteri stabiliti nel Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 2

(Attività)

1. I Dipartimenti, istituiti ai sensi dello Statuto e del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti, sono le strutture organizzative fondamentali per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché per il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione e per le attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie. Tali funzioni possono essere esercitate anche in collaborazione con altre strutture universitarie.
2. In particolare, ispirandosi al principio della libertà di ricerca e ai principi generali contenuti nello Statuto, i Dipartimenti promuovono e organizzano:
 - a) la ricerca scientifica, anche attraverso l’istituzione dei centri di ricerca di cui agli articoli 34 e 35 dello Statuto, nonché delle unità di ricerca di cui al successivo capo II del presente regolamento;
 - b) i corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 28 e seguenti dello Statuto;
 - c) i dottorati di ricerca, ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto, le scuole di specializzazione, i corsi di perfezionamento, i master, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - d) le attività di valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca, anche in coordinamento con altri centri e organismi dell’Ateneo o in collaborazione con altre Università, enti pubblici e privati, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.
 - e) le attività di consulenza scientifica o tecnologica, sulla base di contratti o convenzioni.
3. I Dipartimenti promuovono la collaborazione, da parte dei professori e ricercatori afferenti, con enti di ricerca nazionali e internazionali, anche nell’ambito delle convenzioni con essi stipulate dall’Ateneo.
4. I Dipartimenti promuovono altresì i processi di internazionalizzazione delle attività di ricerca, anche attraverso il sostegno allo sviluppo degli scambi e delle iniziative di cooperazione.

Articolo 3

(Autonomia)

1. Il Dipartimento è centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto.
2. L’organizzazione e il funzionamento del Dipartimento sono disciplinati da un regolamento interno nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e, in particolare, dei principi di efficacia, efficienza, economicità, funzionalità, trasparenza e partecipazione, e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Rettore, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera c), dello Statuto, può procedere all’annullamento di ufficio di atti degli organi del Dipartimento, con le modalità e i limiti di cui all’articolo 21-*novies*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Qualora gli organi del Dipartimento ritardino o omettano di compiere atti obbligatori, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, il Rettore, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera c), dello Statuto, individua, tra i dirigenti dell’Ateneo, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo.

Articolo 4

(Risorse)

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettere i), l) ed m) dello Statuto, il Consiglio di amministrazione delibera modelli distributivi, elaborati sulla base di appositi indicatori, mediante i quali ai Dipartimenti sono assegnate le risorse finanziarie per la chiamata di professori e ricercatori, per i bandi di assegni di ricerca e di borse di dottorato, nonché le risorse logistiche ed il personale tecnico amministrativo necessari per il loro funzionamento.
2. Le risorse per le chiamate di professori e ricercatori sono attribuite ai Dipartimenti referenti secondo quanto disposto agli articoli 3 e 4 del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti, anche valutando l’efficacia dell’utilizzo delle risorse assegnate nelle precedenti attribuzioni nonché la loro congruità con i criteri di erogazione allora adottati, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 14, comma 5.

3. La proposta agli organi di governo dell'Ateneo dell'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, previo parere della Commissione di cui all'articolo 14 del presente regolamento. La proposta deve essere elaborata tenendo conto dei criteri con cui è avvenuta l'attribuzione delle risorse al Dipartimento da parte dell'Ateneo richiamata al comma 2, ferma restando la possibilità di richiedere la destinazione delle risorse per chiamate di professori e ricercatori su settori scientifico disciplinari ai quali non afferiscano docenti di Ateneo, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti.

4. La programmazione del personale docente e ricercatore del Dipartimento può avvenire anche proponendo agli organi di governo dell'Ateneo l'utilizzo di risorse esterne, di cui il Dipartimento stesso accerta la disponibilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5

(Responsabile Amministrativo)

1. Ai compiti di supporto degli organi dei Dipartimenti, di attuazione delle deliberazioni da questi assunte, nonché alle attività gestionali e strumentali relative alle attribuzioni dei Dipartimenti è preposto, quale responsabile amministrativo, un dipendente che, ove previsto e secondo quanto disciplinato da apposito atto organizzativo, si avvale di strutture, centrali e decentrate, comuni.

2. Al fine di garantire razionalità ed efficienza operativa, il responsabile amministrativo del Dipartimento adotta, ove del caso su delega del Direttore generale e dei Dirigenti di area, tutti gli atti, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e i provvedimenti amministrativi relativi ai compiti cui è preposto. Il responsabile amministrativo è componente del Consiglio di Dipartimento e partecipa alle sedute della Giunta ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto.

3. Nelle ipotesi di attivazione e riorganizzazione dipartimentale previste nel capo III del presente regolamento, l'assegnazione del personale al Dipartimento è determinata dal Direttore generale, sentito il Consiglio di amministrazione, tenendo anche conto di eventuali indicazioni provenienti dai Dipartimenti interessati.

Capo II

Organizzazione

Articolo 6

(Composizione)

1. Ogni professore e ricercatore afferisce in maniera esclusiva a un Dipartimento dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti.

2. Professori di ruolo e ricercatori afferiscono al Dipartimento che ne ha effettuato la chiamata.

3. Le modalità di afferenza di professori e ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore del vigente Statuto sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 55, commi 2 e 3, dello Statuto. Lo stesso regolamento disciplina altresì le modalità di monitoraggio della consistenza dei Dipartimenti e i conseguenti casi di disattivazione.

Articolo 7

(Partecipazione alle attività del Dipartimento e accesso)

1. Oltre ai professori e ricercatori afferenti, partecipano alle attività del Dipartimento dottorandi di ricerca, specializzandi, assegnisti di ricerca, borsisti e altri studiosi che operino nell'ambito di convenzioni o di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento, nonché gli studenti coinvolti in attività didattiche o di ricerca, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Dipartimento.

2. Con successivo provvedimento saranno disciplinate le procedure di selezione e permanenza presso i Dipartimenti di esperti e studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo, potranno essere chiamati a svolgere nell'Ateneo stesso attività formativa, anche di tipo seminariale, nell'ambito di un corso di studi, ovvero attività di ricerca.

3. Il regolamento interno, per specifiche esigenze, può consentire l'accesso al Dipartimento, alle sue strutture e ai suoi servizi anche a soggetti che non rientrino nelle categorie indicate nei commi precedenti.

Articolo 8

(Articolazione del Dipartimento in Sezioni)

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, dello Statuto, il regolamento interno del Dipartimento disciplina l'eventuale organizzazione del Dipartimento in sezioni, esplicitando in un apposito allegato la denominazione e i particolari ambiti tematici, disciplinari o funzionali a specifiche esigenze organizzative e di ricerca che ne motivano l'istituzione. L'allegato costituisce parte integrante e sostanziale del regolamento interno.

2. Ciascun professore e ricercatore può chiedere di aderire a non più di una sezione. La afferenza alla Sezione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento sulla base della congruenza della attività del professore e

ricercatore con gli ambiti tematici, disciplinari o funzionali della Sezione stessa.

3. La numerosità minima dei componenti di una Sezione è fissata dal regolamento interno e può essere inferiore a dieci qualora sussistano giustificate e documentate esigenze di ricerca, assistenziali o logistiche, da riportare nell'allegato di cui al comma 1.

4. Le sezioni esercitano funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta del Dipartimento, secondo quanto stabilito nel regolamento interno del Dipartimento.

5. Il regolamento interno del Dipartimento stabilisce le modalità di designazione del coordinatore della Sezione, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 47 dello Statuto, e ne individua le competenze.

6. Il coordinatore della Sezione dura in carica quattro anni. Il regolamento interno del Dipartimento può prevedere limiti alla rieleggibilità dei coordinatori che abbiano già espletato una pluralità di mandati.

7. Il regolamento interno disciplina altresì i casi e le modalità di disattivazione, con delibera del Consiglio di Dipartimento, delle Sezioni di cui al presente articolo.

Articolo 9

(Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Articolo 10

(Consiglio di Dipartimento: composizione e funzionamento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto.

2. Per il funzionamento del Consiglio del Dipartimento trovano applicazione, oltre a quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, eventuali disposizioni attuative contenute nel regolamento interno del Dipartimento.

3. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento. La convocazione è dovuta qualora lo richieda per iscritto almeno un terzo dei componenti del Consiglio, con l'indicazione delle questioni da inserire all'ordine del giorno.

4. La partecipazione al Consiglio di Dipartimento non può costituire oggetto di delega.

5. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate dal Presidente, all'inizio della seduta, ad un membro del Consiglio.

6. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo i casi in cui disposizioni di legge prevedano un quorum diverso. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.

7. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto nello Statuto o nella legge; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Salvo espressa disposizione di legge, le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

8. Il regolamento interno può prevedere la costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori o consultivi su materie specifiche.

Articolo 11

(Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici)

1. Il personale tecnico-amministrativo e i lettori e collaboratori esperti linguistici eleggono al loro interno la propria rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento nella misura complessiva del 15% di tali componenti, secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 4, dello Statuto.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo, i lettori e collaboratori esperti linguistici che risultano assegnati al Dipartimento. Ha diritto all'elettorato attivo il personale tecnico amministrativo a tempo determinato che risulta assegnato al Dipartimento.

3. I componenti eletti durano in carica quattro anni. Essi sono rinnovabili una sola volta consecutivamente. Il loro mandato decorre dalla data del decreto di proclamazione.

4. Salvo quanto previsto nell'articolo 26 del presente regolamento, l'elezione è indetta con decreto del Direttore che ne fissa tempi e modalità. Il decreto viene pubblicato almeno venti giorni prima della data prevista delle elezioni. Dell'esito delle elezioni viene data pubblicità tramite affissione all'albo del Dipartimento del decreto di proclamazione degli eletti.

5. Per l'elezione della rappresentanza di cui al presente articolo trova applicazione l'articolo 47, commi 1, 2, 3 ed 8, dello Statuto. Qualora il numero degli eleggibili sia superiore ad una unità, è garantita l'elezione di almeno un rappresentante per ognuna delle componenti di cui al comma 1, se presenti nel Dipartimento.

Articolo 12

(Rappresentanza degli studenti e dei dottorandi, nonché degli assegnisti di ricerca)

1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore eleggono al loro interno, separatamente, le loro rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento nella misura del 15% del numero totale dei professori e ricercatori componenti del Consiglio, con modalità previste da apposito Regolamento di Ateneo.

2. Gli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa eleggono una rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento pari a uno ovvero a due componenti a seconda che il numero dei dottorandi sia, rispettivamente, inferiore ovvero pari o superiore a cinque. E' facoltà del dottorando avanzare motivata richiesta al Collegio dei Docenti di esercitare l'elettorato attivo e passivo presso il Dipartimento nel quale svolge in via prevalente la propria attività formativa. Il regolamento interno del Dipartimento può prevedere che del Consiglio di Dipartimento faccia parte una rappresentanza degli specializzandi entro il limite previsto per la rappresentanza dei dottorandi.

3. I titolari di un assegno di ricerca le cui attività di ricerca hanno come responsabile un componente del Dipartimento eleggono al loro interno una rappresentanza nella stessa misura di cui al comma 2.

4. Per quanto attiene alla elezione delle rappresentanze dei dottorandi, degli assegnisti di ricerca e degli specializzandi trova applicazione l'articolo 47, commi 1, 2, 3 ed 8, dello Statuto e l'articolo 11 comma 4 del presente regolamento.

5. La durata del mandato dei rappresentanti di cui al presente articolo è fissata in due anni e decorre dalla data della loro proclamazione.

Articolo 13

(Consiglio di Dipartimento: competenze)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di governo del Dipartimento.

2. Ad esso competono la definizione delle linee strategiche del Dipartimento in riferimento alle attività scientifiche e didattiche, nonché alle attività rivolte all'esterno ad esse correlate ed accessorie, e le decisioni in merito alle attività di sviluppo e di programmazione.

3. In particolare, secondo quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio:

a) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, la proposta di regolamento interno del Dipartimento;

b) propone al Senato accademico l'afferenza del Dipartimento ad una delle aree scientifico disciplinari di cui all'articolo 13, comma 5, dello Statuto;

c) presenta agli organi di governo dell'Ateneo proposte riguardanti lo sviluppo delle attività di ricerca e delle attività didattiche, previo parere, per queste ultime, delle Scuole interessate;

d) elabora e presenta al Consiglio di amministrazione la programmazione del personale, sentiti, per quanto riguarda il personale docente, i Consigli dei Corsi di studio di cui è promotore e in generale di quelli cui assicura la copertura degli insegnamenti e le Scuole interessate;

e) propone la costituzione delle Scuole, ai sensi del successivo articolo 21;

f) propone, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei Corsi di studio di cui, rispettivamente intende essere o è promotore, da trasmettere alla Scuola per il parere di cui all'articolo 31, comma 6, lettera a), dello Statuto;

g) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, nel caso di cui all'articolo 33, comma 11, dello Statuto;

h) delibera, di concerto con il Consiglio della Scuola, il piano annuale delle attività didattiche, proposto dai Consigli dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, secondo le modalità previste nel Regolamento delle Scuole di Ateneo;

i) delibera il piano di sviluppo dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, nonché le proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore, previo parere delle Scuole interessate;

j) formula proposte al Senato accademico in ordine al regolamento didattico di Ateneo, anche su iniziativa dei Consigli dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore;

k) propone al Senato accademico, previo parere della Scuola interessata, i regolamenti didattici dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore;

l) assume le deliberazioni previste dai regolamenti di Ateneo in ordine ai corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione e master di cui il Dipartimento è sede amministrativa;

m) propone la chiamata dei professori; la deliberazione deve essere approvata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia in relazione alla chiamata dei professori di prima fascia, e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia;

n) propone la chiamata dei ricercatori a tempo determinato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia;

o) attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la realizzazione dell'offerta formativa programmata,

nell'ambito del piano annuale delle attività didattiche, di cui alla lettera *h*) del presente comma.

- p*) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, verificando il rispetto dei doveri di ufficio da parte dei professori e ricercatori, con particolare riferimento al loro complessivo impegno didattico, di ricerca e all'adempimento degli altri compiti istituzionali;
 - q*) propone l'istituzione e l'eventuale successiva disattivazione di centri di ricerca dell'Ateneo;
 - r*) propone l'istituzione di centri interuniversitari di ricerca e l'adesione dell'Università di Firenze ad un centro interuniversitario già istituito e il successivo, eventuale recesso;
 - s*) esprime parere sulle proposte di revisione dello Statuto.
4. Il Consiglio di Dipartimento inoltre:
- a*) propone al Senato accademico ogni eventuale modifica della denominazione del Dipartimento;
 - b*) delibera l'eventuale disattivazione delle sezioni del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
 - c*) delibera l'istituzione della Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento di cui all'articolo 14 del presente regolamento;
 - d*) delibera l'istituzione e la successiva disattivazione delle Unità di ricerca di cui all'articolo 20 del presente regolamento;
 - e*) delibera in ordine al piano annuale delle ricerche, sentita la Commissione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, con particolare attenzione al profilo dell'internazionalizzazione e della valutazione dei risultati;
 - f*) delibera sulle borse di studio e sugli assegni di ricerca da attivare nei settori scientifico-disciplinari di cui il dipartimento è referente;
 - g*) approva, per ciascun esercizio, i documenti e gli atti previsti dal ciclo di bilancio e di rendicontazione in fase preventiva, in corso di esercizio ed in sede consuntiva, così come definiti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - h*) approva contratti, accordi e convenzioni di competenza del Dipartimento;
 - i*) esprime parere in ordine alle richieste di afferenza di professori e ricercatori successive alla costituzione del Dipartimento, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti;
 - j*) ha competenza per le questioni attinenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori per le quali è richiesta dalla legge o da altra fonte normativa la deliberazione del Dipartimento;
 - k*) esprime parere sulla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - l*) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica dei professori e dei ricercatori;
 - m*) conferisce i contratti di docenza di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - n*) definisce, d'intesa con le Scuole coinvolte, il concorso del Dipartimento ad attività didattiche al di fuori di quelle svolte nell'ambito dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore;
 - o*) prospetta al Consiglio di amministrazione le esigenze di personale tecnico-amministrativo;
 - p*) fissa i criteri generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento;
 - q*) delibera, per quanto di competenza, sulla utilizzazione dei beni assegnati al Dipartimento;
 - r*) approva e sottopone al Senato accademico il documento di indirizzo e programmazione triennale delle risorse, nonché di valutazione dei risultati di cui al successivo articolo 14, commi 4 e 5;
 - s*) formula agli organi di governo dell'Ateneo motivata richiesta di attribuzione al Dipartimento della qualifica di Dipartimento referente, in deroga al Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti; ai fini dell'esame da parte degli organi di governo dell'Ateneo è richiesto il parere conforme del Dipartimento dell'Ateneo cui tale qualifica è già stata attribuita all'atto della sua costituzione. Resta fermo che la qualifica di Dipartimento referente per uno stesso settore scientifico-disciplinare può essere attribuita a non più di due Dipartimenti.
 - t*) esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ateneo, dal regolamento interno di Dipartimento.
5. Il Dipartimento delibera sulle questioni relative alle persone dei professori di ruolo e dei ricercatori nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri di chiara fama, ai sensi della normativa vigente, sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio nella composizione di cui al primo periodo.
-

6. Con riferimento alle competenze di cui al comma 3, lettere *i*) ed *o*), nel caso in cui i docenti del settore interessato siano distribuiti su due Dipartimenti referenti, il Consiglio di Settore, di cui all'articolo 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti, deve trasmettere il parere ai due Dipartimenti interessati.

7. Qualora i pareri espressi da due Dipartimenti referenti dello stesso settore scientifico-disciplinare, ai sensi del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti, siano contrastanti, l'organo cui tali pareri sono stati trasmessi, nell'assumere la relativa decisione, tiene in considerazione anche la consistenza relativa dei componenti del settore nei due Dipartimenti.

Articolo 14

(Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 dello Statuto e dall'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, ciascun Dipartimento istituisce, quale struttura interna avente funzioni di consulenza e di proposta, una Commissione di indirizzo e autovalutazione. Tale Commissione ha il compito di coadiuvare gli organi del Dipartimento nelle politiche dell'impiego delle risorse e nell'indirizzo dell'attività scientifica di ricerca, di trasferimento e di innovazione.

2. La Commissione è costituita da professori e ricercatori del Dipartimento. Le modalità di designazione sono definite nel Regolamento interno il quale può altresì prevedere che la Commissione sia integrata da esperti di enti di ricerca, nazionali, internazionali o esteri, competenti ed attivi nei campi di ricerca riferibili ai settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente. La Commissione dura in carica 4 anni salvo che il regolamento interno non preveda una durata inferiore.

3. Riguardo alla composizione della Commissione, il Regolamento Interno tiene conto della eventuale articolazione del Dipartimento in sezioni, ove lo richiedano le specifiche funzioni di ricerca attribuite alle stesse. La Commissione designa un presidente che la convoca e ne dirige i lavori. Il presidente dura in carica 4 anni salvo che il regolamento interno non preveda una durata inferiore.

4. Il Consiglio di Dipartimento, attenendosi ai principi e agli indirizzi definiti dal Nucleo di valutazione, approva, su proposta della Commissione, il documento di indirizzo e programmazione triennale delle risorse, nonché di valutazione dei risultati, e lo trasmette agli organi di governo di ateneo. Il documento ispira i criteri di valutazione della ricerca a metodologie riconosciute in ambito nazionale e internazionale, avendo anche riguardo agli indirizzi valutativi adottati dagli organi di governo dell'Ateneo per l'assegnazione delle risorse ai Dipartimenti.

5. Il documento può contenere la definizione e la descrizione di specifici indicatori valutativi delle attività di ricerca, di trasferimento e di innovazione del Dipartimento, e proporre inoltre una opportuna ponderazione tra tali indicatori, nonché fra il loro complesso e quelli relativi alla didattica. Gli organi di governo dell'Ateneo, sentito il Nucleo di Valutazione, possono utilizzare tali indicazioni al fine di integrare, con riferimento al Dipartimento interessato, i criteri generali per la ripartizione delle risorse per posti di professore e ricercatore, nonché per assegni di ricerca e borse di dottorato.

6. La Commissione coadiuva il Direttore del Dipartimento nella predisposizione della relazione di cui al successivo articolo 16, comma 2, lettera *d*). A tale scopo, essa redige un documento sulle modalità di assegnazione dei fondi di ricerca e delle risorse deliberate dal Dipartimento e sull'efficacia delle politiche di reclutamento effettuate dal Dipartimento stesso nell'ultimo triennio, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

7. La Commissione, con cadenza almeno triennale ovvero su richiesta del Consiglio, presenta una relazione sulle Unità di ricerca del Dipartimento, di cui al successivo articolo 20.

Articolo 15

(Elezione e cessazione dalla carica del Direttore del Dipartimento)

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto con le modalità di cui all'articolo 27, comma 6, dello Statuto.

2. Il Direttore del Dipartimento cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del Consiglio e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, le funzioni di Direttore di Dipartimento sono assunte dal più anziano dei professori di ruolo ordinari o, in caso di indisponibilità, associati.

4. Nel caso di dimissioni presentate per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, il Direttore resta in carica fino all'avvenuta nomina del successore.

5. In ogni caso di cessazione anticipata dalla carica da parte del Direttore, il decano dei professori ordinari provvede sollecitamente, e comunque entro il termine di quarantacinque giorni, all'indizione delle elezioni del nuovo Direttore.

Articolo 16

(Attribuzioni del Direttore del Dipartimento)

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ne promuove e coordina le attività istituzionali.
2. In particolare, esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) indice le elezioni delle rappresentanze per gli organi del Dipartimento;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento, predisponendone l'ordine del giorno e cura, coadiuvato dal Responsabile amministrativo, l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
 - c) coadiuvato dal Responsabile amministrativo, predisporre e presenta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, per ciascun esercizio, i documenti e gli atti previsti dal ciclo di bilancio in fase preventiva, nel corso dell'esercizio ed in sede consuntiva, così come definiti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d) propone al Consiglio all'inizio di ogni anno l'approvazione di una relazione sulle attività del Dipartimento nell'anno precedente, e ne cura la trasmissione al Rettore;
 - e) cura la predisposizione, con cadenza biennale, di una pubblicazione sulle attività di ricerca e trasferimento, da inserire nella pagina *web* del Dipartimento;
 - f) sottopone alla approvazione del Consiglio le convenzioni tra il Dipartimento e i soggetti interessati e provvede alla stipula delle stesse;
 - g) vigila in generale sul regolare andamento delle attività didattiche e di ricerca;
 - h) esercita le competenze spettanti al Preside della Facoltà, in forza del Decreto del Rettore dell'Università degli studi di Firenze 27 luglio 2011, n. 693 (prot. 48573) recante «Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore»;
 - i) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
 - j) vigila in generale sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
 - k) stipula contratti ed autorizza pagamenti per quanto concerne strumenti, lavori, materiali del Dipartimento, fatta salva, nella gestione dei fondi specificamente assegnati, l'autonomia dei responsabili delle ricerche, dei gruppi di ricerca e delle sezioni, ove costituite;
 - l) adotta atti urgenti e indifferibili, con espressa indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella riunione immediatamente successiva;
 - m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti di ateneo e dalle leggi vigenti.
3. Il regolamento interno del Dipartimento può prevedere che il Direttore affidi lo svolgimento di particolari compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta.

Articolo 17

(Vicedirettore)

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 7 dello Statuto, il Direttore del Dipartimento può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento un vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il mandato del Vicedirettore cessa in caso di revoca ovvero con l'entrata in carica del nuovo Direttore.
3. Qualora il Vicedirettore non sia stato designato, ovvero nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Direttore è sostituito dal più anziano in ruolo dei professori a tempo pieno ordinari o, in caso di indisponibilità, associati afferenti al Dipartimento.

Articolo 18

(Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione)

1. La Giunta di Dipartimento è composta:
 - a) dal Direttore che la presiede;
 - b) da una rappresentanza di professori e ricercatori;
 - c) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio;
 - d) da un rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti, eletto da e fra gli studenti, dottorandi e assegnisti membri del Consiglio.
 2. Il regolamento interno del Dipartimento definisce le modalità di elezione delle rappresentanze di cui al comma 1, che sono indette dal Direttore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto.
 3. Qualora, in applicazione del comma 1 lett. b), il numero dei rappresentanti dei professori e ricercatori risulti pari o superiore a sei, il Regolamento interno del Dipartimento può prevedere un incremento delle rappresentanze di cui al comma 1, lett. c) e d).
-

4. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo.
5. Salvo quanto previsto nel successivo articolo 26, comma 9, per la prima costituzione della Giunta, il numero dei professori e ricercatori di cui al comma 1, lettera *b*), è fissato dal regolamento interno del Dipartimento nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) consistenza della rappresentanza in misura non inferiore ai tre quinti del totale dei componenti della Giunta;
 - b) possibilità di prevedere che di tale rappresentanza facciano parte i coordinatori delle Sezioni.
6. I membri della Giunta durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente eletti una sola volta consecutivamente. Fanno eccezione i componenti di cui al comma 1, lettera *d*), che durano in carica due anni accademici.

Articolo 19

(Giunta di Dipartimento: competenze)

1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed è competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal presente regolamento e dal regolamento interno del Dipartimento.
2. Con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta competenze proprie dello stesso Consiglio, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, dello Statuto, e per quelle di cui all'articolo 13, comma 3 e comma 4, lettere da *a*) ad *m*), *r*), *s*) e *t*) del presente regolamento. Le competenze di cui alla lettera *h*) del citato art. 13 comma 4 possono essere delegate alla Giunta in relazione agli accordi e convenzioni di durata non superiore ai tre anni nonché ai contratti il cui ammontare non sia superiore a cinquecentomila euro, esclusa IVA. Tale importo può essere aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Le modalità attuative della presente disposizione sono contenute nel regolamento interno del Dipartimento.
3. In ogni caso il Direttore può, qualora lo ritenga opportuno, sottoporre comunque all'approvazione del Consiglio le questioni che siano oggetto di delega alla Giunta.

Articolo 20

(Unità di ricerca)

1. Al fine di valorizzare specifiche competenze disciplinari o interdisciplinari all'interno del Dipartimento e tra Dipartimenti, ovvero per coordinare la stesura e la conduzione di progetti di ricerca, trasferimento e innovazione, nazionali o internazionali, i Consigli di Dipartimento possono deliberare l'istituzione di Unità di ricerca, senza oneri finanziari per l'Ateneo e ne danno comunicazione al Rettore. Delle Unità di ricerca possono far parte professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti nonché gli altri soggetti di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
2. Le Unità di ricerca sono prive di autonomia gestionale.
3. Con riferimento alle Unità di ricerca costituite all'interno di un Dipartimento, il Regolamento interno definisce:
 - a) gli eventuali criteri di numerosità dei componenti;
 - b) l'esclusività o meno di appartenenza alle Unità dei suoi componenti;
 - c) i contenuti della delibera istitutiva della Unità, con particolare riguardo alla sua denominazione, da utilizzare nelle pubblicazioni scientifiche dei membri, alla nomina del coordinatore e alle forme e l'entità del supporto amministrativo e logistico da destinare ad essa;
 - d) i casi e le modalità di disattivazione, avendo riguardo alla sopravvenuta cessazione delle motivazioni alla base dell'istituzione dell'Unità, nonché alla mancanza di una significativa produzione scientifica dell'Unità stessa.
4. Anche ai fini di quanto previsto dalla lettera *d*) del precedente comma 3, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione di cui all'articolo 14, comma 7, del presente regolamento.
5. L'Unità di ricerca fra più Dipartimenti è costituita con una deliberazione comune approvata separatamente dai Consigli dei Dipartimenti interessati, nel rispetto dei principi contenuti nei commi precedenti.

Articolo 21

(Istituzione delle Scuole)

1. Sulla base di progetti motivati, fondati su esigenze di razionalizzazione e coordinamento delle attività didattiche dei Corsi di laurea, di laurea magistrale, delle Scuole di specializzazione, nonché per la gestione dei relativi servizi, due o più Dipartimenti costituiscono una Scuola, ai sensi degli articoli 30 e seguenti dello Statuto.
2. Alla Scuola è in particolare affidato il coordinamento delle funzioni spettanti ai Dipartimenti promotori di uno stesso corso di studio, secondo modalità definite dal Regolamento delle Scuole di Ateneo.

3. La deliberazione comune di costituzione della Scuola è approvata separatamente dai Dipartimenti interessati.

Capo III

Attivazione, soppressione, confluenza e accorpamento dei Dipartimenti

Articolo 22

(Attivazione)

1. Per la costituzione dei Dipartimenti trovano applicazione l'articolo 26 dello Statuto e le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti.

Articolo 23

(Soppressione)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *e*), dello Statuto, il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, delibera la soppressione di un Dipartimento:
 - a) nel caso in cui non sia portato a compimento il piano di reintegro della numerosità di cui all'articolo 5 del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure previste all'articolo 24 del presente regolamento;
 - b) qualora il Consiglio di Dipartimento la proponga con delibera approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti;
 - c) qualora siano riscontrate gravi e reiterate irregolarità nella gestione;
 - d) qualora si verificano condizioni che determinino un'impossibilità di funzionamento degli organi del Dipartimento di cui al precedente articolo 9.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*) il Rettore provvede alla nomina di un Commissario incaricato di provvedere all'ordinaria amministrazione fino al termine di cui al successivo comma 6.
3. Il Consiglio di amministrazione delibera la soppressione dopo aver acquisito i dati necessari in relazione a quanto previsto dal precedente comma 1. Tuttavia, nel caso previsto dal comma 1, lettera *a*), prima di deliberare la soppressione, il Consiglio di amministrazione può fissare un termine entro il quale docenti o ricercatori dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 3 e 4 del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti, possono chiedere di essere trasferiti al Dipartimento, al fine di ripristinarne la numerosità minima. In tale caso non trova applicazione l'articolo 6, comma 5, dello stesso Regolamento.
4. I professori e ricercatori del Dipartimento soppresso dichiarano la propria afferenza, entro il termine stabilito nella delibera di cui al comma 1, ad un altro Dipartimento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti.
5. La delibera di cui al comma 1 dispone in merito alla destinazione dei locali e dei mezzi del Dipartimento soppresso. I fondi di ricerca del personale docente e ricercatore vengono trasferiti alle strutture presso le quali sia perfezionato il loro trasferimento, cosicché i titolari ne possano continuare a disporre.
6. Nei casi di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), la soppressione decorre di norma dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo il più breve termine stabilito dal Consiglio di amministrazione. Nei casi di cui al comma 1, lettere *c*) e *d*), il Consiglio di amministrazione delibera anche la decorrenza della soppressione.

Articolo 24

(Fusione; confluenza)

1. Due o più Dipartimenti possono proporre, con delibera dei rispettivi Consigli a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, di fondersi per costituire un nuovo Dipartimento. La proposta, da sottoporre all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, deve essere conforme ai requisiti stabiliti nel Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti e deve prevedere la contestuale disattivazione dei Dipartimenti proponenti.
2. Un Dipartimento può proporre, contestualmente alla disattivazione, la propria confluenza in un altro Dipartimento dell'Ateneo. I Consigli dei due Dipartimenti interessati deliberano conformemente a tale proposta, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto. La proposta, da sottoporre all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, deve essere conforme ai requisiti stabiliti nel Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti.
3. I locali e i mezzi dei Dipartimenti coinvolti nell'accorpamento sono assegnati al nuovo Dipartimento. Quelli del Dipartimento proponente la confluenza sono destinati al Dipartimento risultante dalla fusione.
4. I fondi di ricerca del personale docente e ricercatore vengono trasferiti alle strutture risultanti dall'accorpamento o dalla confluenza, cosicché i titolari ne possano continuare a disporre.
5. Le proposte di cui al presente articolo devono essere avanzate, di norma, entro il 30 giugno.

Capo III *bis*

Mobilità

Articolo 24 bis

(Procedure di mobilità interna)

1. Decorso il primo triennio di afferenza al Dipartimento, professori e ricercatori possono presentare al Rettore, dal 1° novembre al 30 giugno di ogni anno accademico, domanda di trasferimento, adeguatamente motivata, verso altro Dipartimento di Ateneo. I direttori dei due dipartimenti interessati entro un mese sono tenuti a convocare i rispettivi Consigli per l'espressione del relativo parere.
2. Tenuto conto dei pareri rilasciati dai due Dipartimenti interessati e in applicazione del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei dipartimenti e del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, il Senato Accademico esprime parere motivato di accoglimento o di rigetto della domanda di trasferimento. In ogni caso il trasferimento non può pregiudicare il numero minimo di componenti necessario per la costituzione dei dipartimenti. Il passaggio ad un Dipartimento non referente del settore scientifico disciplinare di appartenenza non è consentito, salvo casi eccezionali ed ove siano positivamente valutate le particolari motivazioni espresse nella domanda dell'interessato.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico e ai sensi del comma 2, delibera entro il successivo mese di Ottobre.
4. In prima applicazione della nuova struttura dipartimentale, anche anteriormente al compimento del triennio di afferenza di cui all'art. 6, comma 5, del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti, i professori e i ricercatori possono presentare, ai sensi dei commi che precedono, domanda di trasferimento esclusivamente verso un dipartimento di Ateneo già referente del loro settore scientifico disciplinare.

Articolo 24 ter

(Procedure a seguito di passaggio di settore scientifico-disciplinare)

1. La domanda di passaggio da un settore scientifico-disciplinare ad un altro, corredata dalla indicazione del corrispettivo settore concorsuale, avanzata da parte di professori e ricercatori in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione è presentata dall'interessato ai Direttori dei Dipartimenti referenti dei settori di afferenza attuale e di destinazione, che entro un mese sono tenuti a convocare i rispettivi consigli per l'espressione del relativo parere. I Consigli valutano il profilo scientifico-didattico del docente tenendo eventualmente conto dell'oggettiva affinità dei settori.
2. Nel caso che il trasferimento sia richiesto verso un settore che non ha altri membri in Ateneo, la domanda deve essere presentata al Direttore del Dipartimento referente del maggior numero di settori della medesima Area CUN, cui appartiene il settore al quale si richiede di afferire
3. Il passaggio di settore è disposto in via definitiva con decreto del Rettore, previa acquisizione del parere del C.U.N.. Il parere è reso da parte del CUN entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Entro i 30 giorni successivi al ricevimento del parere del CUN, il Rettore accoglie o rigetta la domanda, motivando l'eventuale difformità dal parere ricevuto. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 comma 4, lett. s), l'accoglimento della domanda di passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare non comporta l'automatica acquisizione, da parte del Dipartimento di attuale afferenza del docente, della referenza del nuovo settore scientifico-disciplinare. Una volta disposto, in via definitiva, il passaggio di settore, il professore o ricercatore, afferisce, a domanda, da presentare al Rettore, al Dipartimento referente del nuovo settore scientifico-disciplinare.

Capo IV

Norme transitorie e finali

Articolo 25

(Funzioni assistenziali)

1. Con successivo regolamento di Ateneo saranno individuate le competenze dei Dipartimenti e delle Scuole in materia assistenziale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dagli articoli 1, comma 10, 30, comma 2, 31, comma 7, dello Statuto.

Articolo 26

(Prima costituzione dei Dipartimenti)

1. I Dipartimenti costituiti ai sensi del vigente Statuto sono attivati alla data e con le modalità definite nella delibera di cui all'articolo 54, comma 1, dello Statuto.
2. La stessa delibera fissa il termine entro il quale sono indette le elezioni delle rappresentanze nei Consigli dei Dipartimenti istituiti per la prima volta ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. La definizione del corpo elettorale e le modalità della prima elezione delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di Dipartimento sono definite in apposito Regolamento elettorale transitorio di Ateneo.
4. La durata in carica dei rappresentanti di cui al comma 3 è fissata dalla delibera di cui all'articolo 54, comma 1, dello Statuto.
5. La carica di rappresentante degli studenti in Consiglio di Dipartimento, ai sensi del comma 3 del

presente articolo, non è incompatibile con altre cariche di rappresentanza negli organi accademici dell'Ateneo.

6. L'assegnazione del personale ai Dipartimenti ai sensi del comma 1 è determinata dal Direttore generale, entro il termine individuato dalla delibera di cui all'articolo 54, comma 1, dello Statuto.

7. Entro il termine fissato nella delibera di cui all'articolo 54, comma 1, dello Statuto, il decano dei Professori ordinari del Dipartimento emana il decreto di indizione delle elezioni del Direttore del Dipartimento.

8. Il Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, può deliberare uno schema-tipo di regolamento interno dei Dipartimenti. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, tale schema-tipo non è in ogni caso vincolante per i Dipartimenti.

9. Fino all'entrata in vigore del regolamento interno, la Giunta del Dipartimento, è composta dal Direttore, da sei professori e ricercatori, da un rappresentante del personale, da un rappresentante degli studenti, dottorandi e assegnisti. Le elezioni sono indette dal Direttore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto.

Articolo 27

(Entrata in vigore).

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto. La sua applicazione nella fase transitoria di istituzione dei nuovi dipartimenti è disciplinata dalla delibera di cui all'articolo 54 dello Statuto.

I. In merito al Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti:

di accogliere le osservazioni del Comitato tecnico amministrativo, nella redazione dell'articolato relativamente alle seguenti disposizioni:

- a) art. 3 comma 4, lett. d: si aggiunge nel secondo periodo, l'espressione "ed esprime parere in ordine";
- b) art. 4 comma 4: si aggiunge l'espressione "devono essere presenti docenti e ricercatori afferenti a ciascun Dipartimento referente rappresentanti".

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, considerato che l'articolo 4, comma 1 del Regolamento definisce sufficientemente i compiti ad esso attribuiti, ritiene di non dover normare ulteriormente tale organo per non appesantire la formulazione del testo.

Il Consiglio di amministrazione, infine, preso atto che, nelle more dell'approvazione della modifica al regolamento in oggetto, si è provveduto da parte dei consigli di settore, a nominare i rispettivi coordinatori, rileva l'opportunità che il mandato degli stessi in carica alla data odierna, termini il 31 ottobre 2016.

Il Consiglio di amministrazione approva quindi il regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti secondo il testo di seguito riportato.

Regolamento recante "Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti"

Art.1

(Oggetto e definizioni)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione dei Dipartimenti riorganizzati e con le competenze loro attribuite ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche in attuazione delle "Linee guida per la definizione della nuova struttura Dipartimentale" approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nella seduta congiunta del 29 aprile 2011.
2. Il Regolamento definisce altresì le modalità di monitoraggio della consistenza dei Dipartimenti e i relativi casi di disattivazione.

Art.2

(Composizione numerica dei Dipartimenti)

1. Ogni professore e ricercatore dell'Ateneo deve afferire ad uno dei Dipartimenti di Ateneo.
2. Salvo quanto previsto nel successivo comma 3, per l'attivazione di un Dipartimento è necessaria la afferenza di un numero di professori o ricercatori a tempo indeterminato e determinato non inferiore a 50. Il numero di componenti di un Dipartimento di norma non deve superare il triplo del numero minimo previsto per la attivazione.
3. Gli Organi di Governo di Ateneo possono deliberare la costituzione di un Dipartimento in deroga al limite numerico minimo di cui al comma 2, qualora a tale Dipartimento afferiscano tutti i professori e ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari della stessa Area CUN, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, e la consistenza complessiva dei componenti del Dipartimento, tenendo conto delle previste cessazioni, permanga nei tre anni successivi al di sopra del numero minimo dei componenti fissato dalla legge.
4. Gli Organi di Governo possono deliberare, in presenza di adeguate motivazioni di tipo scientifico, culturale o assistenziale, la attivazione di un Dipartimento con un numero di componenti superiore al limite massimo indicato al comma 2, comunque inferiore a quattro volte il numero minimo necessario per la attivazione.

Art.3

(Criteri di composizione dei Dipartimenti)

1. I Dipartimenti sono costituiti di norma da professori e ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari della

stessa Area o Sotto-Area CUN, così come previste dalla normativa vigente.

2. Può essere deliberata la costituzione di un Dipartimento cui afferiscano professori e ricercatori di Aree e sotto-Aree CUN diverse, comunque nel rispetto delle previsioni dell'articolo 4, qualora sussistano interessi scientifici consolidati ovvero specifiche esigenze didattiche o assistenziali coerenti con le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla normativa vigente.
3. Salvo quanto previsto nel successivo art. 4, tutti i professori e i ricercatori appartenenti ad uno stesso settore scientifico-disciplinare afferiscono al medesimo Dipartimento, che assume la qualifica di "Dipartimento referente" di quel settore.
4. In particolare Il Dipartimento referente esercita le seguenti funzioni:
 - a) provvede alle coperture didattiche di tutti gli insegnamenti del settore attivati in Ateneo;
 - b) propone al Senato Accademico e tramite esso al Consiglio di Amministrazione la programmazione delle risorse del settore;
 - c) formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato del settore, ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n.240, tramite l'indicazione del settore concorsuale di pertinenza e del settore scientifico-disciplinare ai fini della indicazione del profilo;
 - d) delibera in merito ai contratti di insegnamento ed esprime parere in ordine ad ogni altro provvedimento riguardante il settore scientifico-disciplinare.
5. I Dipartimenti referenti sono i destinatari delle risorse che l'Ateneo associa ai relativi settori scientifico-disciplinari utilizzando i criteri di attribuzione approvati dagli Organi, basati sul contributo didattico e di ricerca dei docenti del settore.
6. Il Dipartimento referente di almeno i 3/4 dei settori scientifico-disciplinari della stessa Area CUN presenti in Ateneo può effettuare le proposte di chiamata anche sui settori scientifico disciplinari dell'Area ai quali non afferiscano docenti di Ateneo.

Art.4

(Deroghe ai criteri di cui all'art.3)

1. Con riferimento a quanto previsto all'art. 3, comma 3, può essere consentito che la totalità dei componenti di uno stesso settore scientifico-disciplinare non afferisca ad un unico Dipartimento, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) i componenti del settore si ripartiscano su non più di due Dipartimenti;
 - b) la ripartizione sia giustificata sulla base di documentate motivazioni connesse ad attività scientifiche, di ricerca ovvero clinico-assistenziali, anche in relazione a consolidati progetti didattici ad esse correlati;
 - c) la consistenza numerica dei professori e ricercatori del settore scientifico-disciplinare in entrambi i Dipartimenti sia non inferiore a tre.
 - d) tenendo conto delle cessazioni previste, la consistenza dei docenti del settore scientifico-disciplinare in entrambi i Dipartimenti si mantenga, nel successivo quinquennio, non inferiore a tre.

Gli Organi di Governo di Ateneo possono derogare dalle condizioni espresse alle lettere c) e d) nei confronti di docenti che richiedono, comunque nel rispetto delle condizioni espresse dalle lettere a) e b), di afferire al Dipartimento che è referente di almeno 3/4 dei settori scientifico disciplinari dell'Area CUN del loro settore presenti in Ateneo.

2. Nel caso previsto dal comma 1 entrambi i Dipartimenti sono considerati Dipartimenti referenti di quel settore scientifico-disciplinare ed entrambi esercitano le competenze di cui all'articolo 3, comma 4. Le risorse del settore scientifico-disciplinare sono attribuite esclusivamente ai due Dipartimenti referenti, valutandole separatamente per ognuno di essi secondo il contributo didattico e di ricerca dei docenti del settore afferenti ad essi. In tal caso è istituito un Consiglio di Settore, composto da tutti i professori e i ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare rappresentato nei due Dipartimenti. Il Consiglio di Settore trasmette ai due Dipartimenti referenti il parere riguardo alle competenze di cui dall'articolo 3, comma 4, lett. a).
3. Il Consiglio di Settore è convocato, su richiesta dei Dipartimenti interessati, da un coordinatore eletto dai professori e ricercatori del settore afferenti ai due Dipartimenti referenti. Il coordinatore presiede il Consiglio di Settore e trasmette i pareri ai dipartimenti che li hanno richiesti.
4. Il coordinatore è eletto dai professori e ricercatori del settore afferenti ai due dipartimenti referenti, convocati dal decano del settore. E' eletto chi riceve il maggior numero di voti. Per la validità della votazione devono essere presenti professori e ricercatori afferenti a ciascun Dipartimento referente, rappresentanti la metà più uno dei membri del settore scientifico disciplinare.
5. Il coordinatore è nominato dal Rettore con proprio decreto e dura in carica quattro anni accademici. Con un mese di anticipo rispetto alla data di cessazione, oppure entro quindici giorni dalla data della eventuale cessazione anticipata, il decano del settore convoca il collegio di settore per l'elezione del nuovo coordinatore.

Art.5

(Monitoraggio della composizione dei Dipartimenti e conseguente disattivazione)

1. L'Amministrazione di Ateneo, previa determinazione annuale della consistenza dei componenti dei vari settori scientifico-disciplinari, individua, sulla base delle cessazioni previste, quei Dipartimenti il cui numero di componenti, nei successivi tre anni, scenda attorno a un valore prossimo a quello minimo di legge, dandone tempestiva comunicazione agli Organi di Governo e ai Dipartimenti interessati.
2. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione indica i Dipartimenti che devono sottoporre alla approvazione degli Organi di Governo un piano che proponga le misure, compatibili con la regolare programmazione di Ateneo ai sensi della normativa vigente, atte ad assicurare che il numero di componenti del Dipartimento non raggiunga valori critici rispetto al minimo di legge. La predisposizione del piano è obbligatoria da parte dei Dipartimenti per i quali si prefigura un numero di componenti, alla fine del triennio in esame, inferiore al numero minimo previsto dalla legge.
3. Qualora il piano di cui al comma precedente sia respinto dagli Organi di Governo di Ateneo oppure, in caso di approvazione, il piano non sia portato a compimento, gli Organi di Governo danno avvio alle procedure di disattivazione del Dipartimento.
4. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 1 e sentiti i Dipartimenti interessati, gli Organi di Governo di Ateneo aggiornano le qualifiche di Dipartimenti referenti.

Art.6

(Disposizioni transitorie per la costituzione dei Dipartimenti in sede di prima applicazione dello Statuto ai sensi della legge 30 Dicembre 2010, n.240)

1. Contestualmente alla approvazione del presente Regolamento, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera dispongono l'avvio della procedura per la formulazione delle proposte di costituzione dei Dipartimenti. La procedura è affidata ai Rappresentanti di Area nel Senato accademico, che per lo scopo si avvalgono di Comitati di Area, la cui composizione è approvata dal Senato accademico su loro proposta. I Comitati così costituiti e coordinati dai Rappresentanti di Area istruiscono e predispongono le proposte da presentare agli Organi di Governo, eventualmente estendendo gli incontri e i confronti anche ai Comitati delle altre Aree di ricerca potenzialmente coinvolte. Le proposte di costituzione dei Dipartimenti devono essere accompagnate dalla sottoscrizione della proposta di afferenza da parte di un numero di professori e ricercatori sufficiente per soddisfare i requisiti per l'attivazione ai sensi del presente regolamento, tenendo conto di quanto disposto al successivo comma 8. Tali professori e ricercatori fungono da garanti della proposta. La sottoscrizione è revocabile solo nel caso in cui gli Organi lo richiedano, ai sensi del successivo comma 2.
2. Entro una data stabilita nella delibera di cui al comma 1, gli Organi di Governo dell'Ateneo esaminano in via preliminare la proposta complessiva della nuova organizzazione Dipartimentale, proponendo eventuali modifiche o correzioni, invitando, se necessario, i docenti garanti a riformulare la loro adesione. La approvazione definitiva della proposta e l'attivazione dei Dipartimenti di cui al presente regolamento è deliberata dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Tutti i professori e ricercatori, che non si siano già espressi come garanti di una proposta, devono manifestare una proposta di afferenza ai Dipartimenti approvati in via definitiva ai sensi del comma 2, nel rispetto delle disposizioni statutarie apportate ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n.240 e del presente regolamento, entro un termine fissato dalla delibera di cui al comma 1.
4. In prima applicazione, per le eventuali afferenze a due Dipartimenti da parte dei componenti di uno stesso settore scientifico-disciplinare deliberate dagli Organi di Governo, non trova applicazione l'articolo 4, comma 1, lettera d). Gli Organi di Governo deliberano se la ripartizione dei componenti del settore scientifico-disciplinare fra i due Dipartimenti sia da considerarsi sperimentale oppure transitoria, a seconda che le previste cessazioni nel triennio successivo consentano o meno, alla fine di questo, la applicazione integrale dell'articolo 4, comma 1. Comunque, ai fini dell'approvazione della proposta di ripartizione dei componenti fra i due Dipartimenti, gli Organi di Governo dell'Ateneo valutano il possibile impatto delle deliberazioni sulla consistenza numerica dei Dipartimenti nella ipotesi che il settore scientifico disciplinare si ricomponga in un unico Dipartimento, ai sensi del successivo comma 7.
5. Successivamente alla costituzione dei Dipartimenti, i loro componenti non possono presentare istanza di trasferimento ad altro Dipartimento prima che siano trascorsi tre anni, fermo restando quanto previsto negli articoli 3 e 4.
6. Ai professori e ricercatori che, a seguito della attivazione dei Dipartimenti ai sensi del presente Regolamento, si trovano a svolgere la loro attività di ricerca in locali non attribuiti al Dipartimento cui afferiscono, secondo quanto deliberato ai sensi del comma 3, nonché al personale che collabora con essi per le ricerche, è garantita per almeno un triennio la disponibilità di tali locali. Le dotazioni assegnate dagli Organi di Governo ai Dipartimenti devono debitamente tenere conto di tali esigenze.
7. Decorso un triennio dalla entrata in funzione dei nuovi Dipartimenti come disposto dall'articolo 7, comma 1, nel

caso in cui la ripartizione fra i due Dipartimenti sia stata deliberata come transitoria ai sensi del precedente comma 4, gli Organi di Governo di Ateneo individuano, sentiti i Dipartimenti referenti e il Consiglio di Settore, l'unico Dipartimento referente del settore scientifico-disciplinare al quale tutti i componenti del settore acquisiscono diritto di afferenza; nel caso in cui la ripartizione dei componenti sia stata viceversa approvata come sperimentale, su proposta di almeno uno dei due Dipartimenti e sentito il Consiglio di Settore, gli Organi di Governo possono deliberare la definitività delle decisioni assunte, applicando integralmente i criteri previsti all'articolo 4, comma 1, valutando attentamente la esperienza di gestione del Dipartimento maturata nel triennio trascorso.

8. In prima applicazione, qualora ricorrano i presupposti per la applicazione dell'art.26, comma 2, secondo periodo, del testo dello Statuto redatto ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n.240, il Comitato di Area deve accompagnare la presentazione della proposta di costituzione del corrispondente Dipartimento con una relazione motivata, deliberata da almeno i tre quarti dei membri.

Art.7

(Attivazione dei Dipartimenti)

1. I Dipartimenti costituiti secondo quanto disposto dal presente Regolamento possono essere attivati solo successivamente all'entrata in vigore del nuovo Statuto dell'Ateneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La data di attivazione è determinata dagli Organi di Governo di Ateneo. Alla stessa data sono disattivati tutti i Dipartimenti di Ateneo preesistenti.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore del nuovo Statuto dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fatta eccezione per i commi 1 e 2 dell'articolo 6 che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del regolamento sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.

Sul punto 8 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO GENERALE DI ATENE0**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329, e in particolare l'articolo 5 comma 2;
- vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, recante Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e in particolare l'articolo 6, commi 6 e 9;
- visto il parere favorevole con osservazioni della Commissione affari generali e normativi espresso nella seduta dell'11/4/2013;
- visto il parere favorevole con osservazioni del Comitato Tecnico Amministrativo espresso nella seduta dell'11/4/2013;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione in data 19 aprile 2013;
- preso atto della delibera dal Senato accademico del 15 maggio 2013 con la quale venivano apportate alcune modifiche al testo sul quale era stato espresso il parere di cui al punto precedente,
esprime parere favorevole

al testo del Regolamento Generale di Ateneo come approvato dal Senato Accademico nella seduta del 15 maggio 2013.

Sul punto 9 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENE0**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- visto il testo con le proposte di modifica al Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, elaborato dal gruppo di lavoro nominato con nota prot. n. 742 del 12/06/2012 e condiviso dalla Commissione biblioteche nella seduta del 17 aprile 2013;
- preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 5-6 giugno 2013;
- tenuto conto di quanto deliberato dal Senato accademico nella seduta del 12 giugno scorso,
esprime parere favorevole

alle proposte di modifica al Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo proposte dal gruppo di lavoro appositamente costituito, condivise dalla Commissione Biblioteche e approvate dal Senato Accademico nella seduta del 12/6/2013.

Sul punto 10 dell'O.D.G. «**NOMINA RAPPRESENTANTI DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL COMITATO SCIENTIFICO E NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA FONDAZIONE "PRATO RICERCHE – ISTITUTO PER LA RICERCA AMBIENTALE E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI" – MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA**

FONDAZIONE»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Statuto della Fondazione Prato Ricerche;
- vista la proposta di revisione dello Statuto della Fondazione Prato Ricerche e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- visto il decreto rettorale n. 570 – prot. n. 42360 del 28 giugno 2010 di nomina dei rappresentanti dell'Ateneo nel Consiglio di amministrazione, nel Collegio dei Revisori dei Conti e nel Comitato Scientifico della Fondazione Prato Ricerche;
- considerato che si deve pertanto provvedere al rinnovo delle cariche sociali della Fondazione;
- vista la disponibilità manifestata dai professori Enio Paris, Nicola Casagli quali rappresentanti dell'Ateneo nel Consiglio di amministrazione della Fondazione;
- vista la disponibilità manifestata dai professori Guido Chelazzi e Claudia Madiari e dal dott. Giovanni Pratesi in qualità di componenti del Comitato scientifico della Fondazione;
- preso atto della disponibilità manifestata dal dott. Evaristo Ricci, ad essere designato quale revisore della Fondazione;
- nelle more dell'acquisizione del parere del Senato accademico;
- tenuto conto della raccomandazione di Fabrini di sviluppare maggiori forme di interazione tra la Fondazione e il Consorzio universitario PIN,

approva

le proposte di modifica necessarie per rendere lo statuto della Fondazione Prato Ricerche – Istituto per la Ricerca ambientale e la mitigazione dei rischi conforme alla vigente normativa dettata dalla L. 122/2010 e alle mutate dinamiche nei rapporti tra i componenti e la Fondazione stessa;

esprime parere favorevole

1. alla designazione quali rappresentanti dell'Università di Firenze nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Prato Ricerche dei professori:
Enio Paris
Nicola Casagli
2. alla designazione nel Comitato Scientifico della Fondazione Prato Ricerche dei professori.:
Guido Chelazzi
Claudia Madiari
e del dott. Giovanni Pratesi
3. alla designazione quale Revisore della Fondazione Prato Ricerche del dott. Evaristo Ricci.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, raccomanda ai rappresentanti designati di incentivare maggiori forme di interazione tra la Fondazione e il Consorzio universitario PIN.

Sul punto 11 dell'O.D.G. «**COMMISSIONI MISTE ISTRUTTORIE, SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto di Ateneo;
- visto il decreto rettorale n. 578 - prot. 39214 del 28 maggio 2013, di nomina dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, oltre che in altri Organi;
- preso atto dell'attuale composizione delle Commissioni miste istruttorie, per la quale si deve procedere alla sostituzione degli attuali rappresentanti degli studenti con i nuovi eletti nella recente tornata elettorale;
- tenuto conto altresì della disponibilità manifestata dai componenti del Senato accademico in ordine alla partecipazione alle Commissioni miste istruttorie;
- preso atto della delibera del Senato accademico nella seduta del 12 giugno scorso,

DELIBERA

l'integrazione delle Commissioni miste istruttorie con i seguenti rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione:

Commissione Affari Generali e Normativi:

Sig.a Alice Bindi - Studente in Senato Accademico

Sig. Matteo Giannelli – Studente in Senato Accademico

Commissione Didattica:

Sig. Federico Fantechi – Studente in Senato Accademico

Sig.a Anna Castelli – Studente in Senato Accademico

Sig. Cosimo Guccione – Studente in Senato Accademico

Commissione Edilizia:

Sig. Raffaele Marras – Studente in Consiglio di Amministrazione

Commissione Risorse:

Sig. Arturo Mugnai – Studente in Consiglio di Amministrazione

Sul punto 12 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA – MODIFICHE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Architettura del 20 marzo 2013;
- visto il D.R. n. 74 (prot. n. 8309) del 30 gennaio 2013 contenente il Regolamento del Dipartimento di Architettura;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con D.R. n. 621 (prot. n. 97284) del 23 luglio 2012;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze,

esprime parere favorevole

sulla modifica del Regolamento del Dipartimento di Architettura approvando le seguenti sezioni: Materiali e strutture, ICAR/08, ICAR/09, MAT/05; Tecnologia dell'architettura e valutazione ICAR/12, ICAR/22; Design e produzione ICAR/11, ICAR/13; Progettazione architettonica ICAR/14, ICAR/15, ICAR/16; Disegno ICAR/17; Storia dell'architettura e della città ICAR/18; Restauro dell'architettura ICAR/19; Urbanistica e pianificazione del territorio ICAR/20, ICAR/21.

Sul punto 13 dell'O.D.G. «**NOMINA RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE NELLA FONDAZIONE TOSCANA LIFE SCIENCES**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- visto lo Statuto della Fondazione Toscana Life Sciences;
- vista la nota del Presidente della Fondazione con la quale i soci sono invitati a indicare i propri rappresentanti per il Consiglio di amministrazione della Fondazione stessa;
- vista la nota presentata dal Prof. Menghini, sul permanere dell'interesse dell'Ateneo, alla partecipazione alla Fondazione Toscana Life Sciences;
- preso atto della disponibilità manifestata e del curriculum presentato dalla prof.ssa Carla Ghelardini;
- tenuto conto di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 12 giugno scorso,

esprime parere favorevole

1. all'indicazione della prof.ssa Carla Ghelardini, quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Toscana Life Sciences;
2. al permanere dell'Ateneo nella compagine sociale della Fondazione.

Sul punto 14 dell'O.D.G. «**MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L'ACCESSO – CISIA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto l'art. 62 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Firenze;
- visto lo Statuto e l'atto costitutivo del Consorzio CISIA;
- vista la e-mail del 20 marzo 2013 e la successiva nota dell'11 maggio 2013 del Consorzio CISIA;
- vista la delibera del Consiglio Direttivo del CISIA di proposta delle modifiche allo Statuto del Consorzio;
- considerato l'interesse delle Scuole di Ingegneria e Architettura a permanere nel Consorzio CISIA;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico del 12 giugno 2013 e il contestuale invito a modificare lo Statuto ai fini di adeguarlo alla disposizione dell'art. 6 comma 5 del D-L n. 78/2010;
- vista la nota prot. 44776 pos. VI/11 del 19.6.2013,

delibera

di approvare le modifiche dello Statuto del Consorzio CISIA, come proposte dallo stesso, a condizione che il Consorzio adegui lo Statuto alle previsioni dell'art. 6 comma 5 del D-L n. 78/2010.

Sul punto 15 dell'O.D.G. «**NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL'UNIVERSITÀ NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI RISONANZE MAGNETICHE DI METALLOPROTEINE PARAMAGNETICHE – CIRMMMP**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D.R. n. 665 (prot. n. 48272) del 26 luglio 2011 con cui erano stati nominati rappresentanti dell'Università di Firenze nel Consiglio Direttivo del CIRMMP i Proff. Lucia Banci e Claudio Luchinat, per il triennio 2011-2013;
- considerando la scadenza prossima dei docenti suddetti nell'organo del CIRMMP;
- tenuto conto della disponibilità espressa e del curriculum vitae presentati dai Professori Claudio Luchinat e Lucia Banci;
- visto l'art.7 dello Statuto del Consorzio Interuniversitario di Risonanze Magnetiche di Metalloproteine Paramagnetiche (CIRMMP);
- visto l'art. 62 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041/93 e successive modifiche;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze,

esprime parere favorevole

alla nomina dei Proff. Claudio Luchinat e Lucia Banci quali rappresentanti dell'Università di Firenze nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario di Risonanze Magnetiche di Metalloproteine Paramagnetiche – CIRMMP per il triennio luglio 2013- luglio 2016.

Sul punto 16 dell'O.D.G. «**ADESIONE AL “CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L'ALTA FORMAZIONE IN MATEMATICA”**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la nota del Direttore del Dipartimento di Matematica *Ulisse Dini*, del 3 giugno 2013;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica *Ulisse Dini* del 6 giugno 2013;
- visto lo Statuto del Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica;
- visto l'Atto costitutivo Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica;
- visto lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità;
- vista la delibera del Senato Accademico del 12 giugno 2013 e la richiesta di adeguamento dello Statuto al D-L n. 78/2010;
- vista la nota prot. n. 44804 pos. VI/11 del 19.6.2013,

delibera

- A) di aderire al Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica, a condizione che il Consorzio adegui lo Statuto alle previsioni dell'art. 6 comma 5 del D-L n. 78/2010,
- B) di approvare la nomina del Prof. Graziano Gentili quale rappresentante dell'Università nel Consiglio Direttivo del Consorzio.

Sul punto 17 dell'O.D.G. «**TITOLAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI DI BIOLOGIA AL PROF. ALDO BECCIOLINI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.1041/93 e s.m.;
- vista la delibera della ex Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali del 22 febbraio 2013;
- considerata la motivazione descritta nella suddetta delibera,

esprime

parere favorevole all'intitolazione dei Laboratori Didattici di Viale Morgagni 47 allo scomparso Prof. Aldo Becciolini.

Sul punto 18 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E DI AUTORIZZAZIONI AD INCARICHI RETRIBUITI PER IL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE – MODIFICA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visti gli articoli 60 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
 - vista la legge 18 marzo 1958, n. 311 “Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari”, ed in particolare l'art. 8;
 - visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, ed in particolare gli articoli 11 e 34;
 - vista la legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 1 “Incompatibilità e regime di impegno”;
 - vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 “Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza”, commi 56 e 56 bis;
-

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 53 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi";
- vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-novies "Attività di formazione ai dipendenti della pubblica amministrazione";
- vista la legge 4 novembre 2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari", e in particolare l'art. 1, comma 2;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 6 "Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo";
- vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto l'articolo 5 "Autonomia normativa" dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 12 giugno 2013;
- tenuto conto dell'osservazione avanzata da Petrucci sull'opportunità di trasmettere anche al Consiglio di amministrazione la relazione del Rettore con l'elenco delle richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti del personale docente e ricercatore, di cui all'art. 12 c. 5,

DELIBERA

di approvare il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore nel testo di seguito riportato, con la seguente modifica: art. 12, c. 5: dopo " ... Senato Accademico" aggiungere "e al Consiglio di amministrazione".

Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

Ambito di applicazione e divieti

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indica le attività vietate, compatibili e incompatibili dei professori e dei ricercatori anche a tempo determinato e disciplina i criteri e le procedure per il rilascio ai medesimi delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti extra istituzionali.

Articolo 2

Attività vietate

1. Il personale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non può esercitare, sotto qualsiasi forma, attività commerciale, industriale e artigianale, né svolgere attività che comportano l'assunzione della qualità di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto.

2. È fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di "spin off" o di "start up" universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo quanto previsto dall'apposito regolamento adottato dall'Ateneo.

3. È vietato svolgere, anche indirettamente, attività in concorrenza o in contrasto con i fini e le attività istituzionali dell'Università degli Studi di Firenze, in particolare prestare consulenza o collaborazione all'attività didattica e di assistenza per la preparazione di esami universitari, redazione di tesi e progetti di tutorato a favore di società o enti che prestino servizi a pagamento agli studenti.

4. È vietato assumere cariche in organi di gestione di società costituite a fini di lucro, con l'eccezione della figura di Consigliere indipendente di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

5. Resta ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici o privati ai sensi della normativa vigente.

CAPO II

Disposizioni per Professori e Ricercatori a tempo pieno

Articolo 3

Attività incompatibili

1. I soggetti di cui al presente capo non possono esercitare attività libero-professionali. Tali sono le attività non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, prestate a favore di terzi, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità.

2. Tale incompatibilità non trova applicazione nei confronti dell'attività assistenziale intramoenia, per la quale resta

ferma la normativa in materia di cui al d.lgs. n. 517/1999.

3. Ai soggetti di cui al presente capo è altresì fatto divieto di svolgere in favore di soggetti privati o pubblici, ivi compreso l'ente di appartenenza, prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 90 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sono altresì vietate le attività prestate in qualità di collaudatore ovvero di componente di commissioni di collaudo.

Articolo 4

Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

1. I soggetti di cui al presente capo possono svolgere, nel rispetto dei loro obblighi istituzionali senza la necessità di autorizzazione, le seguenti attività anche retribuite:

- a) valutazione e referaggio;
- b) partecipazione ad organi, comitati e commissioni di Ateneo;
- c) partecipazione a conferenze, convegni e seminari anche in qualità di relatore;
- d) lezioni di carattere occasionale non configurabili come corsi o moduli didattici;
- e) attività di collaborazione scientifica e di consulenza non riconducibile a esercizio di attività libero professionale;
- f) perizie e consulenze tecniche;
- g) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali;
- h) incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- i) partecipazione a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme statali;
- j) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale;
- k) incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate;
- l) incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in aspettativa o fuori ruolo;
- m) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- n) esercizio di cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione del medesimo, qualora l'incarico sia conferito dall'Ateneo;
- o) partecipazione a procedure concorsuali per la docenza universitaria che costituiscono obbligo istituzionale;
- p) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali.

2. Le attività di cui al comma 1 lett. d), e), f) ed h) devono essere comunicate tempestivamente al Rettore e al Direttore del Dipartimento di appartenenza con l'indicazione della natura, dell'oggetto e della durata dell'incarico, nonché dell'articolazione temporale dell'impegno richiesto.

3. Non necessitano di autorizzazione gli incarichi anche retribuiti conferiti direttamente dal Rettore, sentito il Direttore di Dipartimento, in rappresentanza dell'Università presso organismi pubblici internazionali e nazionali, quali ad esempio Commissioni del Parlamento Europeo e Nazionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Enti locali e regionali.

Articolo 5

Attività compatibili previa autorizzazione

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, i soggetti di cui al presente capo non possono svolgere, senza preventiva autorizzazione, incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

2. Sono soggetti ad autorizzazione del Rettore:

- a) incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di ricerca e di didattica configurabili come corsi o moduli didattici;
- b) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso Enti pubblici o privati senza scopo di lucro;
- c) partecipazioni a commissioni di concorso o di esame, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettere i e q;
- d) partecipazione a concorsi di idee;
- e) attività di arbitro o di segretario di arbitrato, fermo quanto disposto dall'art. 61, comma 9, della legge 133/2008;
- f) incarico di componente dell'organo di controllo, di organi direttivi ispettivi e di vigilanza di enti e società pubblici e privati;
- g) incarico di amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. Nelle società di persone e di capitali con azioni non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente, purché previsti nello statuto della società o in altro atto deliberato dagli organi societari.

3. Non possono in ogni caso essere autorizzate le attività previste dal presente articolo qualora esse comportino:

- a) l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con soggetti pubblici o privati;
- b) un rilevante impegno con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative tali da pregiudicare l'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica, ricerca e gestionali affidati al soggetto richiedente l'autorizzazione;
- c) una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Università degli Studi di Firenze.

CAPO III

Disposizioni per Professori e Ricercatori a tempo definito

Articolo 6

Attività incompatibili

1. I soggetti di cui al presente capo non possono espletare in favore dell'ente di appartenenza prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 90 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sono altresì vietate le attività prestate in qualità di collaudatore ovvero di componente di commissioni di collaudo.

2. Configura un conflitto d'interesse l'assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l'Ateneo o di incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ateneo.

Articolo 7

Attività compatibili

1. I soggetti di cui al presente capo possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Università degli Studi di Firenze.

2. I soggetti di cui al comma 1, previa autorizzazione del Rettore, possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri ai sensi dell'art. 6, comma 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il Rettore valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

TITOLO II

Autorizzazioni, controlli e sanzioni

CAPO I

Procedura di autorizzazione

Articolo 8

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione gli organi competenti accertano:

- a) l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Università degli Studi di Firenze;
- b) la compatibilità dell'incarico retribuito con il regime a tempo pieno;
- c) la natura, la durata, il tipo di incarico e la compatibilità con le norme, con l'assolvimento dei compiti istituzionali e con le esigenze di tutela dell'immagine dell'Ateneo;
- d) il carattere occasionale dell'incarico salvo per i casi di cui all'art. 5 lett. f) e g);
- e) il rispetto del limite di cui all'articolo 3, comma 44, della legge, 24 dicembre 2007, n. 244, che individua nel trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione il limite del cumulo degli emolumenti a carico delle pubbliche finanze percepite dall'interessato al lordo nell'anno solare.

2. L'attività per cui è richiesta l'autorizzazione non può comportare un impegno temporale eccessivamente gravoso, avuto riguardo agli obblighi istituzionali del richiedente e alle eventuali autorizzazioni rilasciate in suo favore nel biennio precedente.

3. L'attività deve svolgersi in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, al di fuori dei locali universitari e non prevedere l'utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Ateneo.

Articolo 9

Procedura

1. La richiesta di autorizzazione è presentata al Rettore e contemporaneamente al Direttore del Dipartimento di afferenza, anche per posta elettronica, e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico (denominazione e partita Iva/codice fiscale);
- b) l'oggetto dell'incarico in rapporto alla qualità di esperto nel campo disciplinare proprio dell'interessato;
- c) le modalità di svolgimento dell'incarico con riguardo alla decorrenza iniziale, al luogo, alla durata, all'impegno effettivamente richiesto;
- d) il carattere occasionale dell'incarico salvo per i casi di cui all'art. 5 lett. f) e g);
- e) il compenso lordo previsto o presunto.

2. Le richieste di autorizzazione per svolgere attività didattica presso altri Atenei dovranno indicare, oltre gli elementi di

cui al comma 1, anche il numero di crediti e le ore di didattica frontale corrispondenti.

3. L'autorizzazione ad esercitare l'attività extra-impiego deve essere richiesta all'Università dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato anche tramite posta elettronica all'indirizzo incarichi@unifi.it. Essa deve di norma pervenire almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.

4. L'attività non può in nessun modo avere inizio senza il rilascio della preventiva autorizzazione.

5. Il Direttore di Dipartimento, entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, trasmette al Rettore la valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.

6. Nel caso in cui sia richiesta l'autorizzazione per svolgere attività didattica presso altri Atenei, il Direttore del Dipartimento, dopo aver sottoposto la questione al Consiglio, entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, trasmette al Rettore la valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5. Il Direttore del Dipartimento provvede in ogni caso, ai sensi del comma 5, qualora risulti impossibile la convocazione del Consiglio di Dipartimento in tempo utile; in tal caso, la valutazione è sottoposta alla ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

7. Il Rettore, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della valutazione di cui ai commi 5 o 6, emana il provvedimento di accoglimento o diniego dell'autorizzazione. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 5 o 6, il Rettore prescinde dall'acquisizione del parere. Il provvedimento, debitamente motivato, è comunicato all'interessato e, per conoscenza, al conferente l'incarico.

8. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, l'autorizzazione per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche si intende accordata. In ogni altro caso si intende definitivamente negata.

9. Nei casi di urgenza, da motivare debitamente, il Rettore può procedere all'emanazione del provvedimento, acquisendo il parere del Direttore di Dipartimento anche per le vie brevi.

10. Al fine di valutare la natura e i contenuti dell'incarico e di accertare la sussistenza di eventuali incompatibilità il Direttore di Dipartimento e il Rettore, per quanto di propria competenza, possono chiedere ulteriori elementi di conoscenza all'interessato, al soggetto conferente l'incarico, ai competenti ordini e colleghi professionali o ad altri soggetti pubblici e privati.

11. La richiesta di autorizzazione per gli incarichi in corso è presentata al momento dell'assunzione o dell'opzione per il regime di impegno a tempo pieno, al fine del completamento degli incarichi precedentemente affidati, purché compatibili con il nuovo regime.

12. Sulle richieste di autorizzazione presentate dai Direttori di Dipartimento decide il Rettore. Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Rettore decide il Direttore di Dipartimento di afferenza.

Articolo 10

Reclamo

1. Ferma restando l'immediata impugnabilità in via giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è ammesso, entro il termine perentorio di dieci giorni, reclamo scritto allo stesso organo che lo ha emanato, il quale comunica la propria decisione all'interessato entro trenta giorni, acquisito il parere del Comitato Tecnico Amministrativo. Nel caso in cui l'organo intenda discostarsi dal parere del Comitato, il relativo provvedimento deve essere puntualmente motivato con l'indicazione delle ragioni che inducono a discostarsi dal parere.

Articolo 11

Obblighi di comunicazione

1. L'amministrazione comunica gli incarichi autorizzati al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione con indicazione dell'oggetto e del compenso lordo previsto o presunto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono autorizzati e le ragioni dell'autorizzazione.

CAPO II

ATTIVITA' DI CONTROLLO

Articolo 12

Controlli e sanzioni

1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri d'ufficio, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001, al bilancio dell'Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore.

2. L'omissione del versamento del compenso da parte dell'indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale, ai sensi dell'articolo 53, comma 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per gli incarichi in corso di svolgimento il Rettore, in via preliminare, diffida formalmente il dipendente affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, senza preclusione

dell'azione disciplinare, anche in caso di ottemperanza dell'interessato.

4. Il Rettore può procedere disciplinarmente nei confronti dei Direttori di Dipartimento in caso di inadempienza degli obblighi loro spettanti ai sensi del presente regolamento.

5. Il Rettore trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione ogni anno nel mese di Giugno una relazione, relativa all'anno precedente, contenente l'elenco delle richieste di autorizzazione avanzate, di quelle accolte e di quelle negate con le relative motivazioni.

Articolo 13

Servizio Ispettivo interno

1. Il Servizio Ispettivo Interno, costituito ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, effettua le opportune verifiche, anche a campione, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento di Ateneo.

TITOLO III

Disposizione transitoria ed entrata in vigore

Articolo 14

Disposizione transitoria

1. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi autorizzati.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.

Sul punto 19 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO SUL SERVIZIO ISPETTIVO DI ATENEO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visti gli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3;
- vista la legge 18 marzo 1958, n. 311 "Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari", ed in particolare l'art. 8;
- visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", ed in particolare gli articoli 11 e 34;
- vista la legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 1 "Incompatibilità e regime di impegno";
- vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 "Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza", commi 56 e 56 bis;
- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 53 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi";
- vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-novies "Attività di formazione ai dipendenti della pubblica amministrazione";
- vista la legge 4 novembre 2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari", e in particolare l'art. 1, comma 2;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 6 "Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo";
- vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto l'articolo 5 "Autonomia normativa" dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore;
- visto il Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001;
- visto il Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti ai Collaboratori ed esperti linguistici ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 12 giugno 2013;
- tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione in ordine al comma 2 dell'art. 3,

DELIBERA

di approvare il Regolamento sul Servizio Ispettivo di Ateneo nel testo di seguito riportato, con la seguente modifica: art. 3, c. 2, dopo la parola "individuato" aggiungere "in modo casuale".

Regolamento sul Servizio Ispettivo di Ateneo

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. L'attività del Servizio Ispettivo è finalizzata, ai sensi della normativa vigente, all'accertamento dell'osservanza delle

disposizioni in materia di incompatibilità, divieto di cumulo di impieghi e incarichi, conflitto di interessi anche potenziale da parte di tutto il personale, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze.

2. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, i criteri e le modalità delle verifiche che il Servizio Ispettivo è tenuto ad effettuare.

Articolo 2

Costituzione e composizione

1. Al Servizio Ispettivo è preposta un'apposita commissione composta da tre membri, uno dei quali con funzioni di Presidente, oltre ad un Segretario verbalizzante, scelti sulla base di specifica esperienza e competenza professionale.

2. Il Presidente svolge funzioni di coordinamento dell'attività del Servizio Ispettivo, presiede alle operazioni di sorteggio di cui al successivo articolo 3, richiede al personale soggetto a verifica, nei casi di particolare complessità, i chiarimenti necessari all'istruttoria delle pratiche, predispone il calendario annuale dell'attività e provvede alla relativa trasmissione al Rettore e al Direttore Generale.

3. I componenti del Servizio Ispettivo sono nominati con provvedimento del Rettore e rimangono in carica per tre anni non rinnovabili.

Articolo 3

Modalità di svolgimento dell'attività

1. Il Servizio Ispettivo opera mediante verifica a campione, previo sorteggio, su tutto il personale, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze.

2. Il campione del personale è individuato in modo casuale mediante un'estrazione, da svolgersi con cadenza annuale, alla presenza del Direttore Generale o suo delegato, secondo procedure informatiche, in misura pari al 3% del personale in servizio.

3. Le verifiche hanno come riferimento temporale l'anno precedente quello in cui è eseguito il sorteggio.

4. Il Servizio Ispettivo svolge altresì attività di verifica sui dipendenti non compresi nel campione estratto, nel caso di segnalazioni da parte delle strutture dell'Ateneo.

Articolo 4

Comunicazione dell'avvio del procedimento e attività conseguenti

1. Il Servizio Ispettivo, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, rende noto ai dipendenti interessati l'avvio del procedimento, mediante apposita comunicazione contenente informazioni riguardanti la natura e la finalità del controllo, le modalità di raccolta dei dati necessari ai fini dell'effettuazione della verifica, le sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere, nonché il nome del responsabile del procedimento.

2. I dipendenti soggetti a verifica sono tenuti a trasmettere al Servizio Ispettivo, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, la documentazione richiesta.

3. La mancata trasmissione nei termini di quanto richiesto, senza giustificato motivo, costituisce violazione degli obblighi di servizio. Il Servizio Ispettivo, al fine di consentire opportune verifiche e accertamenti in ordine alla sussistenza di eventuali responsabilità, segnala tempestivamente i nominativi dei dipendenti inadempienti al Rettore e al Direttore Generale secondo le rispettive competenze.

4. Il Servizio Ispettivo ha facoltà di procedere anche all'audizione degli interessati.

Art. 5

Conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione del procedimento di verifica è fissato in 120 giorni, decorrenti dal giorno in cui viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento. Detto termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. Il Servizio Ispettivo, a conclusione delle verifiche, nel caso non riscontri irregolarità, ne dà immediata comunicazione all'interessato. Qualora invece riscontri irregolarità, ne dà tempestiva comunicazione agli Organi competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, informandone tempestivamente l'interessato.

3. Il Servizio Ispettivo trasmette ogni anno al Rettore e al Direttore Generale una relazione sintetica sulle attività svolte nel periodo di riferimento.

4. La relazione è pubblicata sulla pagina web dedicata al Servizio Ispettivo.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. Le attività di controllo e verifica sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. L'Università degli Studi di Firenze è titolare del trattamento dei dati del personale da sottoporre a verifica, e il Servizio Ispettivo ne è responsabile.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Sul punto 20 dell'O.D.G. «**PERSONALE: TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PROFESSORI E RICERCATORI. CRITERI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e in particolare l'articolo 16, comma 1;
- vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'art. 72, commi 7 - 10, "Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo";
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 25;
- vista la sentenza n. 83 del 6 maggio 2013 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
- visto il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
- visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- visto l'articolo 9, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone che "*Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio*";
- vista la Circolare prot. n. 912 del 9 giugno 2011 con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca precisa che "*per i trattenimenti in servizio ai sensi dell'art. 9, comma 31, D.L. 78/2010 verrà contabilizzato il punto organico relativo alla categoria di riferimento*";
- atteso che l'elaborazione giurisprudenziale porta a ritenere come normale il diniego della permanenza in servizio da parte dell'Amministrazione, in relazione alle esigenze di contenimento finanziario e a considerare, al contrario, eccezionale, la concessione della stessa, obbligando l'ente a giustificare puntualmente il ricorso a tale strumento per dar conto del perché si deroghi alle esigenze di risparmio perseguite dalla legge;
- considerato che, in relazione al principio di contenimento della spesa, l'ipotesi ordinaria si sostanzia nella mancata attivazione dell'istituto del trattenimento, dovendosi all'ipotesi di trattenimento in servizio riconoscere carattere di eccezionalità, con la necessità di esplicitare le relative ragioni giustificatrici, conferendo rilievo preminente alle esigenze dell'amministrazione;
- ritenuto di dover individuare dei parametri di valutazione riferiti all'attività didattica e di ricerca in base ai quali esaminare le posizioni dei singoli, al fine di dare conto della accertata situazione di eccezionalità;
- preso atto di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 12 giugno scorso, nonché della raccomandazione di avere particolare riguardo al profilo del contenimento finanziario e al rinnovamento generazionale del corpo docente; ciò tenuto conto della *ratio* sottesa all'intervento normativo che considera ordinaria l'ipotesi della mancata attivazione dell'istituto del trattenimento in servizio,

DELIBERA

A) Avuto riguardo al profilo del contenimento finanziario e al rinnovamento generazionale del corpo docente, le singole posizioni saranno esaminate alla stregua dei seguenti parametri di valutazione riferiti all'attività didattica e di ricerca:

I. Attività Didattica:

1. presenza in servizio del docente quale condizione assolutamente indispensabile per il mantenimento dei requisiti minimi dei corsi di studio e per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico dei corsi di studio ai sensi della normativa vigente;
2. aver svolto nei corsi di studio (laurea, laurea magistrale, laurea a ciclo unico) negli ultimi tre anni accademici un numero di ore di didattica frontale almeno pari al valore superiore riportato nel Decreto Ministeriale 30 giugno 2013, n. 47, ai fini dell'accREDITAMENTO dei corsi di studio (almeno 120 ore per i Professori a Tempo Pieno, almeno 90 ore per i Professori a Tempo definito e almeno 60 ore per i Ricercatori). Il docente deve inoltre impegnarsi a garantire lo stesso carico didattico per gli eventuali

due anni di permanenza in servizio.

II. *Attività di Ricerca:*

1. essere coordinatore nazionale di un progetto PRIN oppure responsabile di un progetto del VII Programma Quadro della Unione Europea. Per la verifica della predetta condizione si terrà conto dei contratti in essere al momento della presentazione della domanda di prolungamento del servizio ed ancora attivi alla data prevista per il pensionamento.;
2. aver partecipato con giudizio positivo ad almeno 3 degli ultimi 6 Bandi Prin;
3. se il richiedente è professore ordinario: essere in possesso dei valori di riferimento nazionali valutati per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale del proprio settore concorsuale, di cui al D.M. 7 giugno 2012, n. 76; se professore associato: essere in possesso dei valori di riferimento nazionali valutati per la partecipazione all'abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario del proprio settore concorsuale, di cui al D.M. 7 giugno 2012, n. 76; se ricercatore a tempo indeterminato: essere in possesso dei valori di riferimento nazionali valutati per la partecipazione all'abilitazione scientifica nazionale a professore associato del proprio settore concorsuale, di cui al D.M. 7 giugno 2012, n. 76.

- B) Ai fini della concessione del trattenimento in servizio, è accertata la *contestuale* sussistenza di tutti i requisiti relativi alla didattica e alla ricerca sopra enunciati.
- C) Nei casi di trattenimento in servizio, i relativi Puntaggi Organico saranno posti a carico del Dipartimento di afferenza del docente. Il Dipartimento è inoltre impegnato a inserire nella propria programmazione un Ricercatore di tipo b) sul Settore Concorsuale e con il profilo del Settore Scientifico Disciplinare del docente. Qualora il Dipartimento non abbia a disposizione punti organico sufficienti a "coprire" l'operazione, la quota mancante verrà anticipata dall'Ateneo che la recupererà per intero e senza rinvii nelle successive assegnazioni di Ateneo.
- D) Al fine di consentire agli Organi di Governo di esprimersi sulle singole istanze di prolungamento del servizio per il biennio di riferimento – accordando o negando la permanenza in servizio alla stregua dei criteri deliberati – le richieste di permanenza devono essere corredate a cura dei richiedenti dalle relative dichiarazioni e dalle schede di rilevazione in merito ai citati requisiti.

Sul punto 21 dell'O.D.G. «**RICHIESTA ATTIVAZIONE DUE POSTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, TIPOLOGIA A), SU FONDI ESTERNI – DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI – REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, ARTICOLO 3»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il D.Lgs. 49 del 29 marzo 2012 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012;
- vista la nota ministeriale n. 8312 del 5 aprile 2013 ad oggetto "Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del d.lgs 49/2012 e della legge 135/2012. Verifica assunzioni del personale effettuate dal 1/1/2012 al 31/12/2012";
- vista la delibera del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali adottata nella seduta del 22 maggio 2013 in merito all'attivazione di due posti di Ricercatore a tempo determinato per i SSD L-OR/10 e L-OR/12;
- preso atto dei documenti relativi al Progetto – 7° Programma Quadro – "Islam in the Horn of Africa: a comparative Literary Approach" e che nell'Annex 1 – description of the work – project acronym: IslHornAft" è prevista la possibilità di attivare contratti per ricercatore a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 12 giugno 2013;
- preso atto, altresì, del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 14 giugno 2013,

DELIBERA

l'attivazione delle procedure di reclutamento per due posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) in regime di tempo pieno, di durata triennale, prorogabile per 2 anni, per i settori scientifico-disciplinari L-OR/10 e L-OR/12, a condizione che nel bando siano indicati i soli requisiti di cui all'art. 11 del Regolamento di Ateneo e che gli altri requisiti siano ricompresi nella descrizione delle attività che dovrà svolgere il Ricercatore e delle competenze che dovrà possedere, ivi compresa la conoscenza delle lingue straniere richieste.

PRENDE ATTO

che i posti di Ricercatore in esame sono totalmente finanziati con risorse esterne al Fondo di Finanziamento Ordinario, giusta delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali del 22 maggio 2013.

Sul punto 22 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE: PROPOSTA DI CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, TIPOLOGIA A), SU FONDI DI ATENEIO – DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE – REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012;
- visto il Decreto n. 1205 del 12 dicembre 2012 con il quale il Rettore ha indetto la selezione per il reclutamento di ventinove posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, di cui uno per il settore concorsuale 06/I1 (Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia), settore scientifico disciplinare MED/36 (Diagnostica per Immagini e Radioterapia);
- visto il Decreto n. 220 del 22 febbraio 2013 con il quale il Rettore ha nominato la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il Decreto n. 585 del 31 maggio 2013 con il quale il Rettore ha approvato gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Valentina Berti;
- vista la delibera in data 20 giugno 2013 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la dott.ssa Valentina Berti a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/I1 (Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia), settore scientifico disciplinare MED/36 (Diagnostica per Immagini e Radioterapia);
- verificato il quorum della predetta delibera;
- ritenuto opportuno che il contratto della dott.ssa Berti, in caso di parere favorevole alla chiamata, decorra dal 1° settembre 2013, in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico,

DELIBERA

- A) di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Valentina Berti a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/I1 (Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia), settore scientifico disciplinare MED/36 (Diagnostica per Immagini e Radioterapia), presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche;
- B) di approvare la decorrenza del contratto della dott.ssa Berti dal 1° settembre 2013.

Sul punto 23 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE: PROPOSTA DI CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO SU FONDI DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012;
- visto il decreto n. 8 del 18 gennaio 2013 con il quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ha indetto la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 09/F2 (Telecomunicazioni), settore scientifico disciplinare ING-INF/03 (Telecomunicazioni);
- visto il Decreto n. 418 del 29 marzo 2013 con il quale il Rettore ha nominato la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il Decreto n. 156 del 28 maggio 2013 con il quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ha approvato gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Simone Morosi;
- vista la delibera del 10 giugno 2013 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il dott. Simone Morosi a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 09/F2 (Telecomunicazioni), settore scientifico disciplinare ING-INF/03 (Telecomunicazioni);
- verificato il quorum della predetta delibera,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Simone Morosi a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 09/F2 (Telecomunicazioni), settore scientifico disciplinare ING-INF/03 (Telecomunicazioni), presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione.

Sul punto 24 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE: PROPOSTA DI CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO SU FONDI DEL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA E MEDICINA TRASLAZIONALE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012;
- visto il decreto n. 168 del 13 marzo 2013 con il quale il Direttore del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale ha indetto la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 06/F4 (Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa), settore scientifico disciplinare MED/33 (Malattie Apparato Locomotore);
- visto il Decreto n. 526 del 7 maggio 2013 con il quale il Rettore ha nominato la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il Decreto n. 38 del 4 giugno 2013 con il quale il Direttore del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale ha approvato gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Christian Carulli;
- vista la delibera del 12 giugno 2013 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il dott. Christian Carulli a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/F4 (Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa), settore scientifico disciplinare MED/33 (Malattie Apparato Locomotore);
- verificato il quorum della predetta delibera;

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Christian Carulli a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/F4 (Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa), settore scientifico disciplinare MED/33 (Malattie Apparato Locomotore), presso il Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale .

Sul punto 25 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE: PROPOSTA DI CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO SU FONDI DI ATENEO – DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012;
- visto il Decreto n. 1205 del 12 dicembre 2012 con il quale il Rettore ha indetto la selezione per il reclutamento di ventinove posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, di cui uno per il settore concorsuale 04/A3 (Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia), settore scientifico disciplinare GEO/05 (Geologia Applicata);
- visto il Decreto n. 220 del 22 febbraio 2013 con il quale il Rettore ha nominato la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il Decreto n. 580 del 29 maggio 2013 con il quale il Rettore ha approvato gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Giovanni Gigli;
- vista la delibera in data 6 giugno 2013 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il dott. Giovanni Gigli a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 04/A3 (Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia), settore scientifico disciplinare GEO/05 (Geologia Applicata);
- verificato il quorum della predetta delibera;
- ritenuto opportuno che il contratto del dott. Gigli, in caso di parere favorevole alla chiamata, decorra dal 1° settembre 2013, in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico,

DELIBERA

A) di approvare la proposta di chiamata del dott. Giovanni Gigli a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale

04/A3 (Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia), settore scientifico disciplinare GEO/05 (Geologia Applicata), presso il Dipartimento di Scienze della Terra;

B) di approvare la decorrenza del contratto del dott. Gigli dal 1° settembre 2013.

Sul punto 26 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE: PROPOSTA DI CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO SU FONDI DI ATENEO – DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF”**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012;
- visto il Decreto n. 1205 del 12 dicembre 2012 con il quale il Rettore ha indetto la selezione per il reclutamento di ventinove posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, di cui uno per il settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici) settore scientifico disciplinare CHIM/03 (Chimica Generale ed Inorganica) presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”;
- visto il Decreto n. 220 del 22 febbraio 2013 con il quale il Rettore ha nominato la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il Decreto n. 581 del 29 maggio 2013 con il quale il Rettore ha approvato gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Claudia Andreini;
- vista la delibera in data 6 giugno 2013 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la dott.ssa Claudia Andreini a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici) settore scientifico disciplinare CHIM/03 (Chimica Generale ed Inorganica);
- verificato il quorum della predetta delibera;
- ritenuto opportuno che il contratto della dott.ssa Andreini, in caso di parere favorevole alla chiamata, decorra dal 1° settembre 2013, in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico,

DELIBERA

A) di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Claudia Andreini a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici) settore scientifico disciplinare CHIM/03 (Chimica Generale ed Inorganica), presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”;

B) di approvare la decorrenza del contratto della dott.ssa Andreini dal 1° settembre 2013.

Sul punto 27 dell'O.D.G. «**FONDI RELATIVI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E DIRIGENTI - ANNO 2013**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria predisposta dall'Area Controllo, Programmazione e Sviluppo Organizzativo;
- vista la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 e in particolare l'articolo 9;
- visto l'art. 1 commi 189 e 191 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006);
- visti i CCNL del comparto università sottoscritti il 16 ottobre 2008 per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 ed il 12 marzo 2009 per il biennio economico 2008-2009;
- visti i CCNL del comparto VII della dirigenza universitaria sottoscritti il 28 luglio 2010 per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e per il biennio economico 2008-2009;
- visti i verbali n. 1 e n. 3 rispettivamente del 6 febbraio 2013 e del 18 aprile 2013 con i quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha certificato i fondi in esame;
- visto il bilancio di previsione per l'anno 2013
- visto lo Statuto;
- visto il Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità,

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2013 i fondi relativi al trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo e dirigente, nel seguente modo:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo lordo oneri</i>	<i>di cui somme non spese provenienti dall'anno precedente</i>
--------------------	----------------------------	--

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti	1.231.104,00	477.651,00
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato EP	1.289.754,00	287.885,00
Fondo per la produttività collettiva e per l'indennità di responsabilità	4.575.563,00	271.706,00

2. di autorizzare la seguente variazione al bilancio di previsione per l'anno 2013:

F.S. 1.02.03.10 "fondo per la produttività collettiva"	460.257,00
F.S. 1.02.03.11 "indennità di responsabilità e di incarico"	1.512,31
F.S. 1.02.03.06 "fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti"	- 12.002,00
F.S. 1.02.03.08 "fondo per la retribuzione di posizione e risultato EP"	- 22.970,00
F.S. 3.18.01.06 "trasferimento ad altri soggetti"	- 62.000,00
F.S. 4.19.01.01 "fondo di riserva per spese impreviste"	- 364.797,31

Sul punto 28 dell'O.D.G. «**RICHIESTA ATTIVAZIONE DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, TIPOLOGIA A), SU FONDI ESTERNI – DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA – REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, ARTICOLO 3**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il D.Lgs. n. 49 del 29 marzo 2012 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012;
- vista la nota ministeriale n. 8312 del 5 aprile 2013 ad oggetto "Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del d.lgs n. 49/2012 e della legge 135/2012. Verifica assunzioni del personale effettuate dall'1/1/2012 al 31/12/2012";
- vista la deliberazione n. 12780 del 24 aprile 2013 del Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica;
- vista la delibera del Dipartimento di Fisica e Astronomia adottata nella seduta del 29 maggio 2013 in merito all'approvazione di una Convenzione con l'Istituto Nazionale per la Fisica Nucleare per il cofinanziamento per un periodo di tre anni di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24 della Legge 240/10, comma 3, lettera a) nel settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale - settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali;
- vista la convenzione, per il cofinanziamento da parte dell'INFN, per un periodo di tre anni, di un posto di ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 (Fisica Sperimentale), settore concorsuale 02/A1 (Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali) firmata in forma digitale dal Prof. Enrico Iacopini, per il Dipartimento di Fisica e Astronomia, e dal dott. Fernando Ferroni per l'INFN,

DELIBERA

l'attivazione delle procedure di reclutamento per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) in regime di tempo pieno, di durata triennale, per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 (Fisica Sperimentale), a condizione che:

- il Dipartimento deliberi in merito all'attivazione del posto;
- il bando preveda l'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nel settore scientifico disciplinare oggetto del reclutamento;
- il Senato Accademico e il Collegio dei Revisori dei Conti esprimano parere favorevole in merito;

PRENDE ATTO

che il posto di Ricercatore in esame è totalmente finanziato con risorse esterne al Fondo di Finanziamento Ordinario, giusta la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia del 29 maggio 2013.

Sul punto 29 dell'O.D.G. «**ATTRIBUZIONE DEL FONDO PER LA RICERCA DI ATENEIO - ANNO 2012**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale n. 329 del 6 aprile 2012;
- visto il bilancio 2013 con particolare riferimento allo stanziamento di € 3.000.000,00 di cui al capitolo F.S.2.14.03 del Bilancio di Ateneo 2013 -Trasferimenti tra Unità amministrative;
- visto il documento della Commissione Ricerca che illustra i criteri utilizzati, il modello di ripartizione del Fondo di

Ateneo per l'anno 2012 e propone una quota massima del fondo da destinare alle spese di missioni per attività di ricerca;

- preso atto che l'importo del Fondo 2012 risulta costituito per il 50% dal Fondo di Finanziamento Ordinario e per il 50% dal prelievo effettuato sulle convenzioni conto terzi dell'anno 2012 (quota al bilancio);
- vista la delibera del Senato Accademico del 12 giugno 2013;
- visto l'art. 6 comma 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica",

APPROVA

l'utilizzo fino ad un massimo del 50%, della quota assegnata ai dipartimenti per spese di missione al fine di consentire il corretto e proficuo svolgimento dei progetti stessi, purché ritenute indispensabili per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

Sul punto 30 dell'O.D.G. «**DOTTORATO DI RICERCA - PROPOSTE PER L'ATTIVAZIONE DEL XXIX CICLO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- letto quanto riportato in narrativa in ordine all'attivazione dei corsi di dottorato, al bando Pegaso della Regione Toscana ed in particolare la parte che evidenzia il budget per la copertura delle borse di Ateneo sia relativamente all'anno 2014 che al triennio 2014-2016;
 - viste le proposte dei membri della Commissione Ricerca che afferiscono alle Aree Tecnologica e Scientifica in ordine all'attivazione dei corsi, eventualmente articolati in curricula, per il ciclo XXIX che prevedono un numero di borse a carico dell'Ateneo pari a 111 borse, oltre alle 13 borse del Fondo Giovani, lo stanziamento di Euro 200.000,00 per la maggiorazione all'estero, lo stanziamento di un fondo di riserva, nonché lo stanziamento di un fondo d'Ateneo pari a € 355.200,00 per il budget per ricerca, pari al 10% dell'importo della borsa per il secondo e terzo anno di dottorato, come stabilito dal nuovo D.M., e riferito alle borse di Ateneo;
 - visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 1534 del 30 aprile 2013 di emanazione dell'*Avviso regionale per il finanziamento di attività "in rete" a sostegno di un maggiore e migliore raccordo fra alta formazione e mercato del lavoro – Dottorati internazionali Borse di Studio Pegaso – POR FSE 2007/2013 Asse IV*;
 - considerato che il suddetto Avviso regionale stabilisce che l'inizio dei corsi di dottorato cofinanziati mediante i progetti Pegaso dovrà coincidere con l'inizio dell'anno accademico 2013-2014 e che comunque le prime due annualità di corso dovranno essere concluse entro il termine del 30 novembre 2015;
 - visto il parere del Nucleo di valutazione interna d'Ateneo, espresso nelle sedute del 14 e del 29 maggio 2013;
 - attesa la necessità di procedere all'emanazione di un bando d'Ateneo, che tenga presente la nuova normativa, per l'attivazione del XXIX ciclo del Dottorato per un numero di borse d'Ateneo pari a 111 alle quali si aggiungono le 13 borse di studio assegnate dal MIUR nell'ambito del Fondo Giovani ed eventualmente il cofinanziamento di borse tramite il fondo di riserva;
 - fatta salva la necessità di verificare, a cura degli uffici, l'effettiva disponibilità dei finanziamenti esterni, onde garantire la copertura delle borse non coperte dall'Ateneo;
 - ritenuto opportuno confermare anche per il ciclo XXIX le modalità per il calcolo dei contributi a carico dei dottorandi senza borsa seguite in occasione dell'ultimo bando nonché l'importo del contributo non rimborsabile, pari a 30 €, all'atto della presentazione della domanda;
 - visto il Regolamento ministeriale in materia di dottorati di ricerca di cui al D.M. 30.4.1999, n. 224;
 - vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*, e in particolare l'art. 19;
 - visto il decreto ministeriale firmato in data 8 febbraio 2013 n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 6 maggio scorso ed entrato in vigore il 21 maggio u.s.;
 - viste le "Linee di indirizzo per l'avvio dei dottorati di ricerca a.a. 2013/2014", emanate dal MIUR e tenuto conto in particolare che per la valutazione di ogni corso di dottorato sarà utilizzata la proposta di scheda, resa nota dal MIUR in data 17 giugno u.s. e che sarà inserita nella banca dati Cineca del dottorato, e che pertanto potrebbero rendersi necessarie integrazioni ed eventuali modifiche ai pareri già espressi dal Nucleo di valutazione interna;
 - visto il vigente Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle Scuole di dottorato dell'Università degli Studi di Firenze;
 - nelle more del nuovo Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Firenze, che dovrà essere adottato dall'Ateneo entro il 5 luglio p.v. e sul quale il Comitato Tecnico Amministrativo ha espresso parere favorevole il 5 giugno scorso;
 - visto il vigente Statuto,
-

DELIBERA

- a) di istituire, alla luce di quanto precisato in premessa, il ciclo XXIX del dottorato di ricerca per un numero di borse d'Ateneo pari a 111, talvolta suddivise in annualità assegnate a diversi dottorati, e per 13 borse di studio finanziate dal MIUR nell'ambito del Fondo Giovani, assegnate ai singoli dottorati, come risultano dal prospetto allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (all. E), fatta salva la verifica dell'effettiva disponibilità a coprire borse con finanziamenti esterni;
- b) di stabilire che tre borse delle 111 borse e che non sono riportate nel prospetto di cui sopra, suddivise in annualità quale cofinanziamento di borse, sono assegnate nel seguente modo: una annualità è attribuita al dottorato in Neuroscienze, una annualità è attribuita al dottorato in Storia delle Arti e dello Spettacolo, tre annualità sono attribuite all'area tecnologica e tre annualità sono attribuite all'area scientifica. Sarà cura dei membri della Commissione Ricerca che afferiscono alle Aree Tecnologica e Scientifica comunicare agli Uffici, ai fini della predisposizione del bando, la suddivisione delle sei annualità tra i corsi di dottorato che dovranno prevedere comunque il cofinanziamento per le ulteriori borse da inserire nel bando. L'annualità non assegnata, nell'ambito della copertura complessiva pari a tre borse, escluse le attribuzioni sopra illustrate, confluisce nel fondo di riserva per cofinanziare borse fino al raggiungimento minimo di quattro borse per ogni corso di dottorato, come previsto dalla normativa. Secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, del D.M. 8 febbraio n. 94, per alcuni dottorati ("Filosofia", "Storia", "Matematica Informatica e Statistica") sono in fase di predisposizione e approvazione specifici accordi al fine di costituire dottorati convenzionati o consorziati. Nel caso in cui tali accordi andassero a buon fine, potrebbe rendersi necessaria una diversa allocazione delle risorse, in particolare potranno essere effettuate variazioni nell'assegnazione delle borse, finalizzate al raggiungimento del numero minimo di cui sopra;
- c) di stabilire che l'attivazione di ciascun corso di dottorato è condizionata all'effettivo raggiungimento dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 4 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94, nonché al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalle Linee di indirizzo del MIUR del 22 maggio 2013 sulla qualità dei Collegi ed evidenziate nel parere del Nucleo di valutazione interna;
- d) di stabilire che i corsi di dottorato per i quali si prevede l'assegnazione di tre borse e la presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito del progetto regionale Pegaso, saranno attivati soltanto se andranno a buon fine le iniziative di ATS con o senza borse Pegaso o eventuali convenzioni da sottoscrivere con altri Atenei entro la data di scadenza del bando;
- e) di ribadire, in linea con quanto stabilito per l'emanazione del bando per il XXVIII ciclo, che il Bando di concorso per il XXIX ciclo del Dottorato di Ricerca dovrà prevedere il seguente articolo: *"Il numero dei posti messi a concorso potrà essere aumentato qualora si rendessero disponibili ulteriori borse di studio finanziate da altri Atenei, Enti pubblici o privati; ciò a condizione che il relativo atto convenzionale che finanzia le borse aggiuntive risulti stipulato perentoriamente entro il termine di scadenza del bando, pena il mancato aumento dei relativi posti"*;
- f) di prevedere lo stanziamento di un fondo per il budget per ricerca, pari al 10% dell'importo della borsa per il secondo e terzo anno di dottorato, come stabilito dal nuovo D.M., per un importo totale pari ad euro 355.200,00 e riferito alle borse di Ateneo;
- g) di confermare anche per il ciclo XXIX le modalità per il calcolo dei contributi a carico dei dottorandi senza borsa seguite in occasione dell'ultimo bando nonché l'importo del contributo non rimborsabile, pari a 30 €, all'atto della presentazione della domanda;
- h) di stabilire la data di inizio dei corsi del ciclo XXIX, in considerazione anche dell'Avviso regionale Pegaso e di quanto illustrato in narrativa, in deroga al vigente Regolamento di Ateneo sul dottorato, compatibilmente con quanto richiesto dalle Linee di indirizzo del MIUR in relazione in particolare alla valutazione dei corsi, nel giorno 1° novembre 2013, ovvero in coincidenza con l'inizio dell'anno accademico, salvo diverse disposizioni ministeriali;
- i) di stabilire, in considerazione dei finanziamenti regionali Pegaso, che sono finalizzati esclusivamente all'erogazione di borse di dottorato per la durata di due anni, che la copertura finanziaria del terzo anno di borsa per i dottorati assegnatari di borse Pegaso e l'eventuale budget del 10% dell'importo della borsa per il secondo e il terzo anno, dovranno essere garantiti dai Dipartimenti sede del dottorato, anche mediante reperimento di finanziamenti esterni; inoltre una delle borse assegnate ai dottorati che saranno eventualmente finanziati dalla Regione potrà essere utilizzata quale cofinanziamento di tre annualità di tre borse regionali.

Sul punto 31 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO, L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema

- universitario, che detta all'art. 19 le regole generali di riforma del Dottorato di ricerca;
- visto il Decreto ministeriale 8 febbraio 2013 prot. n. 94, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", entrato in vigore in data 21 maggio 2013;
- vista la nota del MIUR dell'11 gennaio 2013 che prevede la sospensione del corso di dottorato di ricerca per coloro che siano ammessi al percorso di Tirocinio Formativo Attivo attivato ai sensi dell'art.15 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249;
- vista la nota del MIUR del 22 maggio 2013 prot. 12053 contenente le Linee di indirizzo per l'avvio dei Dottorati di ricerca a.a. 2013/2014;
- visto il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato, emanato con D.R. n. 546 del 28 giugno 2011 e successive modifiche;
- vista la proposta avanzata dalla Commissione Ricerca dell'Ateneo in data 28 maggio 2013;
- acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo in data 5-6 giugno 2013;
- visto il vigente Statuto;
- preso atto che l'attivazione del XXIX ciclo di dottorato di ricerca in fase di approvazione, sarà successiva all'entrata in vigore del nuovo regolamento;
- tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione in ordine alla necessità di definire quali parti del regolamento in approvazione dovranno essere applicate al XXIX ciclo del dottorato in fase di attivazione,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al nuovo Regolamento per l'accreditamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze nel testo sotto riportato.

Il Consiglio di amministrazione raccomanda al Senato Accademico di chiarire le disposizioni transitorie di applicazione del regolamento in approvazione per disciplinare il XXIX ciclo del dottorato in fase di attivazione.

Il testo del Regolamento risulta essere il seguente:

REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO, L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE.

IL RETTORE

- vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, che detta all'art. 19 le regole generali di riforma del Dottorato di ricerca;
- visto il Decreto ministeriale 8 febbraio 2013 prot. n. 94, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", entrato in vigore in data 21 maggio 2013;
- vista la nota del MIUR dell'11 gennaio 2013 che prevede la sospensione del corso di dottorato di ricerca per coloro che siano ammessi al percorso di Tirocinio Formativo Attivo attivato ai sensi dell'art.15 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249;
- vista la nota del MIUR del 22 maggio 2013 prot. 12053 contenente le Linee di indirizzo per l'avvio dei Dottorati di ricerca a.a. 2013/2014;
- visto il vigente regolamento di Ateneo in materia di Dottorato, emanato con D.R. n. 546 del 28 giugno 2011 e successive modifiche;
- vista la proposta avanzata dalla Commissione Ricerca dell'Ateneo in data 28 maggio 2013;
- acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo in data 5 giugno 2013;
- viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data;
- visto il vigente Statuto,

DECRETA

l'emanazione del nuovo **Regolamento per l'accreditamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze** nel testo di seguito formulato:

TITOLO I

Dottorato di Ricerca

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità istitutive e di funzionamento dei corsi di Dottorato di ricerca, aventi sede amministrativa presso l'Università di Firenze.

Articolo 2

Istituzione

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15, e sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in settori nei quali

è possibile sviluppare un'ampia, qualificata e continuativa attività sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale.

2. I corsi di dottorato, per i quali può essere richiesta l'istituzione e l'accredimento, sono delle seguenti tipologie:

- a) dottorati dell'Università di Firenze, sede amministrativa dei corsi cui spetta il rilascio dei titoli accademici, anche in convenzione con università¹ ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei;
- b) dottorati istituiti da consorzi tra l'Università di Firenze e altre università, anche straniere, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
- c) dottorati istituiti da consorzi fra l'Università di Firenze, in qualità di sede amministrativa cui spetta il rilascio del titolo accademico, altre università, ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, di alta qualificazione, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto da parte delle Università partecipanti;
- d) dottorati costituiti da consorzi tra l'Università di Firenze, altre università e imprese che svolgono una documentata attività di ricerca e sviluppo, fermo restando il rilascio del titolo accademico da parte dell'Università di Firenze e con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto da parte delle Università partecipanti.

3. I corsi di dottorato sono proposti dai Consigli di Dipartimento. Essi vengono istituiti con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito di parere favorevole del Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione Interna e previo accreditamento concesso dal Ministero.

4. Salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 3, del D.M. n. 94 8 febbraio 2013, al fine di garantire una effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca in maniera continuativa, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca consorziabili è pari a quattro.

5. Nel caso di istituzione di dottorati ai sensi del precedente comma 2, lettere a)-c) del presente regolamento, i soggetti convenzionati con l'Università di Firenze devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni, incluse quelle consortili, devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di accreditamento, indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie, di strutture operative e scientifiche, di borse di dottorato, che garantiscano la sostenibilità del corso, ai sensi del comma 1 del successivo art.3. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di dottorato di ciascun soggetto convenzionato è regolato dall'art. 10 del D.M. n. 94 dell'8 febbraio 2013.

Articolo 3

Accreditamento

1. Ai fini dell'accredimento del sistema dei corsi di dottorato dell'Università di Firenze, le proposte di istituzione devono soddisfare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) il corso di dottorato, per quanto riguarda le tematiche scientifiche e la denominazione, deve riferirsi ad ambiti disciplinari e di ricerca ampi e organici e chiaramente definiti;
- b) la previsione di un coordinatore del corso di dottorato e di un collegio di dottorato quali organi del corso medesimo;
- c) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati dall'Università di Firenze in consorzio con altre università, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale;
- d) il possesso, da parte dei docenti ed esperti di cui alla lettera c), di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;
- e) la disponibilità, in relazione a ciascun corso di dottorato, di almeno quattro borse o altre forme di sostegno finanziario di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di dottorato, ivi inclusi contratti di apprendistato in alta formazione e assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, purchè la media delle borse dei dottorati del ciclo sia pari a sei borse. Per i dottorati attivati in consorzio o in convenzione con l'Università di Firenze ai sensi delle lettere a)-b) art.2, comma 2, del presente regolamento, ciascuna istituzione universitaria partecipante deve assicurare il finanziamento di almeno tre borse di studio, fatta eccezione per le istituzioni estere il cui apporto è regolato dalla rispettiva convenzione ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento. Per i dottorati attivati in consorzio ai sensi delle lettere c)-d) dell' art.2, comma 2, del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dal DM,

¹ Il termine "università" è usato in senso estensivo ed include anche istituti universitari a ordinamento speciale e di alta formazione.

8.2.2013 n.94, art.4, comma 1, lettera c);²

f) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di dottorato di cui alla precedente lettera e) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;

g) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;

h) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

2. Il sistema dell'accREDITamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITamento, con le modalità di cui all'art. 3 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94.

Articolo 4

Proposta di istituzione

1. La proposta di istituzione di un corso di dottorato deve contenere:

- a. la formulazione di un progetto formativo che indichi le tematiche scientifiche oggetto del corso e una titolatura del corso in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94. I programmi di studio possono prevedere periodi formativi presso altre strutture anche all'estero, compatibilmente con la normativa vigente;
- b. l'eventuale articolazione del progetto in curricula. Per curriculum si intende una sotto-articolazione del progetto formativo dottorale sostenuta da salde motivazioni scientifico-culturali e facente riferimento ad un insieme circoscritto dei settori scientifico-disciplinari e delle tematiche ricompresi nell'ambito del progetto complessivo; ogni curriculum deve essere rappresentato nel collegio da un congruo numero di docenti;
- c. l'indicazione delle modalità di frequenza;
- d. l'indicazione del numero complessivo dei posti sostenibili per il corso che si intende accreditare e istituire;
- e. una dettagliata descrizione delle strutture di ricerca nelle quali si svolge la formazione e delle rispettive risorse;
- f. la composizione del Collegio dei Docenti, con l'indicazione del Coordinatore del Corso e dei referenti dei curricula, ove previsti;
- g. per ciascun membro del Collegio, ove siano previsti curricula, l'indicazione dell'unico curriculum di afferenza;
- h. l'indicazione del Dipartimento, al quale il corso afferisce amministrativamente;
- i. l'indicazione della eventuale partecipazione di altri Dipartimenti dell'Università degli Studi di Firenze, di altri Atenei e di enti pubblici o privati in possesso di requisiti culturali e scientifici;
- j. le modalità di verifica dell'attività svolta dai Dottorandi durante lo svolgimento del corso e alla fine di ogni anno di corso. Per l'ultimo anno di corso, la verifica ha per oggetto la dissertazione sulla tesi di Dottorato ed il giudizio espresso dal Collegio vale come presentazione alla Commissione per l'esame finale.

Articolo 5

Attivazione dei Corsi

1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione deliberano sulle proposte istitutive di ogni ciclo, previa verifica della sussistenza dei requisiti da parte del Nucleo di Valutazione Interna, stabilendo, ai sensi della vigente normativa, il numero complessivo degli ammissibili ai Corsi, il numero delle borse di studio da bandire; il loro ammontare, che non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 9 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94; i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi graduati secondo i criteri ed i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
2. Le attività didattiche e la decorrenza amministrativa della formazione dottorale coincidono con l'inizio dell'anno accademico ovvero con il 1° novembre di ciascun anno, salvo quanto previsto dal D.M. 8 febbraio 2013 n. 94, agli articoli 8, comma 5, e 11, comma 5.
3. L'attivazione e la conferma dei corsi sono subordinate all'accREDITamento e alla permanenza dei requisiti previsti dall'art. 3.

Articolo 6

Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato di ricerca il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.

Articolo 7

² In particolare, anche per i dottorati in convenzione con istituzioni straniere e per i dottorati che prevedono la collaborazione con le imprese, compresi i dottorati industriali, deve essere assicurato il finanziamento di almeno quattro borse (v. Linee guida del MIUR – [allegato 2](#)).

Il Collegio dei Docenti

1. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94, il collegio è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca, nonché, da esperti di comprovata qualificazione di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno, entrambi appartenenti all'Università di Firenze.
2. Il Collegio include una rappresentanza di due Dottorandi in corso, al fine della trattazione di problemi didattici e organizzativi. I rappresentanti dei Dottorandi non partecipano alla discussione e alla deliberazione riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.
3. Ciascun Docente può afferire ad un unico Dottorato su base nazionale, e ad un unico curriculum di un dottorato dell'Università di Firenze che sia articolato in curricula.
4. Previa nullatenenza del Consiglio di dipartimento di appartenenza, ciascun Docente dell'Università di Firenze può far parte di Dottorati di altri Atenei.
5. Le domande di partecipazione al collegio, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94, da parte dei docenti interessati, sono accolte con delibera del Consiglio della struttura a cui il dottorato afferisce, su proposta del Collegio dei Docenti.
6. La sostituzione o l'integrazione dei componenti del Collegio sono determinate con delibera del Consiglio della struttura a cui afferisce il Corso di Dottorato, su proposta del Collegio dei Docenti.
7. Al fine di garantire trasparenza ed imparzialità delle deliberazioni del Collegio, ogni membro del Collegio è tenuto a rispettare quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, punto c) del vigente Codice Etico d'Ateneo, approvato con decreto rettorale n. 687 del 27 luglio 2011.
8. La carica di componente del Collegio dei Docenti è incompatibile con la presenza tra gli iscritti al corso del coniuge, convivente o persona che abbia un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con l'interessato, ai sensi del vigente Codice Etico di Ateneo.

Articolo 8

Funzioni del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti:
 - a. concorda con ciascun Dottorando il percorso formativo e l'argomento della tesi di Dottorato e ne indica il tutore;
 - b. stabilisce il calendario delle attività e dei programmi di ciascun anno di Corso, nonché le modalità di controllo annuale sull'attività e sulla formazione scientifico-culturale dei Dottorandi;
 - c. autorizza gli iscritti a trascorrere, presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri, diversi da quelli consorziati, periodi di formazione e studio superiori a sei mesi continuativi; la permanenza all'estero non può superare la metà del periodo previsto per il conseguimento del titolo;
 - d. esprime parere vincolante sulla stipula delle convenzioni con altre istituzioni pubbliche o private;
 - e. approva la partecipazione dei Dottorandi ai progetti di ricerca nazionali o internazionali connessi a particolari aspetti del progetto formativo del Corso di Dottorato;
 - f. valuta le relazioni sull'attività e le ricerche presentate, alla fine di ogni anno di Corso, dai singoli Dottorandi; delibera l'ammissione al successivo anno di Corso. In caso di valutazione negativa, con motivata e circostanziata delibera, può escludere il Dottorando dal proseguimento del corso;
 - g. redige la presentazione di fine Corso per ciascun Dottorando che ha terminato gli studi, illustrandone l'attività scientifico-formativa svolta, ai fini dell'esame finale per il conseguimento del titolo;
 - h. predisporre e trasmette al Rettore la relazione annuale ed il rapporto di fine Corso sul complesso delle attività svolte e sui risultati scientifici conseguiti dai singoli Dottorandi, in relazione agli obiettivi del Corso ed alla permanenza dei requisiti di accreditamento della sede;
 - i. esprime il parere sulle domande di adesione al collegio del dottorato, e su eventuali sostituzioni/integrazioni dei componenti del Collegio stesso, nonché sulla sostituzione del Coordinatore;
 - j. delibera in merito all'attivazione delle Scuole di Dottorato, nonché all'adesione alle stesse;
 - k. autorizza il Dottorando a svolgere le attività di tutorato e di didattica integrativa di cui all'art. 12, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94;
 - l. dispone l'eventuale accoglimento della domanda di frequenza congiunta di una scuola di specializzazione medica e di un corso di dottorato secondo quanto previsto dal successivo art. 15 del presente regolamento;
 - m. delibera in merito all'istituzione dei collegi dei curricula ove il dottorato sia articolato in curricula, secondo quanto previsto dall'articolo 4, lettera b);
 - n. può predisporre il regolamento interno del dottorato, che deve comunque essere approvato dal Consiglio di

Dipartimento di afferenza.

2. Il Collegio del Dottorato può, in sede di programmazione didattica annuale, attribuire la funzione di tutore a docenti o ricercatori esterni al Collegio medesimo, afferenti eventualmente ad Enti di ricerca o qualificate istituzioni di ricerca, italiane ed estere.

Articolo 9

Il Coordinatore del Corso di Dottorato

1. Il Coordinatore è un professore universitario di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, un professore di seconda fascia a tempo pieno, afferente all'Università di Firenze. Il Coordinatore dura in carica per 3 anni e può essere riconfermato una sola volta per un limite massimo consecutivo di 6 anni. La nomina e la sostituzione del Coordinatore sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento sede del Corso di Dottorato, su proposta del Collegio dei Docenti.

2. Il Coordinatore è membro del Collegio dei Docenti, è il responsabile organizzativo del corso e ne cura l'efficace svolgimento. A tal fine:

- a. convoca e presiede il Collegio dei Docenti stabilendo l'ordine del giorno di ciascuna seduta e dando attuazione alle relative deliberazioni;
- b. autorizza gli iscritti al Dottorato a svolgere periodi continuativi di formazione e studio, fino a sei mesi, presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri non consorziati.

3. Nel caso di assenza del Coordinatore o di suo impedimento a svolgere le proprie funzioni, per un periodo inferiore a sei mesi, subentra quale supplente un Docente dell'Università di Firenze membro del Collegio dei Docenti, designato dal Coordinatore al momento della sua nomina. Nel caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi, il Coordinatore decade dalla carica e deve essere sostituito da altro Docente in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso il Coordinatore è nominato in osservanza delle modalità previste dal presente articolo.

4. Il Coordinatore decade a seguito di trasferimento ad altra sede.

Articolo 10

Valutazione Interna

1. Il Collegio dei Docenti predispose una relazione annuale al Rettore sui processi formativi realizzati e sulla loro rispondenza agli obiettivi prestabiliti, anche in relazione a sbocchi occupazionali coerenti con il livello di formazione acquisito.

2. Il Nucleo di Valutazione, sulla base dei criteri di cui all'art. 13, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94, procede a verificare annualmente la permanenza dei requisiti di accreditamento dei corsi.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nell'ambito della programmazione annuale delle risorse e anche sulla base delle precedenti relazioni, delibera in merito alla conferma dei corsi di dottorato di ricerca e alla eventuale attivazione di nuovi Corsi di Dottorato di Ricerca.

4. La delibera del Consiglio di Amministrazione, corredata dalla relazione del Nucleo di Valutazione e dal parere del Senato Accademico, è trasmessa a cura del Rettore al Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca per l'ulteriore invio all'ANVUR.

Articolo 11

Ammissione ai corsi

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica che deve concludersi entro il 30 settembre di ogni anno.

2. La domanda di partecipazione ai posti messi a bando può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il 31 ottobre dello stesso anno.

3. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione di ammissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei Trattati o Accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. La richiesta di idoneità, corredata dalla documentazione utile, deve essere avanzata dal candidato contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso di ammissione.

4. Il Rettore, con proprio decreto, emana il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese. Il bando di concorso viene reso pubblico tramite il sito web di Ateneo, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero. Esso contiene:

- a) gli anni di durata del Corso di Dottorato;
- b) gli eventuali curricula nei quali si articola il dottorato;
- c) l'indicazione dei requisiti di accesso, dei criteri di valutazione dei titoli e delle eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste;
- d) l'indicazione del numero complessivo dei posti messi a concorso;
- e) l'indicazione delle borse di cui all'articolo 9, comma 1 del D.M. 8 febbraio 2013 n.94, nonché quello dei

contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione;

- f) l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio,
- g) l'eventuale previsione di una quota di borse riservate a soggetti che hanno conseguito il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato presso università estere, ovvero una quota di posti a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale; in tali ipotesi possono essere stabilite modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e viene formata una graduatoria separata. I suddetti posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di ammissione ordinarie;
- h) l'eventuale previsione, nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali, di specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

5. Fatta eccezione per quanto previsto alle suddette lettere g) e h), a conclusione delle procedure di selezione viene stilata e resa pubblica, anche per via telematica, un'unica graduatoria di merito dei candidati.

6. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto all'articolo 11 del DM 8 febbraio 2013 n. 94 e dall'art.24 del presente regolamento.

7. I verbali del concorso devono essere trasmessi al Rettore che provvede con proprio decreto all'approvazione degli atti del concorso.

8. La Commissione deve concludere i propri lavori entro trenta giorni dalla data di svolgimento della prima prova.

9. Gli atti del concorso sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Articolo 12

Esame di ammissione

1. L'esame di ammissione è finalizzato ad accertare, mediante idonea valutazione comparativa, la preparazione di base acquisita, la capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Esso può svolgersi secondo tre distinte modalità, specificate dal bando per ciascun dottorato:

- a) prova scritta e prova orale. La Commissione giudicatrice dispone di sessanta punti per ogni prova. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 40/60. Al termine di ogni seduta la Commissione rende pubblici i risultati della prova orale. Al termine della prova di esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.
- b) Prova scritta, prova orale con valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli e dell'eventuale progetto di ricerca. Per questa modalità i punteggi di ogni prova sono uguali ai punteggi stabiliti nel succitato punto a);
- c) Prova orale, valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli e del progetto di ricerca, tramite un punteggio specificato in dettaglio nel bando di concorso.

2. La prova orale può prevedere la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere, secondo le indicazioni contenute nel bando.

3. L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando e in via telematica ove previsto dal bando.

4. Nel caso di Dottorati per i quali è vigente un accordo di cooperazione interuniversitaria a livello nazionale o internazionale, le Commissioni e le modalità di ammissione sono definite secondo la normativa vigente, nel rispetto degli accordi stessi approvati dagli organi accademici competenti dell'Università di Firenze.

5. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento delle prove di esame in posizione utile al numero dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia degli aventi diritto, entro 60 giorni dalla data di inizio del corso, subentra altro candidato, secondo l'ordine di graduatoria.

Articolo 13

Ammissione in soprannumero

1. Se in possesso di titolo di studio valutato idoneo ai fini dell'ammissione al Dottorato dal Collegio dei Docenti, possono essere ammessi in soprannumero i cittadini extracomunitari titolari di borse di studio conferite dal Governo italiano o da istituzioni nazionali e internazionali ed i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale. Sull'ammissione decide caso per caso il Collegio dei Docenti.

2. Sono ammessi in soprannumero, qualora idonei nella graduatoria di merito, i titolari di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n.240.

3. Sono altresì ammessi in soprannumero i dipendenti della pubblica amministrazione, in misura non superiore al 30%,

con arrotondamento all'unità superiore, dei posti messi a concorso, che siano risultati idonei a seguito delle procedure concorsuali. L'ammissione, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, del DM è subordinata al collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, così come modificato dall'art. 19 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e al rispetto della normativa vigente.

Articolo 14

Borse di studio e sostegno finanziario dei dottorandi³

1. Ciascun corso di dottorato dell'Università di Firenze deve prevedere un adeguato supporto finanziario all'attività di studio e di ricerca.
2. Tale sostegno si attua mediante la concessione di a) borse di studio il cui importo è definito definito nel successivo comma 5; b) contratti di apprendistato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167; c) eventuali altre forme di sostegno finanziario di importo almeno equivalente ad una borsa di dottorato a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'ateneo, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono comunque essere attribuiti ad uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione. Il sostegno finanziario viene attribuito secondo l'ordine definito dalle graduatorie di merito, fino alla concorrenza del numero delle forme di sostegno previste.
3. A parità di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
4. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il candidato abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera f).
5. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili posticipate, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.
6. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.
7. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.
8. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8, comma 3, del DM negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al suddetto comma 4.
9. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
10. I criteri di assegnazione delle diverse tipologie di borse, anche con tematica specifica e finanziamento dedicato, sono stabiliti dal collegio dei docenti, secondo i requisiti richiesti e le attitudini dei vincitori.
11. Qualora il Dottorando rinunci, durante l'anno di corso, a proseguire gli studi o rinunci alla fruizione della borsa, perde il diritto alla borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della rinuncia. La quota residua di borsa di studio sarà destinata al Dottorando titolare del posto senza borsa, secondo l'ordine di graduatoria. A questi non è dovuto alcun rimborso del contributo di iscrizione già pagato. Qualora il rinunciataro sia titolare di borsa di studio che riceve un finanziamento dedicato, il trasferimento del residuo di borsa al successivo Dottorando in graduatoria senza borsa, si applica solo a seguito di parere conforme del Collegio dei Docenti, fatto comunque salvo quanto previsto dall'eventuale convenzione.
12. La borsa di studio non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle conferite da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei Dottorandi; in tal caso viene meno il diritto alla prevista maggiorazione della borsa di studio.
13. Chi abbia già conseguito un titolo di Dottore di Ricerca o titolo ad esso equipollente può essere ammesso a frequentare un diverso Corso di Dottorato, a condizione di superarne le prove di selezione, ma non può usufruire di una borsa di Dottorato. Chi abbia già usufruito anche parzialmente di una borsa di studio per la frequenza di un Corso di Dottorato, non può usufruirne una seconda volta.

Articolo 15

Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche

³ L'articolo riguarda solo le tipologie di borsa e di finanziamento che vengono messe a bando sui posti ammissibili per un dato ciclo e che costituiscono parte integrante dei requisiti per l'accreditamento ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

1. Lo specializzando di una scuola di specializzazione medica può chiedere di essere ammesso alla frequenza congiunta di un corso di dottorato, con la conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso dottorale, se sono soddisfatti i seguenti criteri, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 94:

- a) lo specializzando deve essere iscritto a una scuola di specializzazione medica dell'Università di Firenze e deve risultare vincitore di un concorso di ammissione a un corso di dottorato attivato presso l'Università di Firenze;
- b) la frequenza congiunta può essere disposta solo durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della scuola;
- c) il Collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della scuola di specializzazione;
- d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di dottorato.

Articolo 16

Commissioni per l'ammissione

1. Le Commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca sono nominate con decreto rettorale, su proposta del Collegio dei Docenti.

2. Le Commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati sono composte di norma da tre membri effettivi compreso il presidente, scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo anche di altri Atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il Corso ed indicati nella proposta istitutiva o di rinnovo. La composizione della commissione deve prevedere la nomina di un numero di supplenti, pari almeno alla metà più uno dei componenti ordinari. La composizione della Commissione può essere integrata con non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

3. Nel caso di dottorati articolati in curricula la Commissione sarà costituita almeno da un rappresentante per curriculum, secondo le modalità indicate nel comma 2 del presente articolo.

4. Nei casi di dottorati regionali, in convenzione o in consorzio di cui all'art. 2, comma 2, la commissione può essere composta da non più di nove membri, compreso il presidente, secondo le modalità indicate nel comma 2 del presente articolo.

5. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario.

Articolo 17

Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il Dottorando possiede lo status di studente universitario.

2. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal successivo comma 7 e dagli articoli 15 e 23.

3. I dottorandi hanno l'obbligo di compiere con assiduità le attività di studio e di ricerca secondo le modalità stabilite dal collegio dei docenti e di presentare, al termine di ciascun anno di corso, al collegio dei docenti, una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale partecipazione a seminari, congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte, nonché, alla fine del corso, la tesi di dottorato.

4. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa, non in contrasto con l'attività di ricerca connessa con il dottorato. Tale attività non può comprendere la partecipazione alle commissioni ufficiali di esami di profitto, né la sostituzione di docenti ufficiali. Non è consentito inoltre l'affidamento ai dottorandi di corsi istituzionali di docenza a contratto. Trascorso il terzo anno, il limite massimo di quaranta ore è abrogato.

5. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.

6. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

7. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere all'ambito disciplinare.

8. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

9. E' vietata, durante la durata legale del Corso di Dottorato, la contemporanea iscrizione ad altro corso di Dottorato, ad un Corso di Laurea, ad una Scuola di Specializzazione o a un Master dell'Università degli Studi di Firenze o di altro Ateneo. Fatto salvo quanto previsto per le scuole di specializzazione medica, in caso di iscrizione ad un corso di laurea o ad una scuola di specializzazione, dovrà essere sospesa l'iscrizione al corso di laurea o di specializzazione, per tutta la durata legale del corso di dottorato.

10. Nel caso di giustificati impedimenti che non consentano al Dottorando l'effettiva frequenza del corso per un prolungato periodo di tempo, non viene meno il diritto dell'interessato al proseguimento del Corso di Dottorato. Le eventuali assenze ed i motivi che le hanno determinate saranno valutate, ai fini della sospensione, dal Collegio dei Docenti. In particolare, in caso di grave e documentata malattia, maternità e puerperio, assolvimento del servizio civile, frequenza del tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti (TFA), o ulteriori gravi e documentati motivi, si potrà applicare la sospensione da parte del Collegio dei Docenti, su istanza del Dottorando. In ogni caso la sospensione di durata superiore a trenta giorni comporta l'interruzione dell'erogazione della borsa di studio ed il conseguente prolungamento del periodo di formazione.

11. Il Dottorando può rinunciare al corso dandone comunicazione formale al Rettore.

12. Il Dottorando può svolgere periodi di formazione, di ricerca e studio presso Università o Istituti di ricerca stranieri. La permanenza all'estero non può eccedere la metà della durata prevista per il Corso di Dottorato. La borsa di studio è maggiorata del 50% in proporzione al periodo di permanenza.

13. I Dottorandi, a fini formativi, possono partecipare ai programmi di ricerca attivati presso le strutture dipartimentali ed attinenti al progetto individuale di tesi previsto per il conseguimento del titolo di Dottorato, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

14. In caso di invenzione effettuata dal Dottorando nell'ambito dell'attività di ricerca universitaria si applicherà il Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.

Articolo 18

Iscrizione ad anni successivi al primo

1. A seguito della valutazione dell'attività svolta dal Dottorando, illustrata nella relazione di cui al precedente articolo 17, comma 3, il Collegio dei Docenti delibera l'ammissione del Dottorando all'anno successivo di corso e il rinnovo annuale della borsa.

2. Con motivata deliberazione, il Collegio dei Docenti può proporre al Rettore l'esclusione dal proseguimento del Corso di Dottorato. In caso di esclusione, la borsa di studio eventualmente erogata cessa a partire dall'inizio del nuovo anno.

3. Per coloro che sono tenuti al pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza al corso, l'ammissione agli anni successivi al primo e all'esame finale è altresì subordinata alla verifica dell'avvenuto pagamento.

Articolo 19

Cause di esclusione

1. È prevista l'esclusione dal Dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei Docenti, in caso di:

- a. giudizio negativo del Collegio dei Docenti alla fine dell'anno di frequenza, motivato sulla base dell'attività svolta e della produzione scientifica;
- b. attività lavorative incompatibili con l'impegno esclusivo e a tempo pieno del dottorato;
- c. assenze ingiustificate e prolungate.

Articolo 20

Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi

1. I Dottorandi non assegnatari di borsa di studio sono tenuti al versamento di un contributo per l'accesso e la frequenza nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. Sono tenuti al pagamento del contributo anche gli iscritti ai corsi titolari di assegno di ricerca.

3. I Dottorandi vincitori di borsa di studio che perdono il diritto ad usufruirne o vi rinunciano per qualunque motivo, sono esonerati dal pagamento dei contributi.

Articolo 21

Modalità di conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "*Dott.Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti.

2. Entro l'ultimo giorno dell'ultimo anno di corso, i Dottorandi dovranno depositare la tesi, firmata dal Coordinatore del corso e dal tutor, presso la struttura di afferenza.

3. Alla tesi viene allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

4. La tesi è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato. I due valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

5. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita nel successivo art. 23.

6. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

7. Nel caso di un Dottorato articolato in curricula, il titolo riporterà la denominazione del curriculum nell'ambito del quale il Dottorando ha svolto la propria formazione, preceduta da quella del Dottorato.

Articolo 22

Proroga dei termini di presentazione e discussione della tesi

1. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, previa istanza del Dottorando, può ammettere il candidato all'esame finale previsto per il ciclo successivo.

Articolo 23

Commissione giudicatrice per l'esame finale

1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti. La proposta deve pervenire al Rettore entro trenta giorni dalla conclusione del Corso di Dottorato.

2. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due componenti della Commissione devono appartenere ad Università non partecipanti al Dottorato e non devono far parte del Collegio dei Docenti.

3. Le Commissioni possono essere integrate da non più di due esperti, anche stranieri, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario.

4. Ove il Collegio dei Docenti ne ravvisi la necessità, in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati, può proporre per la nomina al Rettore più Commissioni.

5. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le valutazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.

6. Le dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere motivate ed accettate dal Rettore.

7. Decorso i termini suddetti, la Commissione, che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

Art. 24

Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. Ai sensi dell'art. 11 del DM, previo accreditamento, possono essere attivati corsi di dottorato in convenzione con imprese che svolgono una documentata attività di ricerca e sviluppo.

2. Possono essere attivati anche dottorati industriali con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2, stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.

4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare percorsi di dottorato in apprendistato con soggetti esterni e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

TITOLO II

Dottorato di ricerca e internazionalizzazione

Articolo 25

Dottorati internazionali

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, possono essere attivati, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, corsi di dottorato con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni, approvate dagli organi accademici dell'Ateneo, che prevedano:

- a) un'effettiva condivisione delle attività formative e ricerca;
- b) l'equa ripartizione degli oneri;

- c) le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario;
 - d) le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi;
 - e) il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
2. Il progetto istitutivo di un nuovo Corso di Dottorato Internazionale o di Internazionalizzazione di un Corso di Dottorato già esistente deve contenere i seguenti elementi:
- a. indicazione delle Università partner;
 - b. programma formativo con indicazione analitica delle tematiche scientifiche, con eventuale previsione di indirizzi e/o curricula;
 - c. articolazione della didattica svolta presso le sedi interessate, con indicazione dei corsi, seminari ed altre attività;
 - d. indicazione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso per ciascuna delle Università e del Collegio dei Docenti, che deve essere composto da rappresentanti di tutte le Istituzioni coinvolte;
 - e. modalità di nomina delle Commissioni per l'ammissione al corso e per l'esame finale per il conseguimento del titolo, con l'espressa previsione che i componenti della Commissione siano designati da ciascuna Università in misura paritetica;
 - f. apporto finanziario di ciascuna sede, comprendente il finanziamento delle borse di studio, le spese di mobilità per Docenti e Dottorandi, gli eventuali oneri aggiuntivi connessi al funzionamento del corso; le modalità saranno determinate anche tenuto conto di quanto previsto nei programmi relativi al finanziamento delle borse;
 - g. articolazione tra le varie sedi dei periodi di formazione da parte degli iscritti al corso.
3. I progetti corredati del parere positivo del Consiglio di Dipartimento, a cui il dottorato afferisce, sono sottoposti all'approvazione degli organi accademici, sentito il NVI.
4. Le modalità di ammissione ai corsi e di conseguimento del titolo sono regolate secondo la normativa vigente presso le istituzioni coinvolte, nel rispetto della convenzione che istituisce il Dottorato Internazionale. Nel caso di Internazionalizzazione di Corsi di Dottorato già esistenti deve essere preliminarmente accertata l'equivalenza dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi.
5. A conclusione della procedura prevista nella convenzione per il conseguimento del titolo, è rilasciato un titolo congiunto oppure un titolo multiplo rilasciato da ciascuna delle parti contraenti.
6. La tesi di Dottorato è redatta in lingua inglese o in una delle lingue nazionali dei candidati.

Articolo 26

Accordi internazionali di cotutela di tesi di Dottorato

1. Nell'ambito di apposito accordo internazionale di cotutela stipulato dall'Università degli Studi di Firenze con una Università straniera, la tesi di Dottorato di ricerca può essere svolta con la supervisione di un Docente di ciascuna delle due istituzioni.
2. Lo svolgimento dell'attività di ricerca può effettuarsi, per periodi alternati, presso le due strutture e la tesi finale può essere sviluppata e discussa con la supervisione di un Docente di ciascuna istituzione.
3. L'accordo di cotutela deve essere approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Dipartimento interessati.
4. La Commissione per il conferimento del titolo è composta pariteticamente da rappresentanti scientifici dei due Paesi. La tesi di Dottorato così elaborata è discussa in un'unica sede e successivamente alla discussione, in seguito a relazione favorevole della Commissione giudicatrice, è rilasciato, da parte delle Università contraenti, un doppio titolo di Dottore di Ricerca.
5. La tesi di Dottorato è redatta nella lingua di uno dei Paesi interessati o in inglese ed è completata da un riassunto nell'altra lingua.

Articolo 27

Certificazione di Doctor Europaeus

1. Su richiesta del Dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di Doctor Europaeus, aggiuntiva al titolo nazionale del relativo Dottorato, nel caso che ricorrano le seguenti condizioni:
 - a. la discussione della tesi finale è effettuata previa presentazione di due giudizi positivi (controrelazioni) concernenti la tesi stessa da parte di professori o ricercatori provenienti da due Università europee diverse da quella in cui viene discussa;
 - b. almeno un membro della Commissione d'esame appartiene ad una istituzione accademica o di ricerca di un paese dell'Unione diverso da quello in cui viene discussa la tesi;
 - c. parte della discussione della tesi avviene in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, anch'essa diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
 - d. parte della ricerca presentata nella tesi è stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese europeo diverso da quello del Dottorando.

Articolo 28

Iscrizione di dottorandi nell'ambito dei dottorati internazionali

1. Nell'ambito di un dottorato internazionale, l'Università partner deve comunicare i nominativi dei propri iscritti alle
-

Università partecipanti all'accordo. I dottorandi stranieri sono iscritti presso l'Università di Firenze anche ai fini del rilascio del titolo.

2. Il Dottorando straniero deve presentare un documento che attesti l'iscrizione al Dottorato dell'Università straniera partecipante all'accordo e, previo rilascio di un documento attestante la frequenza presso l'Ateneo fiorentino, è ammesso a tutti i benefici riconosciuti agli studenti dell'Ateneo

TITOLO III

Scuole di Dottorato

Articolo 29

Principi generali

1. I corsi di dottorato, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.M. 8 febbraio 2013, possono essere organizzati in Scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni.

Art. 30

Organi delle Scuole

1. Ciascuna Scuola ha un Consiglio e un Direttore.

2. Il Direttore e gli altri componenti del Consiglio non possono svolgere le medesime funzioni in altra Scuola di Dottorato italiana.

3. Per il proprio funzionamento le Scuole potranno darsi un proprio Regolamento.

Articolo 31

Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto dai Coordinatori dei diversi Corsi di Dottorato di Ricerca aggregati nella Scuola. Il Consiglio può essere integrato da un ulteriore componente per Corso di Dottorato afferente alla Scuola. Tale componente è designato dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato all'interno del Collegio stesso.

Articolo 32

Direttore della Scuola

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio al suo interno.

2. La durata del mandato è quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Articolo 33

Attività delle Scuole

1. Ciascuna Scuola favorisce forme di coordinamento nella promozione e nell'organizzazione delle diverse attività formative e di ricerca dei Dottorati che ne fanno parte. Indirizza e coordina tutte le iniziative utili a migliorare il funzionamento dei Corsi e la qualità della formazione.

Articolo 34

Comitati Scientifici di Valutazione

1. Presso ogni Scuola di Dottorato e presso ogni Dottorato esterno al sistema delle scuole, può essere istituito un Comitato Scientifico di Valutazione, composto da studiosi italiani e stranieri, esterni ai ruoli dell'Ateneo da almeno un quinquennio, di riconosciuto prestigio internazionale e attivi nei campi di ricerca della Scuola di Dottorato ovvero del Dottorato esterno al sistema delle scuole.

2. Con delibera del Senato Accademico è fissato il numero di componenti del Comitato di cui al comma 1.

3. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, nell'ambito di un elenco di nomi in numero doppio rispetto al numero dei componenti fissato ai sensi del comma 2. Tale elenco è proposto dal Direttore della Scuola o dal Coordinatore del Corso del Dottorato esterno al sistema delle Scuole, previa deliberazione del Consiglio della Scuola di Dottorato ovvero del Collegio del Dottorato esterno al sistema delle Scuole.

4. Il Senato Accademico, anche su indicazione del Nucleo di Valutazione Interna, determina i criteri sulla cui base i Comitati provvedono alla valutazione.

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

Articolo 35

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.M. 8 febbraio 2013 n. 94 e nella vigente normativa in materia.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia le norme di cui al precedente regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 546 del 28 giugno 2011 e successive modifiche che continuano ad applicarsi ai cicli attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 51 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Sul punto 32 dell'O.D.G. «**ASSESTAMENTO BILANCIO PREVENTIVO 2013**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto;
- vista la disciplina transitoria per la formazione e la gestione del bilancio unico di ateneo in contabilità finanziaria adottata con Decreto rettorale n. 125841 del 12 dicembre 2012;
- tenuto conto delle risultanze del conto consuntivo di Ateneo per l'esercizio 2012;
- tenuto conto delle risultanze dei conti consuntivi 2012 delle altre strutture di ateneo dotate di autonomia di bilancio;
- visto il bilancio preventivo di Ateneo per l'esercizio 2013;
- considerate le proposte di destinazione dell'avanzo di amministrazione 2012 effettuate dal Centro Linguistico, dal Museo di Storia Naturale, dai Servizi Informatici, da Csavri e dal Sistema Bibliotecario;
- richiamato quanto illustrato nell'istruzione della presente pratica;

approva

- 1) l'assestamento del bilancio preventivo di Ateneo per l'esercizio 2013 e l'importo di crediti, debiti e somme a destinazione vincolata al 31/12/2012, come riportato nello schema allegato all'originale del presente verbale (All. 3).
- 2) le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2013 come riportato negli schemi allegati al presente verbale di cui formano parte integrante (All. F).

Sul punto 33 O.D.G. «**MODIFICA IMPORTI IMPEGNI RESIDUI SU FONDI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto;
- vista la disciplina transitoria per la formazione e la gestione del bilancio unico di ateneo in contabilità finanziaria adottata con Decreto rettorale n. 125841 del 12 dicembre 2012;
- tenuto conto delle risultanze del conto consuntivo di Ateneo per l'esercizio 2012;
- tenuto conto delle risultanze dei conti consuntivi 2012 delle altre strutture di ateneo dotate di autonomia di bilancio;
- visto bilancio preventivo di Ateneo per l'esercizio 2013;
- preso atto delle richieste di modifica di impegni residui pervenute da parte delle strutture dotate di autonomia gestionale;
- richiamato quanto illustrato nell'istruzione della presente pratica,

approva

- 1) le modifiche degli impegni come risultano dall'elenco allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. G);
- 2) approva l'assestamento del bilancio preventivo di ateneo per l'esercizio 2013 e l'importo di crediti, debiti e somme a destinazione vincolata secondo quanto riportato nello schema allegato all'originale del presente verbale (All. 4).

Sul punto 34 dell'O.D.G. «**RIORDINO FUNZIONALE, RESTAURO ED INTERVENTI CONSERVATIVI DEL COMPLESSO DI S. TERESA, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E DELLA FACOLTA' DI ARCHITETTURA – APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE, VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- considerato che successivamente dell'avvio dei lavori sono emerse necessità di effettuare interventi volti a dare una veste di continuità alle lavorazioni in un contesto di rispondenza esecutiva alle previsioni del progetto esecutivo di contratto, pur sostanziandosi in opere non previste nel progetto di gara e come tali da definire ai sensi della normativa vigente;
- visto l'art. 161 c. 3 del D.P.R. n. 207/2010 ai sensi del quale "Qualora per uno dei casi previsti dalla legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei Lavori, sentito il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante;
- visti i documenti prodotti a supporto della variante e descritti nell'istruttoria;
- visto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi che comporta una maggiore spesa di € 409.187,54 ed una protrazione dei tempi contrattuali di giorni 100 naturali e consecutivi;
- visto che quota parte dello stanziamento di € 898.805,62, grava sui fondi del 4° accordo di programma, 4^a macro opera che dovrà essere rendicontata alla Cassa DD. PP. entro e non oltre il 31/12/2013 affinché venga restituito all'Ateneo il cofinanziamento con il MIUR e che l'importo residuo da liquidare inderogabilmente nell'anno in

corso, risulta pari ad € 468.237,19;

- visti i documenti prodotti a supporto della variante e descritti nell'istruttoria;
- visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 5-6 giugno 2013 e trasmesso con nota prot. n. 42244 del 10/06/2013;
- visto il parere della Commissione edilizia in data 17/06/2013;
- vista l'apposita relazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs 163/06 che a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti ha accertato che le cause e le condizioni e i presupposti della variante sono quelli che consentono nella fattispecie di cui ai precedenti punti 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, riportati nell'istruttoria della pratica, di ricadere rispettivamente all'interno delle casistiche previste dall'art. 132 commi 1 lett. a) e c) e per i successivi punti 3.1, 3.2 e 3.3, sempre riportati nell'istruttoria della pratica, all'interno comma 3 del medesimo articolo del codice degli appalti pubblici;
- ritenuto dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla scorta degli elementi forniti dal Direttore dei Lavori con la richiamata documentazione, della documentazione in atti relativa all'appalto e degli accertamenti all'uopo effettuati, che le variazioni proposte sono:
nelle fattispecie previste dall'art.132, comma 1, ed in particolare lett.a) e lett.c) del D.Lgs.163/06 (varianti di cui ai precedenti punti 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4) sono dichiarate:
 - ammissibili sia per le condizioni specificate dal Direttore dei Lavori all'interno della propria relazione, tenuto in debito conto del parere espresso dalla CTTA, e con le opportune azioni correttive di inquadramento legislativo delle varianti ridefinite dal Responsabile del Procedimento, sia per le motivazioni per cui si rende necessario procedere ad una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art.132, comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs.163/06;
 - che le cause determinanti la necessità dette variazioni proposte non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori;
 - che le cause che hanno determinato la necessità di apportare tali variazioni non sono imputabili alla Stazione Appaltante;
e nella fattispecie delle varianti di cui al comma 3;
 - che le varianti migliorative, ai sensi del comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs.163/06, di cui ai precedenti punti 3.1., 3.2 e 3.3, proposte dalla Direzione dei Lavori sono di rilevante importanza ai fini del miglioramento generale delle condizioni di sicurezza e di realizzazione delle opere in corso, mediante modifica degli apprestamenti e di modalità esecutive delle opere;
 - che dette varianti non stravolgono né l'impostazione progettuale, né il risultato della gara di appalto;
 - che dette opere sono altresì ritenute dal Responsabile Unico del Procedimento necessarie e opportune per consentire un andamento regolare nel proseguimento dell'attività di cantiere secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;
- visto l'art. 161 c. 7 e 8 del D.P.R. n. 207/2010 ai sensi del quale "c. 7": L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 132, comma 1, del codice consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti; "c. 8": Nel caso di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 132, comma 1, lettera c), del codice la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento;
- tenuto conto delle considerazioni e dei chiarimenti resi nel corso della seduta dal Dirigente dell'Area dei Servizi tecnici, sicurezza e patrimonio, dott. Gentilini, e dal RUP, dott. Pilati, in relazione al parere negativo espresso dal Comitato tecnico amministrativo su alcune delle varianti proposte;
- avuto riguardo delle osservazioni e delle considerazioni formulate nel corso della discussione, in particolare in relazione:
 - all'opportunità di trasmettere al Comitato Tecnico Amministrativo adeguate giustificazioni tecniche atte a motivare la decisione assunta da parte del Consiglio di Amministrazione in difformità al parere reso da detto organo, invitando, al contempo, il Comitato a riesaminare la questione alla luce delle citate giustificazioni;
 - all'impossibilità di rinviare la pratica per ulteriori approfondimenti per non pregiudicare la tempestiva rendicontazione dei finanziamenti ministeriali in scadenza il prossimo dicembre;
 - alla necessità di coinvolgere, in futuro, il Comitato nelle fasi in itinere di predisposizione di perizie di

varianti, così da ottenere sia pareri tecnici che pareri su aspetti di negoziabilità nei confronti dell'Impresa,

APPROVA

1. La perizia di variante suppletiva n. 1 dell'intervento di "Riordino funzionale, restauro ed interventi conservativi del complesso di S. Teresa, per le esigenze del Dipartimento di Progettazione e della Facoltà di Architettura" per un importo contrattuale di € 4.431.199,31, che assomma ad € 6.166.802,39, comprensivo delle Somme a disposizione dell'Amministrazione, tenuto conto che la perizia comporta una maggiore spesa per lavori pari ad € 298.976,98 più IVA al 10%, oltre oneri della sicurezza impliciti e speciali pari ad € 110.2010,56 più IVA al 10%, per una maggiore spesa contrattuale di € 409.187,54 più IVA, come riportato dal quadro economico dell'intervento;
2. Il relativo "atto di sottomissione" e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto senza riserve dall'appaltatore che comporta una maggiore spesa di €409.187,54 ed una protrazione dei tempi contrattuali di giorni 100 naturali e consecutivi;
3. la variazione del nuovo quadro economico, come sotto descritto

		CDA maggio 2011	Aggiudicazione	Perizia S.1	(+)	(-)
A	Lavori a base d'asta					
A1	Opere architettoniche	1.593.370,85				
A2	Opere impiantistiche	1.223.004,52				
A3	Opere strutturali	1.768.019,06				
A4	Ascensori montacarichi					
A5	Sommano	4.584.394,43	3.837.715,65	4.136.692,63	298.976,98	
A6	Oneri sicurezza delle voci A1, A2, A3 e A4	184.296,12	184.296,12	294.506,68	110.210,56	
A7	Sommano A5 + A6	4.768.690,55	4.022.011,77	4.431.199,31	409.187,54	
B	Somme a disposizione amministrazione					
B1	Imprevisti e assicurazione RUP 5% di A5 con IVA	238.434,53	238.434,53	527.277,87	288.843,34	
B2	Spese di pubblicazione (IVA 20%)	10.000,00	10.000,00	6.942,92		3.057,08
B2a	Spese di pubblicazione (IVA 21%)			604,50	604,50	
B3	Spese per allacciamenti con IVA	35.740,25	35.740,25	35.740,25		
B4	Spese tecniche e saggi	269.251,75	269.251,75	269.251,75		
B4a	Aggiornamento PE	118.587,90	118.587,90	118.587,90		
B4b	Ufficio Direzione Lavori (incarichi esterni)	59.020,41	59.020,41	59.020,41		
B4c	Coordinatore sicurezza in esecuzione (incarico interno)					
B4d	Collaudi (incarichi esterni)			70.524,02	70.524,02	
	Sommano voce B4	446.860,06	446.860,06	517.384,08		
B5	Fornitura attrezzature per fonia dati					
B6	Fornitura arredi					
B7	Fornitura attrezzature multimediali					
B8	Fornitura segnaletica					
B9	Compensazione prezzi art.133 L.163/2006 2% su A7					
B10	Incentivazione 2%	91.687,89	91.687,89	91.687,89		
B11	IVA 4% su A4					
B12	IVA 10% su A1, A2, A3 e A6	476.869,06	476.869,06	443.119,93		33.749,12
B13	IVA 20% su B2, B4, B5, B6, B7 e B8	98.520,06	98.520,06	97.908,65		611,41
B13a	IVA 21% su B2a, B4d			14.936,99	14.936,99	
	Ribasso d'asta		746.678,78			746.678,78
	Arrotondamento					
B14	Sommano S.d.A.	1.398.111,84	2.144.790,62	1.735.603,08	784.096,39	784.096,39
B15	TOTALE A7 + B14	6.166.802,39	6.166.802,39	6.166.802,39		

AUTORIZZA

L'utilizzo del ribasso d'asta per la copertura delle maggiori somme necessarie per l'aumento dell'importo contrattuale in conseguenza della perizia di variante n.1 e la variata distribuzione del quadro economico senza incremento dello stanziamento.

Lo stanziamento pari ad € 6.166.802,39 grava già sui fondi F.S.1.05.04 A.UNIFI.50000 per:

-	€ 444.332,45	CR08.CR02.EMATTONAIA	bilanci precedenti
-	€ 3.498.572,04	CR08.CR02.EMATTONAIA	bilancio 2013
-	€ 945.567,73	CR08.CR02.EMATTONAIA	bilancio 2014
-	€ 129.063,54	CR08.CR03.EMATTONAIA	bilanci precedenti
-	€ 443.365,05	CR08.CR04.EMATTONAIA	bilanci precedenti
-	€ 455.440,57	CR08.CR04.EMATTONAIA	bilancio 2013
-	€ 23.903,24	CR08.CR06.EMATTONAIA	bilanci precedenti
-	€ 18.518,37	CR08.CR06.EMATTONAIA	bilancio 2013
-	€ 2.384,04	CR08.CR07.EMATTONAIA	bilanci precedenti
-	€ 176.344,80	CR08.CR09.EMATTONAIA	bilanci precedenti
-	€ 29.310,56	CR08.CR09.EMATTONAIA	bilancio 2013

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, dispone che l'Amministrazione, e per essa il Dirigente dell'Area dei Servizi tecnici, sicurezza e patrimonio e il RUP, trasmetta al Comitato Tecnico Amministrativo adeguate giustificazioni tecniche atte a motivare la decisione assunta da parte del Consiglio medesimo che, in tal modo, si è discostato dal parere reso dal Comitato, al fine di consentire al Comitato stesso di riesaminare la questione alla luce delle citate giustificazioni e di formulare un nuovo parere.

Sul punto 35 dell'O.D.G. «**RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DELL'ORBATELLO IN VIA DELLA PERGOLA FIRENZE PER LE ESIGENZE DELLE FACOLTÀ DELL'AREA UMANISTICA DEL CENTRO STORICO – APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE, VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- considerato che successivamente all'avvio dei lavori è emersa la necessità di eseguire nuove opere impreviste e imprevedibili principalmente di carattere strutturale poste in evidenza a seguito delle demolizioni all'interno dell'edificio D e della demolizione di intonaci, pavimenti e sottofondi e controsoffitti negli edifici C e B e per opere finalizzate al miglioramento dell'opera;
- visto l'art. 161, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010 ai sensi del quale "Qualora per uno dei casi previsti dalla legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei Lavori, sentito il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante;
- visti i documenti prodotti a supporto della perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva, che possono essere così sintetizzati:

A) OPERE NON PREVISTE NEL PROGETTO DI GARA, DERIVANTI DA CAUSE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI AI SENSI DELL'ART. 132, comma 1 – lettera b) - D. Lgs 163/06.

A1) Edificio B – Importo variante € 163.807,54 – Oneri per la sicurezza € 40.728,15

A2) Edificio C – Importo variante € 129.002,51 – Oneri per la sicurezza € 26.742,90

A3) Edifici B e C – Importo variante € 13.570,00.– Oneri per la sicurezza 0

A4) Edificio D. – Importo variante € 9.968,00 – Oneri per la sicurezza € 44.298,00

A5) Edifici E1 E2 e D - Importo variante € 30.054,30. Oneri per la sicurezza 0

A6) Edificio C – Importo variante € 3.469,00.– Oneri per la sicurezza € 2.145,00

B) OPERE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'OPERA ED ALLA SUA MIGLIORE FUNZIONALITÀ AI SENSI DELL'ART. 132, comma 3 secondo periodo del D. Lgs. 163/06.

B1) Edificio B – Soppalco. – Importo variante € 87.571,09 – Oneri per la sicurezza € 2.461,00

B2) Edificio E2– Importo variante € 3.092,50 – Oneri per la sicurezza 0

B3) Edificio C – Importo variante € 13.446,38– Oneri per la sicurezza € 1.469,30

B4) Edifici A, B, C– Importo variante € 4.726,80– Oneri per la sicurezza 0

B5) – Oneri per la sicurezza – varianti migliorative € 9.827,36

C) VARIANTI PER I COSTI DELLA SICUREZZA

La realizzazione delle opere per la sicurezza di cui ai precedenti punti An) e Bn) e gli adeguamenti del piano di sicurezza e gli aggiornamenti comportano un maggior importo totale degli Oneri della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta di € 127.671,71;

D) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ECONOMICHE E PER I TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE VARIANTI

Riassumendo per i lavori precedentemente descritti l'importo complessivo della variante n°1 definita nella presente relazione del direttore dei lavori ammonta:

- opere previste nel punto A, art. 132, comma 1 – lett. b - D. Lgs 163/06,
per un maggiore importo di € 349.871,35

- opere previste al punto B , art. 132, comma 3 secondo periodo del D. Lgs. 163/06, per un maggiore importo di € 108.836,77
Per un maggior importo totale al netto del ribasso d'asta di € 458.708,12
- oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 127.671,71
Corrispondente ad un maggior importo contrattuale di € 586.379,83 oltre IVA.

Tenuto conto dei tempi contrattuali e del cronoprogramma dei lavori si ritiene congruo un aumento dei tempi di realizzazione di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi. Sulla base delle suddette considerazioni risulta necessaria la ridefinizione del quadro economico dell'intervento e si precisa che la conclusione dei lavori verrebbe prorogata al 9 giugno 2014.

E) APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'INTERVENTO.

Dal punto di vista economico l'approvazione della Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n° 1, relativa ai lavori "Restauro e adeguamento funzionale del Complesso Universitario dell'Orbatello in Via della Pergola, Firenze - per le esigenze delle Facoltà dell'Area Umanistica del Centro Storico - Lotto 1 e Lotto 2", comporta un nuovo importo contrattuale di € 4.800.218,45 di cui per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 451.678,35, con un maggiore importo contrattuale di € 586.379,83 di cui € 127.671,71 per oneri per la sicurezza ed uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione di € 6.813.000,00 come riportato nel quadro economico:

		PE	Aggiudicazione	1° Perizia	(+)	(-)
A	Lavori a base d'asta					
A1	Opere architettoniche	€ 2.354.481,69				
A2	Opere impiantistiche	€ 1.502.791,06				
A3	Opere strutturali	€ 942.687,33				
A4	Ascensori montacarichi					
A5	Sommano	€ 4.799.960,08	€ 3.889.831,98	€ 4.348.540,10	€ 458.708,12	
A6	Oneri sicurezza specifici	€ 324.006,64	€ 324.006,64	€ 451.678,35	€ 127.671,71	
A7	Sommano A5 + A6	€ 5.123.966,72	€ 4.213.838,62	€ 4.800.218,45		
B	Somme a disposizione amministrazione					
B1	Imprevisti e assicurazione RUP 5% di A7	€ 204.958,67	€ 204.958,67	€ 240.010,92	€ 35.052,25	
B2	Spese di pubblicazione IVA 20%	€ 9.567,23	€ 9.567,23	€ 1.543,88		€ 8.023,35
B3	Spese di pubblicazione IVA 21%			€ 1.626,12	€ 1.626,12	
B4	Spese per allacciamenti con IVA 21%	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
B5	Spese tecniche e saggi IVA 20%	€ 251.707,15	€ 251.707,15	€ 301.364,25	€ 49.657,10	
B6	Spese tecniche e saggi IVA 21%			€ 3.791,63	€ 3.791,63	
B7	Aggiornamento PE - IVA 20%	€ 47.023,08	€ 47.023,08	€ 47.023,08		
B8	Ufficio Direzione Lavori (incarichi esterni) - IVA 21%	€ 305.428,65	€ 305.428,65	€ 305.428,65		
B9	Coordinatore sicurezza in esecuzione (incarico interno)					
B10	Collaudi (incarichi esterni) - IVA 21%			€ 85.000,00	€ 85.000,00	
B11	Sommano	€ 604.158,88	€ 604.158,88	€ 742.607,61		
B12	Fornitura attrezzature per fonia dati					
B13	Fornitura arredi					
B14	Fornitura attrezzature multimediali					
B15	Fornitura segnaletica					
B16	Compensazione prezzi art.133 L.163/2006	€ 102.479,33	€ 102.479,33	€ 96.004,37		€ 6.474,97
B17	Incentivazione di A7	€ 102.479,33	€ 102.479,33	€ 102.479,33		€ 0,00
B18	IVA 4% su A4					
B19	IVA 10% su A7, B1, B16, B23	€ 522.644,61	€ 522.644,61	€ 526.129,92	3.485,31	
B20	IVA 20% su B2, B5, B7	€ 122.745,22	€ 122.745,22	€ 69.986,24		€ 52.758,98
B21	IVA 21% su B3, B4, B6, B8, B10			€ 87.327,74	€ 87.327,74	
B22	Ribasso d'asta		€ 910.128,10	€ 125.065,42		€ 785.062,68
B23	Sommano S.d.A.	€ 1.689.033,28	2.599.161,38 €	2.012.781,55 €		
B24	TOTALE A + B	€ 6.813.000,00	€ 6.813.000,00	€ 6.813.000,00	€ 852.319,99	€ 852.319,98

- visto che per quanto riguarda il finanziamento delle opere in variante si ritiene altresì che esse possano trovare copertura con l'utilizzo del ribasso d'asta facente parte delle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'intervento approvato dal CdA;
- considerato che ulteriori somme del ribasso d'asta vengono utilizzate sia per lo stanziamento delle somme necessarie per l'affidamento degli incarichi di collaudo tecnico funzionale degli impianti sia per la reintegrazione della voce degli imprevisti, in parte impegnata dall'amministrazione dal 2006 a oggi per eseguire vari interventi edilizi sul complesso dell'Orbatello;
- visto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi che comporta una maggiore spesa di € 586.379,83 oltre IVA di cui € 127.671,71, oltre IVA, per oneri della sicurezza ed una protrazione dei tempi contrattuali di giorni 150 naturali e consecutivi con nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori al 9/06/2014;
- visto che quota parte dello stanziamento di € 792.312,04, grava sui fondi del 4° accordo di programma, 4ª macro

opera che dovrà essere rendicontata alla Cassa DD.PP. entro e non oltre il 31/12/2013 affinché venga restituito all'Ateneo il cofinanziamento con il MIUR e che l'importo residuo da liquidare inderogabilmente nell'anno in corso, risulta pari ad € 572.739,92;

- visto che le sopracitate variazioni comportano un adeguamento di pari importo dell'elenco annuale del piano edilizio triennale che non comporta aumento dell'importo complessivo del piano edilizio;
- visti i documenti prodotti a supporto della variante e descritti nell'istruttoria;
- visto il parere espresso dal Comitato tecnico Consultivo nella riunione del 19 giugno u.s. e trasmesso con nota prot. n. 45454 del 21 giugno 2013 e tenuto conto delle considerazioni ivi riportate;
- visto il parere della Commissione edilizia in data 17/06/2013;
- vista la apposita relazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs 163/06, che, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha accertato che le cause e le condizioni e i presupposti della variante sono quelli che consentono nella fattispecie di cui ai precedenti punti A1, A2, A3, A4, A5, e A6, di ricadere rispettivamente all'interno delle casistiche previste dall'art. 132, comma 1, lett. b) e per i successivi punti B1, B2, B3, B4 e B5 all'interno comma 3 del medesimo articolo del codice degli appalti pubblici;
- ritenuto: dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla scorta degli elementi forniti dal Direttore dei Lavori con la richiamata documentazione, della documentazione in atti relativa all'appalto e degli accertamenti all'uopo effettuati, che le variazioni proposte sono:

nelle fattispecie previste dall'art.132,comma 1, ed in particolare lett. b) del D.Lgs 163/06 (varianti di cui ai precedenti punti A1, A2, A3; A4; A5; e A6) sono dichiarate:

- ammissibili sia per le condizioni specificate dal Direttore dei Lavori all'interno della propria relazione, tenuto in debito conto del parere espresso dal CTA, sia per le motivazioni per cui si rende necessario procedere ad una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art.132, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/06;
- che le cause determinanti la necessità di dette variazioni proposte non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori;
- che le cause che hanno determinato la necessità di apportare tali variazioni non sono imputabili alla Stazione Appaltante;

e nella fattispecie delle varianti di cui al comma 3:

- che le varianti migliorative, ai sensi del comma 3, dell'art. 132 del D.Lgs 163/06, di cui ai precedenti punti B1, B2, B3, B4 e B5, proposte dalla Direzione dei Lavori sono di rilevante importanza ai fini del miglioramento generale delle condizioni di utilizzazione futura dell'edificio ristrutturato, dell'intervento di restauro previsto mediante la valorizzazione dei ritrovamenti avvenuti in corso d'opera e di miglioramento delle condizioni di esecuzione delle lavorazioni,
 - che dette varianti non stravolgono né l'impostazione progettuale, né il risultato della gara di appalto;
 - che dette opere sono altresì ritenute dal Responsabile Unico del Procedimento necessarie e opportune per consentire un andamento regolare nel proseguimento dell'attività di cantiere secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;
- visto l'art. 161 c. 7 e 8 del D.P.R. n. 207/2010 ai sensi del quale “c. 7: L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 132, comma 1, del codice consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti”; “c. 8: Nel caso di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante”. Nel caso previsto dall'articolo 132, comma 1, lettera c), del codice la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento;
 - tenuto conto, altresì, di quanto emerso nel corso della discussione in ordine alla carenza riscontrata nella procedura relativa alla progettazione dei lavori di restauro che hanno determinato la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva oggetto della discussione,

APPROVA

1. La perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n.1 dell'intervento per lavori di restauro per la riconfigurazione funzionale del “complesso dell' Orbatello” per sede dei Dipartimenti Universitari di Italianistica e Filosofia, Via della Pergola 58/60/64, Firenze, per un nuovo importo contrattuale di € 4.800.218,45, che assomma ad € 6.813.000,00, comprensivo delle Somme a disposizione dell'Amministrazione, tenuto conto che la perizia comporta una maggiore spesa per lavori pari ad € 458.708,12 più IVA al 10%, oltre oneri della sicurezza

impliciti e speciali pari ad € 127.671,71, più IVA, per una maggiore spesa contrattuale di € 586.379,83, più IVA, come riportato dal quadro economico dell'intervento;

2. Il relativo atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto senza riserve dall'appaltatore che comporta una maggiore spesa di € 586.379,83 oltre IVA ed una protrazione dei tempi contrattuali di giorni 150 naturali e consecutivi con nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori al 9/06/2014, nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 4);
3. la variazione del nuovo quadro economico, come sotto descritto

		PE	Aggiudicazione	1° Perizia	(+)	(-)
A	Lavori a base d'asta					
A1	Opere architettoniche	€ 2.354.481,69				
A2	Opere impiantistiche	€ 1.502.791,06				
A3	Opere strutturali	€ 942.687,33				
A4	Ascensori montacarichi					
A5	Sommano	€ 4.799.960,08	€ 3.889.831,98	€ 4.348.540,10	€ 458.708,12	
A6	Oneri sicurezza specifici	€ 324.006,64	€ 324.006,64	€ 451.678,35	€ 127.671,71	
A7	Sommano A5 + A6	€ 5.123.966,72	€ 4.213.838,62	€ 4.800.218,45		
B	Somme a disposizione amministrazione					
B1	Imprevisti e assicurazione RUP 5% di A7	€ 204.958,67	€ 204.958,67	€ 240.010,92	€ 35.052,25	
B2	Spese di pubblicazione IVA 20%	€ 9.567,23	€ 9.567,23	€ 1.543,88		€ 8.023,35
B3	Spese di pubblicazione IVA 21%			€ 1.626,12	€ 1.626,12	
B4	Spese per allacciamenti con IVA 21%	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
B5	Spese tecniche e saggi IVA 20%	€ 251.707,15	€ 251.707,15	€ 301.364,25	€ 49.657,10	
B6	Spese tecniche e saggi IVA 21%			€ 3.791,63	€ 3.791,63	
B7	Aggiornamento PE - IVA 20%	€ 47.023,08	€ 47.023,08	€ 47.023,08		
B8	Ufficio Direzione Lavori (incarichi esterni) - IVA 21%	€ 305.428,65	€ 305.428,65	€ 305.428,65		
B9	Coordinatore sicurezza in esecuzione (incarico interno)					
B10	Collaudi (incarichi esterni) - IVA 21%			€ 85.000,00	€ 85.000,00	
B11	Sommano	€ 604.158,88	€ 604.158,88	€ 742.607,61		
B12	Fornitura attrezzature per fonia dati					
B13	Fornitura arredi					
B14	Fornitura attrezzature multimediali					
B15	Fornitura segnaletica					
B16	Compensazione prezzi art.133 L.163/2006	€ 102.479,33	€ 102.479,33	€ 96.004,37		€ 6.474,97
B17	Incentivazione di A7	€ 102.479,33	€ 102.479,33	€ 102.479,33		€ 0,00
B18	IVA 4% su A4					
B19	IVA 10% su A7, B1, B16, B23	€ 522.644,61	€ 522.644,61	€ 526.129,92	3.485,31	
B20	IVA 20% su B2, B5, B7	€ 122.745,22	€ 122.745,22	€ 69.986,24		€ 52.758,98
B21	IVA 21% su B3, B4, B6, B8, B10			€ 87.327,74	€ 87.327,74	
B22	Ribasso d'asta		€ 910.128,10	€ 125.065,42		€ 785.062,68
B23	Sommano S.d.A.	€ 1.689.033,28	2.599.161,38 €	2.012.781,55 €		
B24	TOTALE A + B	€ 6.813.000,00	€ 6.813.000,00	€ 6.813.000,00	€ 852.319,99	€ 852.319,98

4. le sopracitate variazioni che comportano un adeguamento di pari importo, dell'elenco annuale del piano edilizio triennale, che non comporta aumento dell'importo complessivo del piano edilizio, come meglio specificato nella scheda allegata al presente verbale, di cui forma parte integrante (All. H).

AUTORIZZA

l'utilizzo del ribasso d'asta per la copertura delle maggiori somme necessarie per l'aumento dell'importo contrattuale in conseguenza della perizia di variante n.1 e la variata distribuzione del quadro economico senza incremento dello stanziamento.

Lo stanziamento pari ad € 6.813.000,00 grava già sui fondi F.S.1.05.04 A.UNIFI.50000 per:

- € 423.855,52 CR08.CR02.EPERGOLA58 bilanci precedenti
- € 2.449.472,45 CR08.CR02.EPERGOLA58 bilancio 2013
- € 2.310.903,29 CR08.CR02.EPERGOLA58 bilancio 2014
- € 102.677,11 CR08.CR02.EPERGOLA58 bilancio 2015
- € 442.324,39 CR08.CR03.EPERGOLA58 bilanci precedenti
- € 4.042,10 CR08.CR03.EPERGOLA58 bilancio 2013
- € 349.008,71 CR08.CR04.EPERGOLA58 bilanci precedenti
- € 443.303,33 CR08.CR04.EPERGOLA58 bilancio 2013
- € 13.548,80 CR08.CR06.EPERGOLA58 bilanci precedenti
- € 273.864,30 CR08.CR06.EPERGOLA58 bilancio 2013

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, dà mandato al Direttore Generale di chiarire le procedure poste in essere dall'Amministrazione in fase di redazione del progetto al fine di individuare le cause che hanno determinato l'utilizzo del ribasso d'asta, testé approvato, per la copertura delle maggiori spese.

Sul punto 36 dell'O.D.G. «**CONCESSIONE ARDSU PER RESIDENZE UNIVERSITARIE - VARIAZIONE STANZIAMENTO PER: VIA ROMANA – MEZZETTA – PADIGLIONE 38 - CONTESTUALE VARIAZIONE - PROGRAMMA TRIENNALE 2013/2015 – ANNO 2013**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- richiamata la precedente delibera del 22/02/2013 che rideterminava i finanziamenti per l'opera 103 – nuovo edificio di via del Mezzetta – per € 5.463.283,02;
- richiamata la precedente delibera del 19/04/2013 che approvava il piano edilizio 2013 – 2015;
- considerato che si rende necessario aumentare lo stanziamento per l'opera 102, lavori di risanamento conservativo e riordino funzionale delle case a schiera di via Romana, 7/13 per residenze per studenti, per la fornitura di arredi e attrezzature didattiche per rendere pienamente funzionale l'edificio, così come da convenzione firmata con il M.I.U.R., cofinanziatore dell'intervento edilizio;
- richiamata la precedente delibera del 29/03/2013 che accettava la proposta da parte dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di svolgere la procedura di affidamento per gli arredi e per le attrezzature didattiche per la sede di via Romana, 7/13, il cui costo rimane in carico all'Università;
- visto il bando di gara pubblicato in data 07/05/2013 dall'Azienda per la fornitura di arredi e attrezzature didattiche per la sede di via Romana, 7-13 che definisce un importo di quadro economico, complessivo di forniture e somme a disposizione, pari ad € 371.000,00;
- considerato che si rende necessario prenotare la somma di € 371.000,00 sullo stanziamento per l'opera 102, lavori per il recupero e riordino funzionale delle case a schiera di via Romana, 7/13 per residenze per studenti, per la fornitura di arredi ed attrezzature didattiche e relative spese tecniche, imprevisti e oneri di legge;
- vista la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione con variazione dello stanziamento per l'opera 103 – realizzazione di nuovo edificio per residenze universitarie in via del Mezzetta – che determina una diminuzione dello stanziamento che da € 5.463.283,02 passerà ad € 5.450.724,59 con un minor finanziamento di € 12.558,43, come da prospetto sotto riportato;
- vista la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione con variazione dello stanziamento per l'opera 104 – lavori di riuso e risanamento conservativo del padiglione 38 in San Salvi, che determina una diminuzione dello stanziamento che da € 3.707.202,00 passerà ad a € 3.598.760,43, con un minor finanziamento di € 108.441,57, come da prospetto sotto riportato;
- vista la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione con variazione dello stanziamento per l'opera 102 – lavori di recupero e riordino funzionale delle case a schiera di via Romana, 7/13 - il cui finanziamento aumenterà da € 3.470.739,33 a € 3.841.739,33 in considerazione delle economie delle opere n°102 e n°103, la cui somma è pari ad € 121.000,00, e dalla somma di € 250.000,00 prelevata dal fondo di riserva dell'Amministrazione, con un maggior finanziamento di € 371.000,00, come da prospetto sotto riportato;

	Residui UNIFI	stanziamento iniziale	stanziamento nuove esigenze	+	-
mezzetta	12.558,43	5.463.283,02	5.450.724,59		12.558,43
padiglione 38	108.441,57	3.707.202,00	3.598.760,43		108.441,57
via romana		3.470.739,33	3.841.739,33	371.000,00	

- considerate le sopracitate variazioni che comportano un adeguamento di pari importo, dell'elenco annuale del piano edilizio triennale, che non comporta aumento dell'importo complessivo del piano edilizio,

APPROVA

1. la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione con variazione dello stanziamento per l'opera 103 - realizzazione di nuovo edificio per residenze universitarie in via del Mezzetta - che determina una diminuzione dello stanziamento che da € 5.463.283,02 passerà ad € 5.450.724,59 con un minor finanziamento di € 12.558,43, come da prospetto sotto riportato;
2. la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione con variazione dello stanziamento per l'opera 104 – lavori di riuso e risanamento conservativo del padiglione 38 in San Salvi, che determina una diminuzione dello stanziamento che da € 3.707.202,00 passerà ad a € 3.598.760,43, con un minor finanziamento di € 108.441,57 come da prospetto sotto riportato;
3. la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione con variazione dello stanziamento per l'opera 102 – lavori di recupero e riordino funzionale delle case a schiera di via Romana, 7/13 - il cui finanziamento aumenterà da € 3.470.739,33 a € 3.841.739,33 in considerazione delle economie delle opere n°102 e n°103, la cui somma è pari ad € 121.000,00, e dalla somma di € 250.000,00 prelevata dal fondo di riserva dell'Amministrazione, con un maggior finanziamento di € 371.000,00, come da prospetto sotto riportato.

	Residui UNIFI	stanziamento iniziale	stanziamento nuove esigenze	+	-
mezzetta	12.558,43	5.463.283,02	5.450.724,59		12.558,43

padiglione 38	108.441,57	3.707.202,00	3.598.760,43		108.441,57
via romana		3.470.739,33	3.841.739,33	371.000,00	

AUTORIZZA

1. la conseguente variazione dei finanziamenti delle seguenti opere:

opera 103 Mezzetta - totale stanziamento € **5.450.724,59** grava sulla ctg. F.S.1.05.03 A.UNIFI.50000. per:

- € 19.000,00 CR08.CR12.ESALVINEW bilancio 2002;
- € 79.510,59 – ante 2003;
- € 1.219.831,00 CR08.CR10.ESALVINEW - anni precedenti - ARDSU;
- € 1.931.342,58 CR08.CR11.ESALVINEW - anni precedenti - UNIFI;
- € 2.029.510,42 CR08.CR11.ESALVINEW - anni precedenti - MUR;
- € 72.500,00 CR08.CR11.ESALVINEW bilancio 2013 – UNIFI
- € 99.030,00 CR08.CR10.ESALVIFOTO – anni precedenti

opera 104 Padiglione 38 - totale stanziamento € **3.598.760,43** grava sulla ctg. F. S.1.05.04 A.UNIFI.50000. per:

- € 47.949,42 esercizio 2002;
- € 943.798,99 CR08.CR11.ESANSALVI – anni precedenti - UNIFI;
- € 177.510,81 CR08.CR10.ESANSALVI esercizio 2010 ARDSU pren. 229/10;
- € 2.387.994,07 CR08.CR11.ESANSALVI – anni precedenti - MUR;
- € 41.507,14 CR08.CR11.ESANSALVI bilancio 2013 – UNIFI

opera 102 Via Romana - totale stanziamento € **3.841.739,33** grava sulla ctg. F.S.1.05.04 A.UNIFI.50000. per:

- € 67.865,92 CR08.CR01.CR29.EROMANA bilancio 2002;
- € 1.377.769,13 CR08.CR11.EROMANA – anni precedenti - UNIFI;
- € 1.655.126,24 CR08.CR11.EROMANA – anni precedenti - MUR;
- € 361.984,11 CR08.CR10.EROMANA bilancio 2010 – ARDSU;
- € 128.993,93 CR08.CR11.EROMANA bilancio 2013 – UNIFI
- € 250.000,00 da fondo di riserva

2. le sopracitate variazioni che comportano un adeguamento di pari importo, dell'elenco annuale del piano edilizio triennale, che non comporta aumento dell'importo complessivo del piano edilizio, come meglio specificato nella scheda allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All. I).

Sul punto 37 dell'O.D.G. «**PERIZIA DI VARIANTE VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA N. 1. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO CON VALENZA DI AREA DI LAMINAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DELL'INSEDIAMENTO UNIVERSITARIO DEL POLO SCIENTIFICO UNIVERSITARIO DI SESTO FIORENTINO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la Convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Firenze ed il Comune di Sesto Fiorentino, in data 7.12.2011, nella quale l'Università si è impegnata a realizzare le opere in oggetto entro il 2013.
- visto il Piano Edilizio Triennale 2013/2015, Scheda n. 15, che prevede le opere per la realizzazione di un parco con valenza di area di laminazione delle acque meteoriche dell'insediamento universitario;
- considerato quanto descritto in premessa;
- visto il decreto del Dirigente dell'Area Affari Generali, Istituzionali e Legali prot. n. 2163 del 29/11/2012 di aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto per un importo dei lavori di €1.015.102,38, più IVA di cui €33.000,00, più IVA per oneri della sicurezza, all'impresa Del Debbio S.p.A;
- considerato che in data 7 febbraio 2013 sono stati consegnati i lavori sotto le riserve di legge per la durata complessiva di 182 giorni naturali e consecutivi;
- considerato che nel corso dei lavori di bonifica bellica i lavori sono stati sospesi in data 7/05/2013 per la presenza sull'area di ordigni bellici.
- considerato che nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire nuove opere imprevedute e imprevedibili in particolare:
 - opere previste nel punto 1), art. 132 comma 1 – lett. b - D. Lgs 163/06,
per un maggior importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta di € 45.289,82
 - opere previste nel punto 2), art. 132 comma 1 – lett. b - D. Lgs 163/06,
per un maggior importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta di € 50.963,22
 - oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 2.000,00
Corrispondente ad un maggior importo contrattuale di € 52.963,22
- visto l' art. 132, comma 1, lett. b - D. Lgs 163/06;
- considerata la necessità di utilizzare il ribasso d'asta;
- vista la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n° 1, relativa ai lavori per la realizzazione di

un Parco con valenza di area di laminazione delle acque meteoriche dell'insediamento universitario del Polo Scientifico Universitario di Sesto Fiorentino con un nuovo importo contrattuale di € 1.068.065,60 di cui per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 35.000,00, con un maggiore importo contrattuale di € 52.963,22 di cui € 2.000,00 per oneri per la sicurezza e uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione di € 4.540.000,01 come risulta nel seguente quadro economico:

Perizia di variante variata distribuzione di spesa e suppletiva n.1

	QUADRO ECONOMICO	Aggiudicazione	Perizia n.1	+	-
A1	Importo lavori soggetto a ribasso				
A2	Oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta				
A	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA				
AA1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	982.102,38	1.033.065,60		
AA2	Oneri della sicurezza	33.000,00	35.000,00		
AA	Importo contrattuale	1.015.102,38	1.068.065,60	52.963,22	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Imprevisti	45.690,76	125.690,76	80.000,00	
B2	Incentivo art.92 D.Lgs.163/06 2%	26.944,02	26.944,02		
B4	Spese di gara compreso IVA 20%	18.000,00	18.000,00		
B5	Acquisizione aree	2.740.356,84	2.740.356,84		
B6	Rilievi (compreso oneri previdenziali e IVA 20%)	17.491,12	17.491,12		
B7	Saggi geognostici e relazione geologica (compreso IVA 20%)	17.527,13	17.527,13		
B8	Spese tecniche progettazione ,direzione lavori, contabilità (compreso oneri previdenziali IVA 20%)	125.000,00	125.000,00		
B10	Coordinamento della sicurezza in fase progettazione e esecuzione(compreso oneri previdenziali e IVA 20-21%)	24.000,00	24.000,00		
B11	Consulenza faunistica e botanica(compreso IVA 20%)	2.500,00	2.500,00		
B12	Collaudi (compreso oneri previdenziali e IVA 21%)	6.000,00	6.000,00		
B13	Saggi Archeologici (compreso oneri previdenziali e IVA 20-21%)	30.000,00	30.000,00		
	Compensazione prezzi art.133 L.163/2006 compreso IVA 10%		30.000,00	30.000,00	
B15	Ribasso d'asta	332.098,59	171.862,64		160.235,95
B14	IVA 10% su (A+B1) e su (AA+B1+B15)	139.289,17	136.561,90		2.727,27
B	Sommano somme a disposizione	3.524.897,63	3.471.934,41		
	STANZIAMENTO TOTALE A+B+C	4.540.000,01	4.540.000,01	162.963,22	162.963,22

- visto l'Atto di sottomissione sottoscritto dall'appaltatore Del Debbio S.p.A., che prevede la protrazione del tempo contrattuale in considerazione dei maggiori lavori contrattuali relativi alla perizia n.1, di 42 giorni naturali e consecutivi, che sommati al tempo contrattuale portano il tempo per dare ultimate le opere a 224 giorni naturali e consecutivi, per cui la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori è il 16/9/2013 e Verbale di concordamento nuovi prezzi, formato da n. 2 nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali stabiliti in contraddittorio tra Direttore dei Lavori e Impresa Appaltatrice,
- rilevato che la pratica in esame non è stata sottoposta al parere della Commissione Edilizia,

AUTORIZZA

l'utilizzo del ribasso d'asta;

APPROVA

1. la Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n° 1, relativa ai lavori per la realizzazione di un Parco con valenza di area di laminazione delle acque meteoriche dell'insediamento universitario del Polo Scientifico Universitario di Sesto Fiorentino con un nuovo importo contrattuale di € 1.068.065,60 di cui per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta di € 35.000,00, con un maggiore importo contrattuale di € 52.963,22 di cui € 2.000,00 per oneri per la sicurezza e uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione di € 4.540.000,01, come risulta nel seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO	Aggiudicazione	Perizia n.1	+	-
A1	Importo lavori soggetto a ribasso				
A2	Oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta				
A	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA				
AA1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	982.102,38	1.033.065,60		

AA2	Oneri della sicurezza	33.000,00	35.000,00		
AA	Importo contrattuale	1.015.102,38	1.068.065,60	52.963,22	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Imprevisti	45.690,76	125.690,76	80.000,00	
B2	Incentivo art.92 D.Lgs.163/06 2%	26.944,02	26.944,02		
B4	Spese di gara compreso IVA 20%	18.000,00	18.000,00		
B5	Acquisizione aree	2.740.356,84	2.740.356,84		
B6	Rilievi (compreso oneri previdenziali e IVA 20%)	17.491,12	17.491,12		
B7	Saggi geognostici e relazione geologica (compreso IVA 20%)	17.527,13	17.527,13		
B8	Spese tecniche progettazione ,direzione lavori, contabilità (compreso oneri previdenziali IVA 20%)	125.000,00	125.000,00		
B10	Coordinamento della sicurezza in fase progettazione e esecuzione(compreso oneri previdenziali e IVA 20-21%)	24.000,00	24.000,00		
B11	Consulenza faunistica e botanica(compreso IVA 20%)	2.500,00	2.500,00		
B12	Collaudi (compreso oneri previdenziali e IVA 21%)	6.000,00	6.000,00		
B13	Saggi Archeologici (compreso oneri previdenziali e IVA 20-21%)	30.000,00	30.000,00		
	Compensazione prezzi art.133 L.163/2006 compreso IVA 10%		30.000,00	30.000,00	
B15	Ribasso d'asta	332.098,59	171.862,64		160.235,95
B14	IVA 10% su (A+B1) e su (AA+B1+B15)	139.289,17	136.561,90		2.727,27
B	Sommano somme a disposizione	3.524.897,63	3.471.934,41		
	STANZIAMENTO TOTALE A+B+C	4.540.000,01	4.540.000,01	162.963,22	162.963,22

2. L' Atto di sottomissione sottoscritto dall'appaltatore Del Debbio S.p.A., che prevede la protrazione del tempo contrattuale in considerazione dei maggiori lavori contrattuali relativi alla perizia n. 1, di 42 giorni naturali e consecutivi, che sommati al tempo contrattuale portano il tempo per dare ultimate le opere a 224 giorni naturali e consecutivi, per cui la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori è il 16/9/2013 - e il Verbale di concordamento nuovi prezzi, formato da n. 2 nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali stabiliti in contraddittorio tra Direttore Lavori e Impresa Appaltatrice, così come risultano dal documento allegato all'originale del presente verbale (All. 5).

Lo stanziamento complessivo di € **4.540.000,01** grava già sulla ctg. F.S.1.05.03 A.UNIFI.50000 per euro:

- 16.303,09 CR08.CR12.ERISCHIOID bilanci precedenti
- 835.015,16 CR08.CR02.ERISCHIOID bilanci precedenti
- 1.639.619,84 CR08.CR02.ERISCHIOID bilancio 2013
- 1.281.737,61 CR08.CR02.ERISCHIOID bilancio 2014
- 517.324,31 CR08.CR04.ERISCHIOID bilanci precedenti
- 250.000,00 CR08.CR06.ERISCHIOID bilancio 2013

Il Consiglio di amministrazione dà mandato al Direttore Generale di verificare che le pratiche in materia di edilizia dell'Area Servizi Tecnici, Sicurezza e Patrimonio presentate all'approvazione del Consiglio di amministrazione siano state esaminate prima dalla Commissione Edilizia.

Sul punto 38 dell'O.D.G. «**RINNOVO DEL CONTRATTO CON L'EDITORE ELSEVIER PER IL QUINQUENNIO 2013-2017 E CONVENZIONE CON LA CRUI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- preso atto che il 31 dicembre 2012 è scaduto il contratto per l'accesso alla documentazione in full text della banca dati Science direct dell'editore Elsevier;
- considerata la titolarità esclusiva dell'editore Elsevier per il prodotto di cui sopra;
- considerata la necessità di mantenere tale risorsa a disposizione della ricerca e della didattica dell'Ateneo, visto l'ampio uso che ne ha fatto la comunità accademica;
- visto l'Accordo di adesione alla procedura negoziata per il rinnovo del contratto di accesso alle riviste elettroniche e relativi servizi integrati in Science Direct (Elsevier License Agreement), sottoscritto dal Rettore in data 28 giugno 2012;
- visto l'art. 57 comma 2 lett. B) del Dlgs n. 163 del 2006;
- visto il vigente Statuto dell'Università di Firenze;
- visto il vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità,
- visti l'Accordo di sottoscrizione (CIG n. 4181775DE2) e i suoi allegati, come da testo approvato dai Team negoziali CRUI-CARE ed ELSEVIER in data 12 giugno 2013 (allegato 3 della Convenzione);

- preso atto delle condizioni contrattuali ivi descritte;
- preso atto della esigenza di stabilire, tramite atto convenzionale con la CRUI, termini e modalità di gestione del su citato contratto;
- visto il testo della Convenzione predisposto per le esigenze sopra citate,
esprime parere favorevole

al rinnovo del contratto per l'accesso alla banca dati dei periodici della Elsevier sulla piattaforma Science Direct
approva

la Convenzione tra l'Università e la CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università italiane nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 6).

Alle ore 14,40 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Giovanni Colucci

IL PRESIDENTE
Prof. Alberto Tesi

Allegati